



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 2 APRILE 2007

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 13 MARZO 2007 - N. VIII/347 (5.1.1)	
Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale: razionalizzazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	964
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 13 MARZO 2007 - N. VIII/350 (1.9.0)	
Modifica dei termini dell'art. 12 della l.r. 3 marzo 2006, n. 6 «Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa» (<i>deliberazione di non passaggio all'esame degli articoli</i>)	964
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 13 MARZO 2007 - N. VIII/351 (5.0.0)	
Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)	964
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 13 MARZO 2007 - N. VIII/352 (5.1.1)	
Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14	976
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 13 MARZO 2007 - N. VIII/353 (1.3.3)	
Parere del Consiglio regionale avente ad oggetto «Richiesta del Comune di Roncello (MI) di adesione alla Provincia di Monza e Brianza», ai sensi dell'art. 133, primo comma, della Costituzione e dell'art. 21 della l.r. 15 dicembre 2006, n. 29	980
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 13 MARZO 2007 - N. VIII/356 (1.8.0)	
Nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia, in sostituzione di dimissionario.	981
COMUNICATO REGIONALE 29 MARZO 2007 - N. 41 (1.8.0)	
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano	981

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4279 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 (l.r. 34/78, art. 49 comma 7, art. 49 comma 3, art. 40 comma 3, l.r. 35/97 art. 27 comma 12) relative alle dd.cc.: Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione, Programmazione Integrata, Affari Istituzionali e Legislativo e alle dd.gg.: Presidenza, Casa e OO.PP., Industria PMI e Cooperazione, Territorio e Urbanistica, Reti e Servizi di Pubblica Utilità, Infrastrutture e Mobilità, Agricoltura, Sanità. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, Istruzione, Formazione e Lavoro – 2° provvedimento	982
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4335 (3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento del CDD «Il Faro» con sede a Cogliate in via De Gasperi, 30 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale	989
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4337 (3.1.0)	
Modifica dell'accreditamento del «Centro Diurno Arianna» – Strada Ostigliese, 22/a Mantova gestita dalla «Cooperativa Arianna Coop. Soc. a r.l.», ivi ubicata, disposto con d.g.r. 15562/2003	990
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4338 (3.2.0)	
Comune di Lodi – Decentramento di una farmacia in una zona periferica	990

5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata
1.9.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Comunicazioni
5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO
1.3.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali / Circoscrizioni comunali e provinciali
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4341 (3.2.0) Criteri per la definizione della funzione specifica per i presidi di Emergenza-Urgenza di ospedali montani di cui all'allegato 2 della d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per l'esercizio 2007»	991
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4342 (3.2.0) Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico	992
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4343 (3.2.0) Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ad espletare le attività di trapianto di segmenti muscoloscheletrici da cadavere a scopo terapeutico	992
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4348 (1.8.0) Nomina di commissario <i>ad acta</i> presso il comune di Bagnatica (BG) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003	993
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4349 (1.8.0) Nomina di commissario <i>ad acta</i> presso il comune di Brembate di Sopra (BG) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003	993
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4350 (1.8.0) Nomina di commissario <i>ad acta</i> presso i comuni di Ceto, Cimbergo e Malegno (BS) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003	994
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4351 (1.8.0) Nomina di commissario <i>ad acta</i> presso il comune di Caronno Varesino (VA) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003	994
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4352 (1.8.0) Nomina di commissario <i>ad acta</i> presso il comune di Gaggiano (MI) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003	995
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4369 (5.0.0) Criteri per l'individuazione degli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione Lombardia ed Enti attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo	995
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4384 (2.2.1) Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una nuova costruzione di n. 20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sperimentale da concedere in locazione con proprietà differita, localizzata tra le vie San Cristoforo e G.B. Vico nel Comune di Bareggio (MI) - Programma annuale 2005 di attuazione del PRERP 2002-2004 «Autocostruzione associata in affitto: nuove sperimentazioni» ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000	999
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 MARZO 2007 - N. 8/4385 (2.2.1) Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una nuova costruzione di n. 16 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sperimentale da concedere in locazione con proprietà differita, localizzata in via Cadorna nel Comune di Vimodrone (MI) - Programma annuale 2005 di attuazione del PRERP 2002-2004 «Autocostruzione associata in affitto: nuove sperimentazioni» ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000	1000

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 22 MARZO 2007 - N. 36 (3.2.0) Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di febbraio 2007	1001
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 MARZO 2007 - N. 2597 (2.1.0) Direzione Centrale Programmazione Integrata - Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2007 di economie di stanziamento accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2006 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni - Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2007 e al documento tecnico di accompagnamento - 6° provvedimento	1001
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 MARZO 2007 - N. 2658 (2.1.0) Direzione Centrale Programmazione Integrata - Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni	1003

D.G. Sanità

COMUNICATO REGIONALE 23 MARZO 2007 - N. 37 (3.2.0) Contributi per ispezioni e controlli degli animali e prodotti di origine animale riscossi e costi dei servizi erogati dalle AA.SS.LL. lombarde nell'anno 2006 ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 432/98 e succ. modifiche ed integrazioni	1004
---	------

D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 MARZO 2007 - N. 2833 (3.5.0) Approvazione del Bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi - Anno 2007	1004
--	------

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 MARZO 2007 - N. 2680 (4.3.0) Nuovo manuale delle procedure di attuazione del d.lgs. del 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3, e 6 inerente gli interventi finanziari a sostegno dei redditi agricoli colpiti da calamità naturali - Applicazione della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11, della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 così come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2006 n. 3	1012
--	------

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 14 MARZO 2007 - N. 2490 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Riconoscimento primo acquirente latte della ditta «Italatte s.p.a. p. IVA 12414020151»	1017
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 14 MARZO 2007 - N. 2492 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Modifica del decreto n. 5421 del 20 ottobre 1994 «Riconoscimento acquirenti latte ditta P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Soc. Coop. a r.l. via Porto Vecchio 1 – 25015 Desenzano del Garda (BS)»	1018
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 MARZO 2007 - N. 2523 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Revoca del decreto n. 18523 del 9 ottobre 2002 «Riconoscimento acquirenti latte ditta “Alpina s.r.l. p. IVA 02126150982”»	1018

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 MARZO 2007 - N. 2525 (4.6.4)	
Determinazione delle tariffe professionali per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l'anno 2007	1019

D.G. Commercio, fiere e mercati

COMUNICATO REGIONALE 26 MARZO 2007 - N. 38 (4.6.1)	
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i Comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 15/00	1019

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 MARZO 2007 - N. 2849 (5.3.4)	
Approvazione graduatoria di cui al bando approvato con d.d.g. del 13 novembre 2006 n. 12570: «Approvazione del bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà pubblica»	1029

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 MARZO 2007 - N. 2297 (5.2.0)	
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Lodi – Declassificazione a strada comunale della S.P. 158 – Villavesco-Cassino D'Alberi dal km 7 + 310 al km 9 + 030 e della S.P. 202 Montanaso/Quartiano dal km 6 + 084 al km 7 + 400	1032
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 MARZO 2007 - N. 2298 (5.2.0)	
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Varese – Declassificazione a strada comunale della SP Lozza-Cairate «Del Seprio» dal km 6 + 350 al km 6 + 720 nel comune di Gornate Olona – Classificazione delle strade comunali via S. Caterina e via Mastri Muratori nel comune di Gornate Olona per un'estesa complessiva di km 0 + 605	1032
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 MARZO 2007 - N. 2606 (5.2.0)	
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Pavia – Declassificazione a strada comunale del tratto di strada provinciale S.P. n. 48 «Bivio S.P. n. 186 del Brallo-Casanova Staffora-passo del Giovà» dalla progressiva km 3 + 540 alla progressiva km 5 + 030 e contestuale classificazione a strada provinciale della strada comunale situata «a sinistra dell'abitato di Casanova Staffora»	1033

D.G. Qualità dell'ambiente

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 MARZO 2007 - N. 2769 (5.0.0)	
Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore degli enti gestori delle aree protette per la realizzazione di progetti finanziati dalla l.r. 86/83	1033

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

ATTO DI PROMUOVIMENTO 15 FEBBRAIO 2007 - N. 7	
Ricorso n. 7 depositato il 15 febbraio 2007 – Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956	1043

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2007011)

(5.1.1)

D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/347

Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale: razionalizzazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 953 presentato in data 12 marzo 2007, collegato al PDL/198 concernente disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale - collegato;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 953 concernente la razionalizzazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerato che:

- il progetto di legge n. 198 (Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale - Collegato), non ha recepito quanto previsto dall'ordine del giorno n. 849, approvato con deliberazione VIII/269 del Consiglio Regionale nella seduta del 5 dicembre 2006, relativo alla vendita di alloggi inseriti in condomini misti e al reinvestimento dei ricavi, che impegnava la Giunta regionale;

- a promuovere la vendita di tali alloggi a prezzi congrui, fissando dei criteri agli acquirenti per quanto riguarda la futura eventuale cessione o locazione;

- a tutelare gli inquilini assegnatari che non intendono esercitare il diritto all'acquisto dell'alloggio, ma che mantengono i requisiti per l'ERP;

- a reinvestire il ricavo derivante dalla vendita degli alloggi in programmi di intervento e di manutenzione del patrimonio di ERP a canone sociale;

Visto che permane la necessità ed urgenza di una razionalizzazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

Impegna la Giunta regionale

a presentare entro 60 giorni un progetto di legge che dia attuazione a quanto previsto dall'ordine del giorno n. 849 sopra richiamato.».

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007012)

(1.9.0)

D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/350

Modifica dei termini dell'art. 12 della l.r. 3 marzo 2006, n. 6 «Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa» (deliberazione di non passaggio all'esame degli articoli)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il PDL 217 «Modifica dei termini dell'art. 12, l.r. 3 marzo 2006, n. 6 «Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa», di iniziativa consiliare»;

Ritenuto di non condividere il contenuto del PDL e specificamente la modifica dei termini in esso proposta per l'adeguamento dei centri di telefonia in sede fissa alle disposizioni della l.r. 6/2006;

Atteso che la l.r. 3 marzo 2006, n. 6 «Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa», ha inteso intervenire in modo innovativo per qualificare e dare regolamentazione ad un settore cresciuto disordinatamente ed in assenza di qualsiasi previsione normativa che non fosse riferita ai requisiti di ordine pubblico, anche fornendo maggiori garanzie di trasparenza e qualità agli stessi operatori ma soprattutto ai cittadini e agli utenti degli stessi servizi ivi forniti;

Richiamato l'art. 12 della l.r. 6/06, il quale ha previsto un termine di 1 anno, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e quindi con effettiva scadenza alla mezzanotte del prossimo 21 marzo 2007, per l'adeguamento alle prescrizioni in essa contenute da parte dei titolari di centri di telefonia già attivi;

Ricordato che, fin dall'approvazione della l.r. 6/06 gli uffici della Giunta hanno attivato un opportuno raccordo con le altre istituzioni (Comuni, Camere di Commercio, Prefetture, Questure, ASL, etc.), attraverso il quale è stata favorita e monitorata l'attuazione della legge e sono stati raccolti, fatti emergere e discussi spunti inerenti le modalità di applicazione della legge alle diverse situazioni territoriali ed imprenditoriali;

Valutato che sono recentemente pervenute anche da singoli operatori e loro associazioni contributi volti a migliorare le modalità operative con cui dare piena attuazione alla legge;

Considerato infine che la Magistratura e le Forze dell'ordine hanno in corso anche in Lombardia una serie di indagini circa la conformità delle attività svolte nei centri di telefonia in sede fissa, relativamente alla normativa in materia di sicurezza, ordine pubblico, attività e circolazione finanziaria;

Constatato che nei phone center si effettuano attività quali il money transfer, in quanto attività complementari;

Sentita la relazione della IV Commissione consiliare «Attività Produttive»;

Con voto segreto che da il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 63,
- Consiglieri votanti: n. 61,
- Consiglieri non votanti: n. 2,
- Voti favorevoli: n. 33,
- Voti contrari: n. 27,
- Astenuti: n. 1;

Delibera

il non passaggio agli articoli del PDL 217 Modifica dei termini dell'art. 12, l.r. 3 marzo 2006, n. 6 «Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa» ai sensi dell'art. 74 del Regolamento.

Invita la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo della Repubblica:

- per l'adozione delle più efficaci e costanti misure di controllo sulle attività a carattere finanziario svolte nei cosiddetti «centri di telefonia in sede fissa», al fine di prevenire e reprimere fenomeni di riciclaggio, evasione ed altri illeciti consentiti dal mancato rispetto delle norme in materia di credito e finanza;
- per la promozione, per il tramite della magistratura e delle forze dell'ordine, di controlli sistematici circa la trasmissione di immagini e di informazione a carattere pedo-pornografico nei cosiddetti «centri di telefonia in sede fissa» ed «internet point», stroncando un abominevole fenomeno di cui si sono purtroppo verificati recenti episodi anche in Lombardia.

Impegna la Giunta regionale a emanare disposizioni interpretative e di supporto all'applicazione delle norme contenute nella l.r. 6/2006, così da chiarire ulteriormente agli enti locali e agli operatori la portata delle stesse, ad esempio in materia di attività promiscue, di orari di apertura, di localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e di requisiti dei luoghi in cui tale attività si svolge, al fine di fugare dannosi allarmismi circa i contenuti prescrittivi della legge.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007013)

(5.0.0)

D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/351

Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che la Giunta regionale è chiamata a dare attuazione alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare predisponendo ed emanando gli ulteriori atti pre-

visti, da approvarsi direttamente o previa trasmissione al Consiglio regionale;

Costatato che il comma 1 dell'articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

Preso atto che l'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana della Giunta regionale, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PRS e dal DPEFR, ha predisposto gli indirizzi generali, che sono stati esaminati dalle strutture delle direzioni competenti e dai referenti delle altre direzioni coinvolte;

Considerato che la Giunta regionale ha sentito le province lombarde competenti negli incontri del 20 ottobre e del 16 novembre 2005 ed ha vagliato le osservazioni ed i contributi delle province stesse nonché di altri soggetti ed enti pubblici;

Visti l'allegato 1 «Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani», l'allegato A «Piani e programmi di cui al capitolo 4, punto 2, lettera a)», la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, l'allegato I «Informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE», l'allegato II «Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE»;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21 luglio 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/1563 del 22 dicembre 2005, con la quale viene proposta al Consiglio l'approvazione degli indirizzi generali;

Udita la relazione della V Commissione «Territorio»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), di cui all'allegato 1 e all'allegato A «Piani e programmi di cui al capitolo 4, punto 2, lettera a)», che, con la direttiva 2001/42/CE e con l'allegato I «Informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE» e l'allegato II «Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE», si uniscono e formano parte integrante del presente provvedimento.

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO 1

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI

INDICE

- 1.0 Finalità
- 2.0 Definizioni
- 3.0 Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi
- 4.0 Ambito di applicazione
- 5.0 La valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)
- 6.0 Il processo di partecipazione integrato nel piano/programma
- 7.0 Raccordo con altre procedure
- 8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi

1.0 Finalità

1.1 La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, come previsto della legge per il governo del territorio, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi, in assonanza con i presenti indirizzi generali.

1.2 I presenti indirizzi sono assunti in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante «Legge per il governo del territorio» e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente elaborati dalla Regione, dalle province e dagli altri enti cui è affidata tale funzione dalle vigenti disposizioni legislative.

1.3 Gli indirizzi forniscono la preminente indicazione di una stretta integrazione tra processo di piano e processo di valutazione ambientale e disciplinano in particolare:

- l'ambito di applicazione;
- le fasi metodologiche-procedurali della valutazione ambientale;
- il processo di informazione e partecipazione;
- il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la Valutazione di incidenza;
- il sistema informativo.

1.4 I presenti indirizzi generali costituiscono quadro di riferimento per i seguenti atti della Giunta regionale:

- modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS;
- modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS dei piccoli comuni;
- linee guida per piani e programmi.

1.5 Per piani e programmi di nuova istituzione attinenti a Regione, province, comuni ed altri enti aventi tali competenze, la Giunta regionale procederà ad una ricognizione al fine di definire se rientrano nell'ambito di applicazione della valutazione ambientale.

2.0 Definizioni

Ai fini dei presenti indirizzi valgono le seguenti definizioni:

• **direttiva** – la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, d'ora in poi «direttiva», riportata, per agevolare la comprensione del testo, dopo l'allegato A;

• **legge per il governo del territorio** – la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante «Legge per il governo del territorio»;

• **d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (Norme in materia ambientale) – l'atto di recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano;

a) **piani e programmi – P/P** – i piani e programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche;

- che sono elaborati, adottati e/o approvati da autorità a livello regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal Parlamento o dal Governo;
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) **valutazione ambientale di piani e programmi – VAS** – il procedimento che comprende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere motivato e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) **verifica di esclusione** – il procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS;

d) **rapporto ambientale** – documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma; l'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo;

e) **parere motivato** – atto predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e dei pareri, delle osservazioni e dei contributi ricevuti;

f) **dichiarazione di sintesi** – una dichiarazione in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate

nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

g) **proponente** – la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;

h) **autorità procedente** – la pubblica amministrazione che attua le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;

i) **autorità competente per la VAS** – autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi;

j) **soggetti competenti in materia ambientale** – le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del piano o programma sull'ambiente;

k) **pubblico** – una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE;

l) **conferenza di verifica e di valutazione** – ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi;

m) **consultazione** – componente del processo di valutazione ambientale di piani e programmi prevista obbligatoriamente dalla direttiva 2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di acquisire dei «pareri sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa»; in casi opportunamente previsti, devono essere attivate procedure di consultazione transfrontaliera; attività obbligate di consultazione riguardano anche la verifica di esclusione (screening) sulla necessità di sottoporre il piano o programma a VAS;

n) **partecipazione dei cittadini** – l'insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, all'interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni; a seconda delle specifiche fasi in cui interviene, può coinvolgere attori differenti, avere diversa finalizzazione ed essere gestita con strumenti mirati;

o) **monitoraggio** – attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal piano o programma consentendo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

3.0 Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi

3.1 L'applicazione della direttiva e l'introduzione della valutazione ambientale di piani e programmi (di seguito VAS) nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi (di seguito P/P), in quanto essi devono:

- permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;

- essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;

- essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P;

- accompagnare il P/P in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un'azione di monitoraggio.

3.2 La VAS va intesa come un processo continuo, che si estende lungo tutto il ciclo vitale del P/P. Il significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità.

Una prima forma di integrazione è rappresentata dall'interazione positiva e creativa tra la pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del P/P; il dialogo permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale rendendolo molto più consistente e maturo.

Altre forme di integrazione imprescindibili sono la comunicazione e il coordinamento tra i diversi enti e organi dell'amministrazione coinvolti nel P/P; l'utilità di tale comunicazione diventa maggiore nelle decisioni di base circa il contenuto del piano o programma.

Infine, l'integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali ed economici; la forte tendenza alla compartimentazione del sapere rende difficile la realizzazione di analisi integrate, che tuttavia permettono l'emergere di conoscenze utili e interessanti quanto quelle che derivano dalle analisi specialistiche.

3.3 Nella gestione dei presenti indirizzi e negli ulteriori atti in attuazione della legge per il governo del territorio, si dovrà porre particolare attenzione, considerando che P/P pur soggetti a valutazione ambientale, attengono a natura e contenuti, in alcuni casi, molto diversi tra di loro, aspetto questo che comporta flessibilità e diversificazione di approccio, pur nella comune ottica di perseguire la valutazione degli effetti sull'ambiente dell'atto di pianificazione e programmazione.

3.4 L'autorità competente per la VAS e l'autorità proponente collaborano in ogni momento del procedimento al fine di assicurare l'integrazione degli elementi valutativi e la speditezza ed efficacia del procedimento. In particolare al fine di:

- dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;

- individuare un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare e i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico da consultare;

- definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale e del loro livello di dettaglio;

- verificare la qualità del rapporto ambientale e la congruenza del piano/programma con le informazioni e gli obiettivi del rapporto ambientale;

- individuare le necessità e le modalità di monitoraggio.

4.0 Ambito di applicazione

4.1 I P/P elaborati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, richiamata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge per il governo del territorio, come individuati dai successivi punti 4.2 e 4.3, sono soggetti a VAS secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0.

4.2 È effettuata una valutazione ambientale per tutti i P/P:

- a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

4.3 I P/P indicati alla lettera a) del precedente punto 4.2 individuati nell'allegato A. Tale elenco è meramente compilativo e non esaustivo.

4.4 I siti indicati alla lettera b) del precedente punto 4.2 comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea «Natura 2000» istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.

L'individuazione e la classificazione delle ZPS e l'individuazione dei SIC è contenuta nei provvedimenti specifici elaborati dalle rispettive autorità preposte.

4.5 L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, è stato specificato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge per il governo del territorio, precisando che sono sempre soggetti a valutazione ambientale i seguenti piani e le loro varianti:

- piano territoriale regionale;
- piani territoriali regionali d'area;
- piani territoriali di coordinamento provinciali;
- documento di piano.

4.6 Per i P/P che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento dalla Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull'ambiente.

4.7 Per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4.8 Sono esclusi dalla valutazione ambientale, in assonanza con quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva:

- a) i P/P destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
- b) i P/P finanziari o di bilancio.

5.0 La Valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)

5.1 La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale ai progetti. L'integrazione della dimensione ambientale nei P/P deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del P/P:

- orientamento e impostazione (5.7);
- elaborazione e redazione (5.11);
- consultazione, adozione ed approvazione (5.15);
- attuazione, gestione e monitoraggio (5.17).

5.2 La sequenza delle fasi di un processo di P/P, esposta nella figura 1, dà indicazioni in merito all'elaborazione dei contenuti di ciascuna di esse sistematicamente integrata con la valutazione ambientale, indipendentemente dalle possibili articolazioni procedurali e dalle scelte metodologiche che verranno operate.

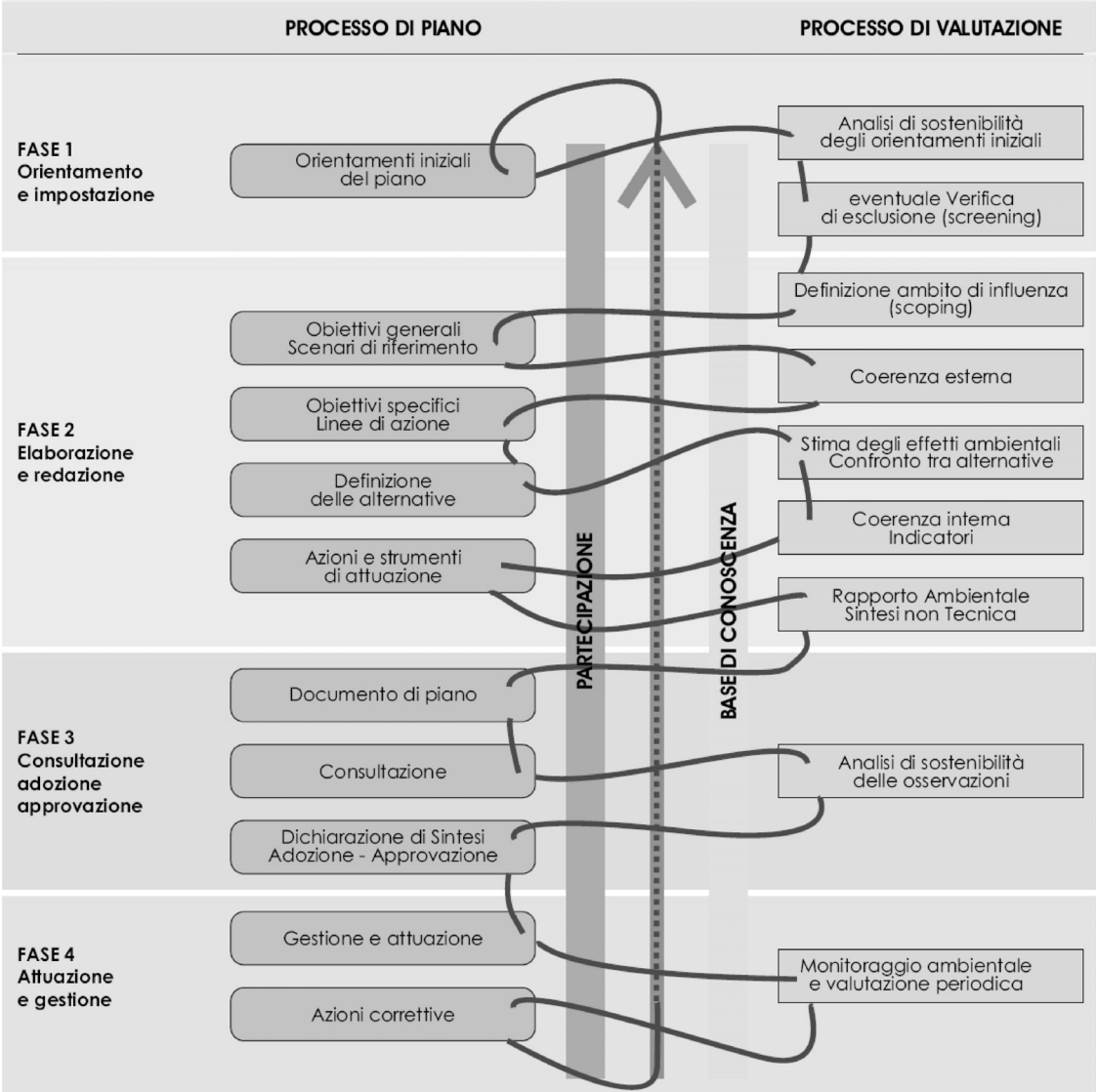
Il filo che collega le analisi/elaborazioni del P/P e le operazioni di VAS appropriate per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all'orientamento verso la sostenibilità ambientale.

La dialettica tra attività di analisi e proposta del P/P e attività di VAS deve essere reale: entrambe devono godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione.

5.3 Lo schema proposto è caratterizzato da tre elementi:

- presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di costruzione e approvazione del P/P: base di conoscenza e partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni;
- fase di attuazione del P/P come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
- circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la possibilità/necessità di rivedere il P/P qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che hanno motivato l'approvazione del P/P.

Figura 1 – Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma



5.4 Il processo di VAS continuo è sintetizzato nello schema A strutturato secondo le fasi indicate al punto 5.1.

5.5 Le fasi di tale processo vengono ripercorse con l'obiettivo di definire con un più elevato livello di dettaglio le singole componenti di ciascuna fase e di chiarirne gli aspetti metodologici e operativi. Lo schema A, che specifica la successione di fasi della figura 1, costituisce quadro di riferimento per i modelli di valutazione di cui al punto 1.4 e ricomprende al suo interno il procedimento di verifica e di valutazione ambientale di piani e programmi. I procedimenti sono condotti dall'autorità procedente che si avvale dell'autorità competente per la VAS, designata dalla pubblica amministrazione con apposito atto reso pubblico, secondo le modalità di seguito specificate.

Schema A – Processo metodologico – procedurale

Fase del piano	Processo di piano	Ambiente/ VA
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del rapporto ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del piano	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel piano
	P1. 2 Definizione schema operativo per lo svolgimento del processo e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti	A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio	A1. 3 Eventuale Verifica di esclusione (screening)
Conferenza di verifica / valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping) e definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento e di piano	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative	A2. 3 Stima degli effetti ambientali costruzione e selezione degli indicatori A2. 4 Confronto e selezione delle alternative A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2. 4 Documento di piano	A2. 7 Rapporto ambientale, sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione	deposito del documento di piano e del rapporto ambientale	
	valutazione del documento di piano e del rapporto ambientale	
	parere motivato predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente	
Fase 3 Adozione approvazione	P3. 1 Adozione del piano	A3. 1 Dichiarazione di sintesi
	P3. 2 Pubblicazione e raccolta osservazioni, risposta alle osservazioni	A3. 2 Analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute
	P3. 3 Approvazione finale	A3. 3 Dichiarazione di sintesi finale
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio attuazione e gestione	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica
	P4. 2 Azioni correttive ed eventuali retroazione	

5.6 La VAS costituisce per i P/P parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza VAS, ove prescritta, sono nulli.

5.7 Nella fase preliminare di orientamento e impostazione del P/P, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, provvede a:

- effettuare un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del P/P;
- svolgere, quando necessario, la «verifica di esclusione» (*screening*), ovvero la procedura che conduce alla decisione di sottoporre o meno il P/P all'intero processo di VAS.

5.8 Il procedimento di VAS, contestuale al processo di formazione del P/P e anteriormente alla sua adozione, è avviato, con atto formale reso pubblico, dall'autorità procedente, mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno un quotidiano che, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza di valutazione;
- indire la conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del

pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;

- individuare la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

5.9 La verifica di esclusione (*screening*) si applica ai P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 ed è effettuata dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, secondo le indicazioni seguenti:

- a tal fine l'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II;
- alla conferenza di verifica, convocata dall'autorità procedente, partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, consultati e gli enti territoriali interessati;
- la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non escludere il P/P dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, che si esprime in merito ai criteri di cui all'allegato II della direttiva;
- l'autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate comprese le motivazioni dell'esclusione dalla VAS.

5.10 La VAS si applica ai P/P di cui ai punti 4.2 e 4.3, nonché a P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 a seguito di verifica di esclusione conclusa con il rinvio alla VAS ed è effettuata dall'autorità proce-

dente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti.

5.11 Nella fase di elaborazione e redazione del P/P, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti con specifiche competenze ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;

- definizione dell'ambito di influenza del P/P (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale;

- articolazione degli obiettivi generali;

- costruzione dello scenario di riferimento;

- coerenza esterna degli obiettivi generali del P/P;

- individuazione delle alternative di P/P attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la definizione degli obiettivi specifici del P/P e l'individuazione delle azioni e delle misure necessarie a raggiungerle;

- coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del P/P attraverso il sistema degli indicatori che le rappresentano;

- stima degli effetti ambientali delle alternative di P/P, con confronto tra queste e con lo scenario di riferimento al fine di selezionare l'alternativa di P/P;

- elaborazione del rapporto ambientale;

- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

5.12 Il rapporto ambientale, elaborato a cura dell'autorità procedente o del proponente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS:

- dimostra che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU e dalla Unione Europea, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali;

- individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l'attuazione del P/P potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del P/P; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;

- contiene le informazioni di cui all'allegato I, meglio specificate in sede di conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell'*iter* decisionale.

5.13 L'autorità procedente ai fini della convocazione della Conferenza di valutazione provvede a:

- mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici e sul proprio sito web la proposta di P/P e il rapporto ambientale;

- inviare la proposta di P/P e il rapporto ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri.

5.14 L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, prima dell'adozione, acquisito il verbale della Conferenza di valutazione, esaminati i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere, nonché le osservazioni e gli apporti inviati da parte dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico, esprime un parere motivato sulla proposta di P/P e sul rapporto ambientale. Il parere deve di massima contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del P/P alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;

- b) alla coerenza interna ed esterna del P/P;

- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

5.15 L'autorità competente per la VAS nella fase di adozione e approvazione del P/P svolge i seguenti compiti:

- accompagna il processo di adozione/approvazione;

- collabora alla valutazione delle ricadute ambientali delle osservazioni formulate.

5.16 L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella fase di adozione e approvazione provvede a:

- predisporre la «dichiarazione di sintesi» nella quale illustra gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di P/P approvata, il sistema di monitoraggio, in che modo il parere motivato e le considerazioni ambientali sono stati integrati nel P/P, in che modo si è tenuto conto dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni;

- adottare e/o approvare il P/P tenendo conto del parere motivato;

- mettere a disposizione del pubblico il piano adottato, corredato di rapporto ambientale e parere motivato, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla valutazione ambientale;

- depositare la sintesi non tecnica presso gli uffici tecnici degli enti territoriali interessati dal piano o programma.

5.17 Nella fase di attuazione e gestione del P/P il monitoraggio è finalizzato a:

- garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;

- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto;

- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

5.18 Il sistema di monitoraggio del P/P comprende/esplicita:

- le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del P/P;

- le modalità organizzative, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali;

- le risorse necessarie per la realizzazione e gestione.

5.19 Nella fase di attuazione e gestione deve essere prevista anche la valutazione dei possibili effetti ambientali delle varianti di P/P che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni. Da questo punto di vista la gestione del P/P può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del P/P, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il processo di VAS.

6.0 Il processo di partecipazione integrato nel piano o programma

6.1 La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 ratificata con legge 108/2001, la direttiva 2003/4/CE, il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e la direttiva 2003/35/CE mettono in risalto la necessità della partecipazione del pubblico e, in modo più specifico, il Protocollo UNECE sulla *Valutazione Ambientale Strategica* prevede l'allargamento della partecipazione del pubblico a tutto il processo di pianificazione-programmazione. Attualmente la partecipazione del pubblico nella pianificazione-programmazione tende a essere concentrata unicamente nella fase di consultazione sul P/P, con scarse possibilità di interazione. In realtà la diversità dei metodi di partecipazione non è regolata, così che la loro applicazione dipende dalla volontà politica dell'organismo che sviluppa il P/P.

6.2 Perché i processi di partecipazione nell'ambito della VAS abbiano successo e producano risultati significativi, il pubblico, non solo i singoli cittadini ma anche associazioni e categorie di settore, è opportuno sia coinvolto in corrispondenza di diversi momenti del processo, ciascuno con una propria finalità. Tali momenti devono essere ben programmati lungo tutte le fasi, utilizzando gli strumenti più efficaci e devono disporre delle risorse economiche e organizzative necessarie.

6.3 Gli strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire l'informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. Gli strumenti di informazione sono essenziali per garantire trasparenza e ripercorribilità al processo. A tale fine possono essere impiegati strumenti di tipo informatico e possono essere attivati forum on line su siti web. I risultati della partecipazione è opportuno vengano resi pubblici al pari di quel-

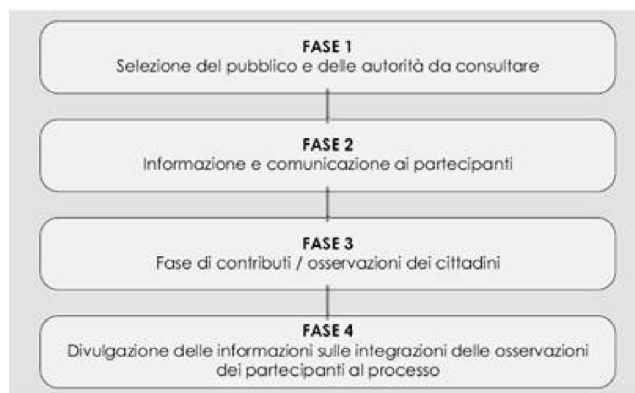
li dei processi di negoziazione-concertazione e di consultazione. È inoltre opportuno che essi divengano parte integrante del percorso di VAS, incidendo sulla elaborazione del P/P.

6.4 Nello schema B è indicata, in relazione alle fasi di elaborazione di un P/P, la successione delle attività di partecipazione che dovrebbero essere integrate in ciascuna fase.

È importante tener conto che lo schema presentato deve essere considerato come un processo globale di P/P, ma è auspicabile che ciascuna fase del P/P possa fare conto su un proprio processo di partecipazione.

Si renderebbe così possibile arrivare ad accordi e soluzioni per ciascuna fase, in maniera che i soggetti partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il processo e possano constatare la qualità che il loro sforzo conferisce al P/P.

Schema B



6.5 La partecipazione integrata è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della conferenza di valutazione.

6.6 Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato e sono volte ad informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l'espressione dei diversi punti di vista.

6.7 L'autorità procedente, relativamente alla fase di comunicazione e informazione, provvede a:

- informare circa le conclusioni adottate nell'eventuale verifica di esclusione, comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS;
- informare circa la messa a disposizione del pubblico del P/P, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, di cui all'allegato I della direttiva 2001/42/CE;
- informare circa il parere motivato espresso dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente;
- mettere a disposizione la dichiarazione di sintesi di cui al punto 5.16;
- informare circa le misure adottate in merito al monitoraggio.

6.8 Nella consultazione, ove necessario anche transfrontaliera, l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, richiede pareri e contributi a soggetti competenti in materia ambientale; tali momenti intervengono durante:

- la fase di orientamento e impostazione;
- l'eventuale verifica di esclusione (screening) circa l'opportunità o meno di procedere alla VAS del P/P;
- la fase di elaborazione e redazione anche al fine di definire i contenuti del futuro rapporto ambientale (scoping);
- prima della fase di adozione/approvazione;
- al momento della pubblicazione della proposta di P/P e del rapporto ambientale.

L'identificazione di soggetti competenti in materia ambientale, l'individuazione del pubblico interessato, la costruzione della «mappa» dei possibili attori da coinvolgere sono altrettante componenti delle attività di impostazione del P/P.

6.9 Chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di P/P, del relativo rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 L'autorità procedente, qualora ritenga che l'attuazione di

un P/P possa comportare effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, avvia anche procedure di consultazione transfrontaliere, informando i soggetti competenti in materia ambientale e i settori del pubblico interessati e ricevendone i rispettivi pareri.

6.11 L'autorità procedente istituisce la conferenza di valutazione e, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli enti, territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte di P/P.

7.0 Raccordo con altre procedure (disposizioni)

7.1 La VAS si applica a P/P per i quali l'obbligo risulta contemporaneamente dalle seguenti normative comunitarie: direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE;

7.2 Per i P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti:

a) in presenza di P/P soggetti a verifica di esclusione in sede di conferenza di verifica, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza;

b) in presenza di P/P soggetti a VAS in sede di conferenza di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza.

A tal fine il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D - sezione piani della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106, concernente l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

7.3 Per i P/P che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), la verifica di esclusione dalla VIA per i progetti di cui all'articolo 1, comma 6, è effettuata dalla conferenza di valutazione, acquisiti gli elementi di verifica previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, del d.P.R. 12 aprile 1996, nonché il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta in materia di VIA.

A tal fine il rapporto ambientale previsto è corredato della documentazione prevista dall'Allegato D del d.P.R. 12 aprile 1996.

7.4 La Giunta Regionale provvede a specificare le modalità attuative della VAS inerenti alle diverse tipologie di P/P, anche al fine di garantire il raccordo, l'ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti inerenti ai P/P per i quali anche altre direttive e regolamenti comunitari prevedono l'obbligo di valutazioni sotto il profilo ambientale.

7.5 Per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, l'autorità competente per la VAS può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, nel rispetto dei tempi minimi previsti.

8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi

8.1 È costituito, nell'ambito del Sistema informativo territoriale integrato, il Sistema informativo lombardo valutazione ambientale di piani e programmi, volto a perseguire le seguenti finalità:

- costituire il portale del sistema degli enti della Regione Lombardia;
- costituire link con Unione Europea e Stato;
- costituire link con altre esperienze europee;
- mettere in rete norme, esperienze, buone pratiche;
- inserire informazione circa la decisione (articolo 9 direttiva 2001/42/CE);
- supportare il monitoraggio (articolo 10 direttiva 2001/42/CE).

8.2 Compete alla Giunta Regionale, mediante l'utilizzo del sistema informativo, elaborare ogni tre anni una relazione sull'applicazione della norma in materia di valutazione ambientale di piani e programmi anche quale contributo alla relazione prevista dall'articolo 12 della direttiva.

8.3 Le autorità procedenti, prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione del P/P, informano la Regione Lombardia e le province interessate, circa i procedimenti di verifica e/o di VAS effettuati.

ALLEGATO A

Piani e programmi di cui al capitolo 4, punto 2, lettera a) – Elenco meramente compilativo e non esaustivo

<i>Denominazione PP</i>		<i>Fonte Normativa</i>	<i>Autorità precedente</i>	<i>Note</i>
A – SETTORE AGRICOLO				
1	Piano Regionale di Sviluppo Rurale	L.r. 7 febbraio 2000, n. 7 («Norme per gli interventi regionali in agricoltura» – Disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al reg. CE 1257/99 e al reg. CE 1750/99)	Regione	La valutazione ambientale del PAT discende dalle valutazioni ambientali effettuate nei documenti programmatici del PSR.
2	Piano Agricolo Triennale Regionale	L.r. 4 luglio 1998, n. 11, art. 6 – «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» (il d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143 conferisce, tra l'altro, alle regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca)	Regione	
3	Piano Agricolo Triennale Provinciale	L.r. 4 luglio 1998, n. 11, art. 6 (il d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143 conferisce, tra l'altro, alle regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca)	Provincia	
4	Piano Generale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale	L.r. 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione» (art. 12)	Regione	
5	Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale	L.r. 16 giugno 2003, n. 7. «Norme in materia di bonifica e irrigazione»		
B – SETTORE FORESTALE				
1	Piano di Indirizzo Forestale	L.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (abroga la L.r. 8/1976)	Provincia	
C – SETTORE DELLA PESCA				
1	Piano ittico provinciale	L.r. 30 luglio 2001, n. 12 – regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 – d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20557	Provincia	
D – SETTORE ENERGETICO				
1	Piano Energetico Regionale	L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 30	Regione	
E – SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ				
1	Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti	L.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» (articolo 9)	Regione	
2	Piano Urbano del Traffico	L.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» (articolo 13)	Comune	
F – SETTORE GESTIONE DEI RIFIUTI				
1	Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate	d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 22 deliberazione Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958	Regione	
2	Piano regionale di bonifica delle aree contaminate	L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 21 – regolamento per la concessione di contributi regionali ai Comuni (sostituisce la L.r. 94/1980)	Regione	
3	Piano regionale di smaltimento dei rifiuti	L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 19	Regione	
4	Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 20	Provincia	
G – SETTORE DELLE ACQUE				
1	Piano di Tutela delle Acque	L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 45	Regione	
2	Piano di gestione di bacino idrografico	L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 45 (costituito da ATTO DI INDIRIZZO e PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE) (Piano stralcio di settore del Piano di bacino previsto all'articolo 17 della legge 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo)		
3	Programma di tutela e uso delle acque	L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 45 d.g.r. n. 7/19359 del 12 novembre 2004		
4	Piano regionale di risanamento delle acque	L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 55		
5	Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne	L.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» (articolo 11)	Regione	

Denominazione PP		Fonte Normativa	Autorità precedente	Note
H – SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI				
1	Piano di risanamento regionale per l'adeguamento degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità	l. 22 febbraio 2001, n. 36 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» l.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione» d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 7/20907	Regione	
I – SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				
1	Piano Territoriale Regionale	d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	Regione	
2	Piani Territoriali Regionali d'Area	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, parte I, titolo II, capo IV l.r. 11 marzo 2005, n. 12, parte I, titolo II, capo IV	Regione Provincia	
3	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, parte I, titolo II, capo IV	Provincia	
4	Piano di sviluppo socioeconomico della comunità montana	l.r. 2 aprile 2002, n. 6, «Disciplina delle Comunità Montane» (articolo 5); la legge prevede la successiva abrogazione della l.r. 19 aprile 1993, n. 13, articoli 18-21, il cui titolo III riguarda la programmazione socio-economica e pianificazione territoriale delle Comunità Montane	Comunità Montana	
5	Piano del governo del territorio – Documento di piano	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 8, parte I, titolo II, capo II	Comune	
6	Piano del governo del territorio – Piano dei servizi	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 9, parte I, titolo II, capo II		SE VARIANTE AL DOC. PIANO
7	Piano del governo del territorio – Piano delle regole	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 10, parte I, titolo II, capo II		SE VARIANTE AL DOC. PIANO
PIANI ATTUATIVI / PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA				
8	Piano particolareggiato	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 12, parte 1, titolo II, capo II	Comune	SE VARIANTE AL DOC. PIANO
9	Piano di lottizzazione	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 46, parte 2, titolo I, capo IV	Comune	SE VARIANTE AL DOC. PIANO
10	Piano di recupero	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 46, parte 2, titolo I, capo IV	Comune	SE VARIANTE AL DOC. PIANO
11	Piano per l'edilizia economico-popolare (o piano di zona)	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 44, parte 2, titolo I, capo IV	Comune	SE VARIANTE AL DOC. PIANO
12	Piano per gli insediamenti Produttivi	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 44, parte 2, titolo I, capo IV	Comune	SE VARIANTE AL DOC. PIANO
13	Programma Integrato di Intervento	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 87, parte 2, titolo VI, capo I	Operatore / Comune	SE VARIANTE AL DOC. PIANO
14	Programma Integrato di Sviluppo Locale	l.r. 14 marzo 2003, n. 2, articolo 4 (definisce il PISL come uno strumento della programmazione negoziata regionale)	Comune	
L – SETTORE DELLA DESTINAZIONE DEI SUOLI				
1	Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale	l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette»	Ente parco	
2	Piano Cave Provinciale	l.r. 8 agosto 1998, n. 14 (il titolo II è sui piani delle cave)	Provincia	
3	Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale	l.r. 22 luglio 2002, n. 15 (modifica ed integra la l.r.14/1999) nota 22 dicembre 2003 della Direzione generale Commercio	Regione	
M – SETTORE ARIA E RUMORE				
1	Piano regionale per la qualità dell'aria	Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/64263 del 21 febbraio 1995 («Piano di risanamento dell'aria» – Definizione del territorio oggetto del risanamento e primi provvedimenti in attuazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e dell'art. 3 del d.m. del 20 maggio 1991) Deliberazione del Consiglio Regionale 22 ottobre 1996, n. 397 (approvazione del «Programma Regionale di Sviluppo della VI legislatura»; comprende anche il progetto «Nuova definizione del piano di risanamento aria», avente come obiettivo il completamento e l'aggiornamento dell'attività svolta dal precedente piano di risanamento dell'aria)		
2	Piano di azione	d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale» – (articolo 4)		

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Articolo 1 – Obiettivi

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

a) per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

– che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo,

– che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

a) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;

b) per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;

c) per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Articolo 3 – Ambito d'applicazione

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.

8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:

– piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,

– piani e programmi finanziari o di bilancio.

9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

Articolo 4 – Obblighi generali

1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.

3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5 – Rapporto ambientale

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.

2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.

4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

Articolo 6 – Consultazioni

1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.

2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.

4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.

5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

Articolo 7 – Consultazioni transfrontaliere

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato

membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.

2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.

Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

Articolo 8 – Iter decisionale

1. In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9 – Informazioni circa la decisione

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

- a) il piano o il programma adottato;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 10 – Monitoraggio

1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

Articolo 11 – Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

3. Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente direttiva

viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 12 – Informazioni, relazioni e riesame

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.

3. Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altre tematiche / altri settori e ad altri tipi di piani e programmi.

Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.

4. Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.

Articolo 13 – Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

4. Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, informazioni separate sui tipi di piani e di programmi soggetti in forza dell'articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate su base periodica.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Articolo 15 – Destinatari

1. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato I – Informazioni di cui all'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

(1) *Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.*

Allegato II – Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura trasfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa;
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

(BUR2007014)

D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/352

Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 18 marzo 1997 n. 59);

Vista la legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare l'articolo 3 della legge regionale 14/1999, concernente gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale;

Vista la d.c.r. 20 ottobre 2006, n. 8/215 (Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/3091 del 1° agosto 2006, con la quale viene proposta al Consiglio l'approvazione degli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale;

Udita la relazione della V Commissione «Territorio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare gli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 di cui all'allegato A che si unisce e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO A

INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

- 1) I NUOVI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA L.R. 12/2005 ED IL SETTORE COMMERCIALE
 - Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)
 - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
 - Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
 - Il Documento di piano
 - Il Piano dei servizi ed il Piano delle regole
 - Gli strumenti di programmazione negoziata
- 2) INDIRIZZI ORIENTATIVI GENERALI PER LE POLITICHE COMMERCIALI LOCALI

1) I NUOVI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA L.R. 12/2005 ED IL SETTORE COMMERCIALE

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Il P.T.R. e i Piani territoriali regionali d'area predisposti ai sensi della l.r. 12/2005 sono atti di indirizzo generale per lo sviluppo del territorio lombardo, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale di province e comuni.

Il P.T.R., definito ad una scala di relazioni interregionali, nazionali e sopranazionali, si realizza con il concorso di tutti i soggetti interessati e favorisce lo sviluppo locale, consentendo ad ogni soggetto di agire in autonomia ma in raccordo con un disegno strategico a più ampia scala.

Il P.T.R. ha rilevante significato anche sotto il profilo paesaggistico, considerando particolarmente gli obiettivi di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali e promuovendo il corretto inserimento degli interventi di trasformazione territoriale nel contesto paesaggistico.

Costituisce altresì il primo quadro di riferimento per province e comuni in materia di localizzazione di grandi strutture di vendita. In particolare i Piani di Governo del Territorio e gli indirizzi dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale dovranno relazionarsi con i contenuti del P.T.R. inerenti a:

- il quadro delle maggiori infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale;
- le linee orientative dell'assetto del territorio regionale, con

riferimento ai principali poli di sviluppo regionale ed alle zone di preservazione e salvaguardia ambientale e paesaggistica;

- gli indirizzi per la programmazione territoriale di province e comuni e la definizione degli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale e socio-economica del territorio regionale;

- le modalità di compensazione ambientale per interventi che determinano impatti rilevanti sul territorio anche in comuni non direttamente interessati dagli interventi stessi;

- la tutela e la valorizzazione del paesaggio lombardo.

Il P.T.R. fornirà indicazioni ed opzioni generali di riferimento per le politiche territoriali regionali ed infraregionali ai fini dell'equilibrato sviluppo del settore commerciale nelle diverse zone della Lombardia, per garantire un'adeguata offerta del servizio distributivo, il rispetto delle prerogative territoriali ed ambientali della Regione, il positivo raccordo con le dinamiche di sviluppo insediative ed infrastrutturali, anche in rapporto alla elaborazione dei Piani territoriali regionali d'area di cui all'articolo 20 l.r. 12/2005.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il P.T.C.P. è lo strumento con il quale la provincia promuove lo sviluppo e la tutela del proprio territorio con un carattere di indirizzo della programmazione socio-economica e con efficacia paesaggistico-ambientale.

Il P.T.C.P. contiene elementi di carattere provinciale o sovracomunale per la pianificazione comunale, il programma delle maggiori infrastrutture, orientandone l'inserimento ambientale e concorre alla definizione dell'assetto idrogeologico ed alla qualificazione paesaggistico-ambientale del territorio.

Con riferimento al settore commerciale, ed in particolare alle problematiche legate alla localizzazione delle grandi strutture di vendita, tra i contenuti previsti dalla l.r. 12/2005 per il P.T.C.P. assumono particolare rilievo:

- l'indicazione degli elementi qualitativi di scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti, per la pianificazione comunale;

- la definizione dei contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale da prevedere nei documenti di P.G.T.;

- le indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale, se definiti come tali nei P.G.T.;

- le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni;

- il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità;

- la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola.

Il P.T.C.P. esprime quindi significativi obiettivi ed indirizzi in ordine all'evoluzione della rete commerciale nel territorio provinciale.

In linea di massima e, con attenzione alle specificità di ciascun contesto provinciale, il P.T.C.P. può provvedere:

- nell'ambito del quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo a scala provinciale (articolo 15, comma 2, lettere a) e b)):

- ad individuare le aree territoriali sovracomunali a diverso livello di dotazione di offerta commerciale di grande distribuzione (offerta matura, equilibrata, da potenziare), quelle con criticità di offerta di vicinato (in particolare nelle zone rurali o montane), i poli o gli assi commerciali esistenti da riqualificare;

- a proporre obiettivi ed elementi qualitativi di riferimento per l'attuazione delle politiche urbanistiche comunali, in particolare attinenti alle priorità di insediamento della grande distribuzione;

- nell'ambito dei contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale (articolo 15, comma 2, lettera c)):

- ad individuare gli elementi di valutazione preventiva che devono essere assicurati dalla pianificazione comunale per la localizzazione dei nuovi insediamenti di grande distribuzione, in raccordo con gli indirizzi generali del presente documento e del Programma Triennale per il Commercio;

- nell'ambito delle modalità di coordinamento intercomunale (articolo 15, comma 2, lettera h)):

- alla definizione di misure di razionalizzazione e coordinamento dello sviluppo degli insediamenti di grande distri-

buzione (e, per le aree montane, anche della media distribuzione), prevedendo anche forme compensative o finanziarie finalizzate anche all'associazionismo tra comuni;

- alla determinazione di indirizzi volti ad assicurare la compatibilità a scala sovracomunale delle previsioni di sviluppo commerciale, in particolare con riferimento alle dinamiche di evoluzione della rete distributiva e alle condizioni di accessibilità;

- nell'ambito delle indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale (articolo 15, comma 2, lettera g)):

- ad orientamenti per il raccordo con i sistemi della mobilità;

- ad elementi puntuali di carattere urbanistico ed ambientale ed eventuali modalità di compensazione per favorire l'ottimale inserimento territoriale ed ambientale di singoli insediamenti;

- nell'ambito inerente alla tutela paesaggistica:

- alla determinazione di prescrizioni ed indirizzi per l'attenta localizzazione, il corretto inserimento nel contesto e la qualità paesaggistico-ambientale dei nuovi insediamenti commerciali di grande distribuzione, al fine di assicurarne la congruenza con le caratteristiche degli ambiti interessati e con le indicazioni della pianificazione paesaggistica.

Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)

Il nuovo strumento di pianificazione comunale previsto dalla l.r. 12/2005, il Piano di Governo del Territorio, si configura come strumento articolato in tre distinte componenti (Documento di piano, Piano dei servizi, Piano delle regole) e si caratterizza per esprimere contemporaneamente una dimensione strategica che delinea un'evoluzione di sviluppo territoriale complessiva ed una dimensione operativa consistente nell'individuazione di precisi obiettivi di pianificazione (e conseguenti azioni da attuare sul territorio) da perseguire per le diverse destinazioni funzionali e per l'individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica.

In questo nuovo contesto di pianificazione comunale le problematiche relative alla distribuzione commerciale si rapportano:

- con il Documento di piano per quanto riguarda:

- la costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale (articolo 8, comma 1, lettera b)), nell'ambito del quale deve essere evidenziata la strutturazione esistente del settore commerciale;

- la definizione degli obiettivi di sviluppo comunale (articolo 8, comma 2, lettere a) e b)), dove devono essere evidenziate le esigenze di sviluppo o di riorganizzazione o di contenimento del settore commerciale;

- la determinazione delle politiche di settore (articolo 8, comma 2, lettera c)), dove particolare attenzione deve essere posta al comparto della distribuzione commerciale nelle sue varie componenti tipologiche;

- l'evidenziazione delle previsioni di carattere commerciale che presentano ricadute a scala sovracomunale (articolo 8, comma 2, lettere c) ed e)), da evidenziare specificamente;

- la valutazione ambientale e paesaggistica delle strategie e delle azioni di piano;

- con il Piano dei servizi ed il Piano delle regole per quanto riguarda:

- la necessità di integrare le politiche commerciali con le politiche più generali di miglioramento dell'insieme dei servizi e delle attrezzature di interesse generale offerte alla popolazione locale;

- la necessità di coerenzare le politiche commerciali con l'insieme delle azioni mirate alla riqualificazione dei tessuti urbani sia centrali che periferici, con particolare attenzione alle azioni di recupero degli ambiti degradati e da riconvertire a nuovi usi.

- con gli strumenti attuativi di pianificazione comunale nonché con gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, previsti dall'articolo 6 della l.r. 12/2005 per quanto riguarda:

- gli aspetti di concreto inserimento territoriale, paesaggistico ed ambientale della progettazione dei nuovi insediamenti e l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

Il Documento di piano

È importante sottolineare che la l.r. 12/2005 precisa esplicitamente che il Documento di piano deve, in coerenza con gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del territorio comunale e con le politiche da attuarsi per la mobilità, determinare le politiche di intervento per la distribuzione commerciale, evidenziando le eventuali scelte aventi rilevanza sovracomunale.

Nel Documento di piano pertanto deve essere garantita specifica attenzione al sistema commerciale locale ed in particolare a:

- la funzionalità complessiva della rete commerciale;
- la distribuzione sul territorio comunale degli esercizi commerciali e le relative potenzialità o carenze;
- la presenza e localizzazione delle diverse tipologie di vendita;
- la consistenza della rete commerciale nei nuclei di antica formazione, evidenziando l'eventuale presenza di esercizi «storici» o di aree urbane a specifica funzionalità commerciale da valorizzare.

Conseguentemente devono essere focalizzate le politiche d'intervento per il settore commerciale finalizzandole ai seguenti obiettivi generali della politica regionale per il commercio:

- forte disincentivazione all'apertura di grandi strutture di vendita mediante la creazione di superficie di vendita aggiuntiva;
- riqualificazione di parti del tessuto urbano e di situazioni di degrado, in sinergia con le politiche di altri settori economici;
- rivitalizzazione e sostegno della funzione commerciale dei centri storici e dei nuclei urbani centrali, nonché di quella dei piccoli comuni e dei comuni montani;
- corretta distribuzione urbana delle attività commerciali, in stretta coerenza con le previsioni del Piano dei servizi, così da garantire un'ideale disponibilità del servizio commerciale in tutto il territorio comunale.

Le previsioni di insediamento di attività commerciali, contenute in strumenti di pianificazione precedenti e non ancora attuate, devono essere rigorosamente valutate, ai fini di verificarne l'ammisibilità di inserimento nei nuovi P.G.T., in termini di congruità e sostenibilità rispetto agli obiettivi soprarichiamati, nonché verificate in ordine agli effetti generati sul territorio sotto il profilo commerciale, urbanistico (ivi comprese le relazioni con il sistema della viabilità), paesaggistico ed ambientale.

Analogamente eventuali nuove previsioni di carattere commerciale di rilevanza sovracomunale devono essere supportate da adeguate valutazioni condotte a scala più ampia rispetto al singolo confine comunale in relazione a:

- l'accertamento dell'ambito di gravitazione della struttura commerciale da insediare;
- la verifica della consistenza del sistema economico commerciale (esistente o previsto) nell'ambito territoriale di gravitazione così come sopra determinato;
- la necessità di valutare preventivamente le ricadute e gli impatti generati sia a scala locale che sovracomunale e sotto i vari aspetti di possibile incidenza (infrastrutturale, ambientale, paesaggistico, di dotazione dei servizi), nonché attraverso uno studio di prefattibilità che, anche ricorrendo a modelli matematici di simulazione, documenti lo stato di criticità della rete viabilistica esistente ed il grado di incidenza dell'indotto derivante dall'attuazione dell'intervento programmato;
- il riconoscimento del livello di accessibilità della localizzazione prescelta per l'intervento dal punto di vista dei servizi pubblici di trasporto;
- la verifica di coerenza con le valutazioni di sostenibilità derivanti dal contemporaneo processo, da condursi all'interno del Documento di piano, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Salvo diversa argomentata indicazione, con particolare riferimento alla dimensione del comune ed alla superficie di vendita prevista, anche secondo quanto nel seguito indicato, si riscontra che gli insediamenti di grandi strutture di vendita producono effetti su un ambito territoriale di norma più esteso di quello comunale e come tali devono essere oggetto di classificazione come insediamenti di portata sovracomunale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e dell'articolo 15, comma 2, lettera g), della l.r. 12/2005.

È importante sottolineare che qualora le scelte di pianificazione comunale comportino la possibilità di realizzare interventi

commerciali a rilevanza sovracomunale, questi ultimi debbono trovare negli elaborati del Documento di piano adeguata evidenza attraverso la specifica individuazione cartografica di riferimento e la descrizione particolareggiata delle destinazioni funzionali previste.

Si ribadisce inoltre che la previsione di grandi strutture di vendita deve essere sottoposta all'approvazione di piano attuativo comunale coerente con gli obiettivi quantitativi di sviluppo e con le politiche indicate nel Documento di piano.

Si raccomanda altresì un'attenta valutazione della necessità di assoggettare a pianificazione attuativa la realizzazione di medie strutture di vendita, in particolare nei comuni di minore consistenza demografica.

Per gli interventi interessanti ambiti di trasformazione urbanistica indicati nel Documento di piano tale assoggettamento risulta peraltro sempre obbligatorio (articolo 12 l.r. 12/2005).

Risulta importante che, al momento della definizione delle nuove scelte urbanistiche, si valuti adeguatamente l'insieme degli effetti generati dagli esercizi con superficie di vendita di maggiore estensione rispetto alle diverse componenti commerciali, urbanistico-infrastrutturale ed ambientale, accertando così, in via preliminare, la loro congruenza generale rispetto agli obiettivi di corretto sviluppo degli insediamenti richiamati in questo documento.

Il Piano dei servizi e il Piano delle regole

È importante sottolineare la stretta attinenza tra le scelte urbanistiche relative alla programmazione del settore commerciale e il Piano dei servizi, essendo quest'ultimo uno strumento improntato anche a criteri di sovracomunalità, che può quindi costituire momento di preventiva definizione di indirizzi concordati anche con i comuni limitrofi.

Il Piano dei servizi rappresenta lo strumento atto a promuovere una corretta integrazione delle funzioni commerciali con i servizi pubblici di interesse generale per la comunità; può definire infatti scelte idonee a valorizzare il comparto, quali:

- l'integrazione con i servizi per il tempo libero, rispondendo all'esigenza di fornire attrezzature che coniughino shopping e svago, sia all'interno delle città che in luoghi esterni opportunamente dedicati;
- il coordinamento con la realizzazione di parcheggi, aree di sosta e di interscambio;
- l'integrazione con programmi comunali e sovracomunali di ricostruzione di connessioni verdi e di reti ciclo-pedonali;
- l'eventuale raccordo con l'attivazione di servizi culturali o ricreativi nei centri urbani;
- l'interazione con le previsioni del Piano Urbano del Traffico e del Programma triennale delle opere pubbliche;
- la promozione della partecipazione delle associazioni del commercio nella realizzazione esecutiva, gestionale e finanziaria dei servizi di qualificazione dell'offerta commerciale locale.

Nel Piano dei servizi particolare attenzione deve essere dedicata, nei centri storici, all'allocazione di attività ed iniziative che funzionino anche da elemento di attrazione e quindi potenziamento degli esercizi commerciali di vicinato e di media-piccola distribuzione che usualmente si collocano in tali ambiti, di cui si deve riconoscere e valorizzare il ruolo di coadiuvante essenziale nella conservazione di elementi di qualità della vita dei centri cittadini.

Tale attenzione può estrinsecarsi, oltre che in specifiche modalità di articolazione del comparto del commercio nei centri storici (si pensi all'esperienza dei c.d. «centri commerciali di vicinato», già positivamente percorsa), altresì con scelte mirate della politica dei servizi, come, ad esempio, una funzionale allocazione (in numero e posizione) dei parcheggi, perseguendo, tramite il contestuale raccordo con il trasporto pubblico, l'obiettivo di disincentivare l'uso degli autoveicoli privati.

Non si deve, inoltre, ignorare che, in certe condizioni (frazioni o piccoli comuni in posizioni isolate, prevalenza di popolazione anziana, ecc.) la salvaguardia dell'esistenza di esercizi di vicinato di minima necessità (quali l'edicola, la farmacia, il panificio, ecc.), che siano accessibili senza l'uso di autoveicoli privati, costituiscono di per sé un servizio essenziale, di cui si ravvisa una crescente perdita, e che di contro deve essere garantito, anche con funzionali forme di collaborazione attiva con gli operatori del settore e le loro rappresentanze associative. Tale azione va spesso evidentemente intrapresa in una logica di cooperazione a scala sovracomunale.

Si evidenzia che la presenza della grande distribuzione e dei grandi centri commerciali può costituire, per flusso di utenti per motivi di lavoro e per la fruizione del servizio commerciale stesso, un significativo fattore di individuazione del comune con caratteristiche di polo attrattore nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della l.r. 12/2005, con la conseguente necessaria dotazione comunale di servizi di interesse sovracomunale per il soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione.

Il Piano delle regole si connota come lo strumento di promozione della qualità urbana e territoriale e, in particolare rappresenta lo strumento attraverso cui si può assicurare l'integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato.

È quindi all'interno del Piano delle regole che deve essere ricercato il corretto dimensionamento e posizionamento delle attività commerciali in rapporto all'assetto urbano consolidato, considerandole come una risorsa importante a disposizione della pianificazione ai fini del raggiungimento di obiettivi generali di qualificazione di parti di città e di tessuto urbano, di risanamento e rivitalizzazione dei centri storici, di recupero e integrazione urbana di ambiti degradati, compromessi o abbandonati.

Il Piano delle regole detaglierà pertanto le caratteristiche degli interventi commerciali consentiti per le diverse situazioni urbane presenti nell'ambito comunale: centri di antica formazione ed aree urbane centrali, aree periurbane o periferiche, aree extraurbane di interesse sovracomunale, normando puntualmente le modalità di inserimento di tali strutture nel contesto territoriale, avendo particolare attenzione a:

- la disciplina dell'assetto morfologico in rapporto alle caratteristiche funzionali, insediative, paesistiche ed ambientali e le potenzialità di riorganizzazione urbanistica locale conseguenti all'insediamento dell'attività commerciale;
- la specificazione delle categorie commerciali non ammissibili in determinati contesti;
- la prescrizione di parametri qualitativo-prestazionali riguardanti materiali, tecnologie, elementi costruttivi finalizzati ad assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficacia energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali;
- l'incentivazione delle attività commerciali di vicinato.

Nello specifico provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 14/1999, che la Giunta regionale, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, dovrà predisporre, si provvederà in particolare alla definizione di specifici criteri per la valorizzazione e qualificazione commerciale degli insediamenti urbani.

Gli strumenti di programmazione negoziata

Gli strumenti di programmazione negoziata (Programmi Integrati di Intervento, Accordi di Programma, ecc.) previsti dalla legislazione della Regione Lombardia hanno introdotto una nuova modalità di operare sul territorio, con l'intento di rispondere alle esigenze di flessibilità e dinamicità del mercato, ma anche di diffondere una nuova cultura della partecipazione al processo di formazione dei progetti. Significativo è a questo proposito il fatto che grandi trasformazioni territoriali, con presenza di attività commerciali, siano avvenute negli ultimi anni, proprio attraverso il metodo della programmazione negoziata, soprattutto con riferimento a vasti comparti industriali dismessi, sui quali si sono riallocate iniziative di eccellenza architettonica, accompagnate da importanti opere pubbliche.

In particolare il nuovo modello di organizzazione spaziale degli insediamenti della grande distribuzione, presenta significative relazioni con il ruolo che strumenti di programmazione negoziata (Programmi Integrati di Intervento e Accordi di Programma) possono svolgere nella concertazione tra gli enti territoriali e gli operatori privati.

L'azione dei singoli comuni deve essere responsabilmente esercitata con l'applicazione di idonee modalità di valutazione del contesto urbanistico locale e, di norma, anche intercomunale prestando massima attenzione a:

- la congruità dell'insediamento commerciale con le caratteristiche urbanistiche e socio-demografiche generali del comune e del suo contesto territoriale più ampio;
- le caratteristiche di accessibilità e di funzionalità dell'ambito urbano interessato dall'insediamento e le potenzialità di qualificazione locale generate dalla localizzazione di nuovi servizi commerciali;

- il riutilizzo di aree degradate o comunque già interessate da precedenti trasformazioni urbanistiche, evitando in assoluto nuovo consumo di suolo, valutando come consumo di territorio anche gli effetti di sconfinamento, separazione, interclusione di aree derivanti dalla localizzazione dell'insediamento e dalle infrastrutture relative, ma anche il riutilizzo di aree in cui i valori di concentrazione per l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee superino quelli limite accettabili, così come stabiliti dalla normativa ambientale vigente;

- la presenza di funzioni diverse da quella commerciale con la creazione di servizi commerciali polifunzionali, privilegiando destinazioni d'uso quali funzioni di servizio pubbliche e private, attrezzature collettive;

- l'equilibrato rapporto tra le reti viarie e l'insediamento commerciale, favorendo soluzioni che risolvano situazioni di criticità pregressa e garantiscano livelli di accessibilità pubblica;

- l'inserimento del manufatto nel contesto territoriale e paesaggistico-ambientale, non limitando la valutazione alla struttura edilizia in sé, ma ricercando soluzioni di qualità urbana di micro contesto;

- la possibilità di articolazione tipologica delle attività di vendita quale fattore di diversificazione dell'offerta commerciale e di miglioramento complessivo della qualità urbana.

Si richiamano infine, per quanto applicabili, gli indirizzi generali contenuti nel successivo paragrafo.

2) INDIRIZZI ORIENTATIVI GENERALI PER LE POLITICHE COMMERCIALI LOCALI

I Piani di Governo del Territorio devono elaborare le strategie, le azioni e le nuove previsioni urbanistiche relative al settore commerciale in coerenza con i contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale nonché con gli indirizzi generali indicati nel presente documento.

Ai fini della definizione delle politiche urbanistiche e territoriali, nei nuovi Documenti di piano devono inoltre essere assunti gli indirizzi generali di seguito richiamati.

- **La congruenza delle previsioni con il livello di gerarchia urbana che contraddistingue il comune.** Le nuove previsioni devono avere uno stretto raccordo con le dimensioni demografiche locali e la capacità di attrazione del bacino d'utenza: vale a dire che la dimensione delle strutture di vendita programmate deve essere supportata/giustificata da una valutazione di congruità rispetto al ruolo ricoperto dal comune nell'armatura urbana che caratterizza il contesto territoriale di appartenenza del comune stesso, anche in riferimento all'insieme di comuni compresi nel bacino di utenza della nuova struttura commerciale (ruolo che deve essere verificato dal punto di vista della popolazione residente, dei flussi di pendolarità esistenti, di eventuali flussi turistici, della presenza di servizi connotati da lungo o medio raggio di attrattività, ecc.).

Si riconosce un preciso orientamento regionale nel disincentivare la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita nei piccoli comuni privi di capacità di attrazione sovracomunale e, in ogni caso, nuove localizzazioni dovranno essere verificate in coerenza con eventuali indicazioni contenute in atti di programmazione sovraordinata, nonché valutate preliminarmente in termini di compatibilità urbanistica, territoriale ed infrastrutturale.

- **La salvaguardia dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive.** Come previsto nel capitolo 3 del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale, la determinazione delle politiche commerciali non solo dal punto di vista quantitativo ma anche da quello delle diverse tipologie di vendita deve porre particolare attenzione alla qualificazione del complessivo sistema commerciale locale, promuovendo la qualità dei servizi in relazione alla funzionalità della rete commerciale e alla idonea distribuzione sul territorio; disincentivando lo sviluppo disarticolato della grande distribuzione qualora si configuri come fattore di squilibrio tra le diverse forme distributive sul territorio e causa di fenomeni di desertificazione commerciale.

Deve viceversa essere incentivata l'attività commerciale di vicinato, eminentemente nei centri storici e nelle aree densamente abitate, come elemento qualitativo di riqualificazione e rivitalizzazione di questi luoghi, contribuendo ad un auspicabile processo di riappropriazione delle aree centrali da parte della popolazione come luoghi di elevata vivibilità e di aggregazione sociale.

In questo senso la nuova previsione di grandi strutture di vendita deve essere verificata in rapporto alla dotazione della rete

distributiva nel bacino di gravitazione interessato, all'esistenza di situazioni di squilibrio dal lato della domanda di strutture commerciali, all'impatto sulla media e piccola distribuzione a livello locale.

Si ritiene necessario che le nuove previsioni di grandi strutture di vendita debbano generare condizioni di miglioramento nell'integrazione col tessuto commerciale esistente anche attraverso:

- l'adozione di meccanismi di sostegno/incentivo economico agli esercizi di prossimità nei centri storici od in ambiti periferici densamente abitati e sottodimensionati dal punto di vista delle strutture commerciali, prevedendo un concorso delle grandi strutture di vendita alla realizzazione di piani e programmi per lo sviluppo delle piccole imprese commerciali;

- il ricorso a procedure di concertazione sovracomunale, valutando l'opportunità di assicurare la realizzazione di opere di urbanizzazione, finalizzate a garantire una adeguata infrastrutturazione territoriale.

Ai fini della corretta individuazione delle aree idonee ad ospitare insediamenti di carattere commerciale (e delle relative tipologie di vendita) si ritiene inoltre necessario verificarne la rispondenza rispetto ad ulteriori indirizzi di politica territoriale regionale.

- **La minimizzazione del consumo di suolo.** La localizzazione di previsioni commerciali da parte dei P.G.T. deve essere preferibilmente ricercata all'interno di situazioni di completamento o di sostituzione di tessuti insediativi esistenti, qualora non causino un insostenibile incremento del carico insediativi esistenti. Al fine di assicurare la riorganizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato devono essere garantite condizioni di accessibilità e di rapporti con il contesto territoriale circostante compatibili.

- **La compatibilità ambientale.** La localizzazione di nuove previsioni deve essere oggetto di valutazione di coerenza alla luce degli indirizzi e delle norme di riferimento contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, delle previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici contenute nei P.T.C.P., nonché, e soprattutto, alla luce delle indagini di dettaglio contenute nel quadro conoscitivo del P.G.T.

Al P.G.T. viene assegnato il compito precipuo di individuare le strategie ambientali e paesaggistiche da attivare sul territorio comunale, tenendo conto delle peculiarità dello stesso e dei processi di sviluppo da governare da cui ne consegue la definizione dei principali obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica da perseguire, delle azioni da promuovere e degli strumenti più idonei per metterle in atto.

Il rapporto tra il nuovo insediamento ed il contesto circostante deve pertanto essere attentamente considerato non solo al fine di dimostrare la non compromissione con ambiti tutelati o con la presenza di elementi storici, artistici, culturali, ambientali od ecologici da salvaguardare, ma anche al fine di assicurare una qualità progettuale elevata che operi nella ricerca di un rapporto chiaro e rispettoso dei caratteri formali, costruttivi e materici del contesto, al fine di garantire l'ottimale inserimento ambientale, minimizzando l'alterazione dell'equilibrio territoriale complessivo.

Vanno in tal senso considerati in fase progettuale sia gli aspetti compositivo-architettonici dei manufatti edilizi, sia la corretta localizzazione della cartellonistica pubblicitaria e delle insegne, l'organizzazione degli spazi aperti e con essa il trattamento delle superfici a verde, la scelta delle essenze, gli accessi stradali e le aree a parcheggio. Sono tendenzialmente da escludere soluzioni che prevedano la realizzazione di parcheggi esclusivamente a raso, orientandosi preferibilmente verso proposte integrate che recuperino parte dei posti auto all'interno del complesso architettonico con l'attenta integrazione di autosilo o l'utilizzo delle coperture o di piani interrati.

La corretta localizzazione del nuovo insediamento deve essere attentamente valutata infine sotto il profilo dei possibili impatti negativi generati sul contesto territoriale limitrofo in termini di inquinamento acustico, atmosferico e di gestione dei rifiuti.

- **L'adeguatezza del livello di accessibilità e di dotazione di servizi.** La localizzazione di nuove previsioni nei P.G.T. deve essere supportata da dimostrazione relativa all'adeguato grado di accessibilità dell'area prescelta, in considerazione della strettissima interdipendenza tra strutture commerciali ed effetti indotti generanti criticità sul sistema della mobilità con conseguenti fenomeni di congestione della rete e di aggravamento dei

tassi di inquinamento atmosferico. Il grado di accessibilità deve essere valutato non solo sotto l'aspetto del mezzo di trasporto privato ma anche, e soprattutto, di quello pubblico in rapporto al modello insediativo circostante ed al bacino di gravitazione cui fa riferimento l'insediamento in questione. Analogamente deve essere valutata la congrua dotazione di servizi accessori indispensabili per l'ottimale attivazione, funzionalità e fruizione della struttura commerciale (in primo luogo la dotazione di parcheggi, ma anche ulteriori attrezzature di interesse pubblico e privato).

- **La conservazione degli esercizi e delle aree commerciali storiche.** Il P.G.T., con adeguate disposizioni nell'ambito del documento di piano e del piano delle regole, individua specifiche misure per la tutela e la conservazione degli esercizi commerciali di più antico insediamento ovvero riconosciuti come di rilievo storico in base alla vigente normativa regionale, nonché le aree commerciali di peculiare interesse sotto il profilo dell'identità urbanistica del tessuto commerciale comunale.

A tale scopo viene prevista la conservazione della destinazione urbanistica esistente e delle caratteristiche architettoniche degli immobili interessati e la qualificazione degli spazi pubblici limitrofi.

(BUR2007015)

D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/353

(1.3.3)

Parere del Consiglio regionale avente ad oggetto «Richiesta del Comune di Roncello (MI) di adesione alla Provincia di Monza e Brianza», ai sensi dell'art. 133, primo comma, della Costituzione e dell'art. 21 della l.r. 15 dicembre 2006, n. 29

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 133, primo comma, della Costituzione che stabilisce quanto segue: «Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa Regione»;

Visto l'art. 21 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce i criteri e gli indirizzi da osservare nella revisione delle circoscrizioni provinciali e nell'istituzione di nuove province;

Vista la l.r. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

Vista la d.g.r. n. 3567 del 22 novembre 2006 con la quale viene trasmessa al Consiglio regionale la richiesta del Comune di Roncello (MI) di adesione alla Provincia di Monza e Brianza, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 22 giugno 2006;

Udita la relazione della II Commissione consiliare «Affari Istituzionali»,

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133, primo comma della Costituzione, in ordine alla richiesta del Comune di Roncello (MI) di adesione alla Provincia di Monza e Brianza, adottata con l'allegata deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 22 giugno 2006;

2) di disporre l'immediata trasmissione della presente deliberazione, corredata della deliberazione del Comune di Roncello (MI), ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

COMUNE DI RONCELLO – D.c.c. n. 27 del 22 giugno 2006

OGGETTO: Adesione circoscrizione Monza e Brianza

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 133 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Richiamata la l.r. n. 15 del 24 maggio 1993 «Norme sulla promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province, artt. 2 e 3;

Vista la legge n. 146 dell'11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza;

Visto il Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, ex legge 146/2004;

Ritenuto di precisare con apposito atto l'intento del Consiglio comunale, in merito all'adesione alla Provincia di Monza e Brianza;

Dato atto che trattandosi di atto politico il presente provvedimento non necessita del parere di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/00;

Presenti n. 13 Consiglieri, dopo l'ingresso in aula del Consigliere Miglioli Stefano;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (Calloni E., Missaglia O., Magni Massimo), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

– di aderire alla circoscrizione provinciale di Monza e Brianza;

– di inoltrare la presente delibera, con comunicazione formale del sindaco di richiesta di passaggio dalla circoscrizione Provinciale di Milano alla circoscrizione provinciale di Monza e Brianza, al Presidente della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 24 maggio 1993, n. 15;

– di inoltrare, altresì, copia della presente deliberazione, con comunicazione ufficiale del sindaco, all'Assessore Provinciale per l'attuazione della Provincia di Monza e Brianza signor Luigi Ponti, nonché al Commissario Governativo signor Luigi Piscopo.

Il sindaco: Stefano Monzani
Il segretario comunale supplente:
Massimo Blasco

(BUR2007016)

D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/356

(1.8.0)

Nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia, in sostituzione di dimissionario

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla l.r. 22 luglio 2002, n. 14 e dalla l.r. 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Richiamate:

• la d.g.r. n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

• la d.g.r. n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria del 2 gennaio 2003, n. 1»;

• la d.g.r. n. 7/12275 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia»;

Vista la d.c.r. n. 736 del 4 marzo 2003 «Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia» con la quale sono stati nominati i signori:

- Isacchini Emidio Ettore (in qualità di Presidente);
- Della Torre Corrado;
- Gambaretti Augusto;
- Ligasacchi Vanni;
- Faini Marco (a garanzia delle minoranze);

Visto il conseguente decreto del Presidente Regione Lombardia n. 7/3975 del 10 marzo 2003 «Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia»;

Preso atto della nota del 12 ottobre 2006, pervenuta al Consiglio regionale il 16 ottobre 2006, con la quale il signor Marco Faini comunica le proprie dimissioni dalla carica di membro del predetto Consiglio di Amministrazione, a far tempo dal 12 ottobre 2006;

Considerato che il Consiglio regionale deve procedere alla sostituzione del dimissionario nel consesso di che trattasi;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 – Serie Ordinaria del 18 dicembre 2006;

Vista la d.g.r. n. 8/4044 del 2 febbraio 2007 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di un componente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia, in sostituzione di dimissionario»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 7 febbraio 2007;

Vista la d.g.r. n. 8/4163 del 21 febbraio 2007 «Proposta di nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia, in sostituzione di dimissionario» con la quale si propone il signor Marco Lombardi;

Verificato che la nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia in sostituzione di dimissionario, è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dagli artt. 9 e 20 della l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Brescia, a garanzia delle minoranze, il signor Marco Lombardi, nato a Brescia il 22 aprile 1950, in sostituzione del sig. Marco Faini, dimissionario.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007017)

Com.r. 29 marzo 2007 - n. 41

(1.8.0)

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale deve procedere alla nomina di **un esperto**, in sostituzione di dimissionario, nella

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI DI MILANO

Requisiti specifici: oltre ai requisiti professionali previsti dall'art. 5 della l.r. n. 14/95, i candidati devono possedere qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e, in particolare, nelle discipline attinenti al settore ambientale, paesaggistico, della geografia umana e della storia dell'arte.

Scadenza presentazione candidature: giovedì 19 aprile 2007.

Le proposte di candidatura vanno presentate al **Presidente della Giunta regionale** – via F. Filzi, 22 – 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e colleghi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori inte-

ressati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio;
- c) rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- d) disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- e) inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;
- f) insussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95.

Dovrà inoltre essere allegato il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti.

La mancanza di una delle dichiarazioni sopraelencate o della documentazione prevista (*curriculum* datato e sottoscritto) comporterà l'esclusione della proposta di candidatura.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) sopraspecificate) disponibili presso il Servizio per l'Ufficio di Presidenza e per le *Authority* del Consiglio regionale – Unità Operativa Nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – tel. 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: concorsi, bandi e nomine) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il presidente:
Ettore Adalberto Albertoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2007018)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4279

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 (l.r. 34/78, art. 49 comma 7, art. 49 comma 3, art. 40 comma 3, l.r. 35/97 art. 27 comma 12) relative alle dd.cc.: Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione, Programmazione Integrata, Affari Istituzionali e Legislativo e alle dd.gg.: Presidenza, Casa e OO.PP., Industria PMI e Cooperazione, Territorio e Urbanistica, Reti e Servizi di Pubblica Utilità, Infrastrutture e Mobilità, Agricoltura, Sanità. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, Istruzione, Formazione e Lavoro – 2° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Visto l'art. 27 comma 12 della l.r. 35/97 che autorizza la Giunta regionale a provvedere con deliberazione alle variazioni di bilancio per prelevare somme dai capitoli 7.4.0.3.253.4478 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» e 7.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti

o direttive dell'Unione Europea» per la partecipazione finanziaria della Regione agli interventi previsti da programmi o progetti cofinanziati dall'Unione Europea;

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Visto l'art. 40, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo dal fondo di riserva per far fronte a spese impreviste;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 26 luglio 2006 n. VIII/188 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2007-2009», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento:

Codice	Asse d'intervento
1.3.7	Sviluppo del sistema integrato di analisi e conoscenze per il governo regionale
3.3.1	Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo
3.3.2	Sistema cooperativo
3.7.2	Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
4.1.1	Rischio idrogeologico e sismico
5.1.5	Ricerca, innovazione e risorse umane
5.3.3	Sostegno alle famiglie
6.2.1	Servizio Ferroviario Regionale
6.4.6	Risorse idriche
6.5.1	Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa
6.5.2	Pianificazione territoriale e difesa suolo
6.5.6	Territorio montano e piccoli comuni

Vista la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/3907 del 27 dicembre 2006 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico».

• Funzioni conferite in materia di OO.PP.

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare il capo V – Opere Pubbliche;

Visto il d.p.c.m. 14 dicembre 2000 «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche»;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGEP – Ufficio X – n. 0147842 dell'8 novembre 2006 che autorizza l'impegno e il pagamento di € 39.126.257,76 relativi al finanziamento delle spese di intervento derivanti dal conferimento delle funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno 2006, ed eroga la somma di € 3.202.276,03 alla Regione Lombardia;

Vista la nota contabile emessa dalla Banca d'Italia in data 21 novembre 2006 per un importo di € 3.202.276,03;

Vista la nota prot. n. Z1.2007.0002670 del 6 febbraio 2007 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica che richiede la variazione di bilancio per il trasferimento delle risorse di cui sopra per complessivi € 3.202.276,03.

• Assegnazione osservatorio lavori pubblici

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4 che istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che si avvale dell'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici, e l'art. 5, comma 7-bis nel quale si prevede che l'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

Vista la d.g.r. n. 6/43774 del 18 giugno 1999 istitutiva della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

Vista la nota prot. n. 57178/06/OSS del 21 dicembre 2006 dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che comunica l'avvenuta erogazione del saldo contabile per gli anni 2003 e 2004 per le spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i lavori pubblici;

Visti:

– l'ordinativo n. 1923 del 13 dicembre 2006 che trasferisce la somma di € 179.478,01 sul c/c della Regione Lombardia relativi all'Osservatorio regionale per i lavori pubblici;

– l'ordinativo n. 1924 del 13 dicembre 2006 che trasferisce la somma di € 97.302,48 sul c/c della Regione Lombardia relativi all'Osservatorio regionale per i lavori pubblici;

Vista la nota prot. n. U1.2007.001596 del 25 gennaio 2007 della Direzione Generale Casa e Opere pubbliche che richiede la variazione di bilancio relativa all'assegnazione di cui sopra.

• Incentivi alle imprese

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese – del 27 novembre 2006 con il quale viene liquidato alle Regioni un importo totale di € 54.227.974,38 relativo a residui 1999 per gli interventi di cui alla legge 317/91, di cui € 10.026.210,19 per la Regione Lombardia;

Vista la contabile emessa dalla Banca d'Italia relativa all'erogazione statale di € 10.026.210,19 del 13 dicembre 2006;

Vista la nota prot. n. R1.2007.0001198 dell'1 febbraio 2007 della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione con la quale si chiede la variazione di bilancio per € 10.026.210,19.

• Fondo Foncooper

Visto il titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione ed in particolare l'art. 1 che istituisce un Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper;

Visto l'art. 19 del d.lgs. 112/98 che riguarda la delega alle regioni delle funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria ed in particolare il comma 12 come modificato ed integrato dall'art. 2 comma 1, lett. b del d.lgs. 443/99 che dispone che le regioni subentrino all'amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega di funzioni disposte dal d.lgs. 112/98, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

Visto l'atto aggiuntivo del 20 marzo 2002 tra Regione Lombardia e Coopercredito s.p.a. (ora Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.) per la gestione degli interventi agevolati previsti dalla l. 49/85 sul Fondo Foncooper;

Vista la l.r. 4 novembre 2005, n. 16 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio 2005/2007» con cui all'art. 1 comma 11 è stato previsto che il Foncooper venga gestito direttamente dalla Regione;

Vista la Convenzione con Finlombarda del 5 novembre 2005 con cui la gestione del suddetto Fondo è stata trasferita dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. alla società finanziaria regionale;

Visti i bonifici del 28 dicembre 2006 della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., dai quali si evincono gli importi relativi ai rientri di € 392.300,85 e di € 1.387.693,31 sul fondo Foncooper alla data del 30 giugno 2006;

Viste le note prot. R1.2007.0000965 del 29 gennaio 2007 e prot. n. R1.2007.0001387 del 7 febbraio 2007 della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione con le quali si chiede lo stanziamento

in bilancio per un totale di € 1.779.994,16 relativo alle risorse che attengono ai rientri del fondo alla data del 30 giugno 2006.

• Conti pubblici territoriali

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)» che reca in tabella D un'autorizzazione di spesa complessivamente pari a 2.796.009 milioni di euro, nel triennio 2002/2004, a titolo di rifinanziamento della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Vista la delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002, che ha ripartito le risorse di cui al punto precedente destinando l'importo di 10.330 milioni di euro alla costituzione di un Fondo di Premialità, da attribuire alle Regioni ed alle Province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» (CPT), secondo appositi criteri concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'allegato 1 della delibera sopra richiamata che ha definito i criteri ed i meccanismi di riparto delle risorse e di attribuzione del Fondo di premialità, prevedendo che l'erogazione del detto fondo sia articolata in due fasi distinte e che il CIPE assegni, rispettivamente al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2005, le due tranches pari ciascuna al 50% della dotazione di risorse attribuita a favore di ciascuna amministrazione regionale che, al termine di ogni fase, rispetti i criteri previsti;

Vista la delibera CIPE n. 6 del 22 marzo 2006, che, a fronte della riserva premiale relativa alla fase 2 del progetto di consolidamento dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali», ha assegnato la somma di € 4.859.200,00 attribuendo alla Regione Lombardia l'importo di € 486.490,00;

Vista la quietanza del 18 dicembre 2006 della tesoreria Provinciale dello Stato per l'accredito di € 486.490,00 relativa alla quota premiale di cui alla delibera CIPE n. 6/2006;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esplicitato, di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 la necessaria variazione al capitolo di entrata 6814 e al relativo capitolo di spesa connesso 6543, per un importo complessivo pari a € 486.490,00.

• Trasferimenti statali per la gestione del demanio idrico

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge Finanziaria 2004»;

Visto l'art. 4, comma 38 della legge 350/2004, le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso d.lgs.;

Visto l'art. 4, comma 39 e 40 della legge 350/2004, che a copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 38, viene assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, che successivamente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verrà ripartito fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 23 novembre 2006 n. 3124/QdV/DI/G/sp con il quale sono stati autorizzati e trasferiti a favore della Regione Lombardia rispettivamente per l'annualità 2004 e 2005 € 650.123,17 e € 610.733,13 per la gestione del demanio idrico ai sensi del sopracitato art. 4, comma 38 della legge 350/2003;

Vista la richiesta del 30 gennaio 2007, Q1.2007.0002555 da parte della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile di istituzione del capitolo di entrata per l'introito dei trasferimenti statali destinati alla gestione del demanio idrico ai sensi dell'art. 4 comma 38 della legge 350/2004 ed il corrispondente capitolo di spesa alla UPB 6.4.6.2.146 Obiettivo Operativo 6.4.6.2 per un importo complessivo pari a € 1.260.856,30.

• Trasferimenti statali IVA su contratti di servizio

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione»;

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 59/97;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante interventi nel settore dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, delle Finanze e dei Trasporti e della Navigazione, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale sono state individuate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali in favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico;

Visto il decreto 160309 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'1 dicembre 2006, che autorizza l'impegno ed il pagamento dell'importo complessivo di € 965.696,64 in favore delle regioni, secondo gli importi accanto a ciascuna indicati alla col. 11 dell'allegato prospetto, quale acconto della prima rata spettante per l'anno 2006, per le finalità previste dall'art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, ed in particolare alla Regione Lombardia l'importo di € 139.023,44;

Visto il decreto 159774 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'1 dicembre 2006, che autorizza l'impegno ed il pagamento dell'importo complessivo di € 21.723.343,36 in favore delle regioni, secondo gli importi accanto a ciascuna indicati alla col. 10 dell'allegata tabella, a titolo di saldo del contributo spettante per l'anno 2005, per le finalità previste dall'art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, ed in particolare alla Regione Lombardia l'importo di € 150.396,79;

Viste le quietanze della Banca d'Italia rispettivamente dell'11 dicembre 2006 di € 139.023,44 e del 20 dicembre 2006 di € 150.396,79;

Vista la nota, prot. n. S1.2007.2299 del 31 gennaio 2007 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità con la quale si chiede apposita variazione di bilancio pari a complessivi € 289.420,23.

• Cofinanziamento progetto ASPIRE

Visto il Grant Agreement EIE/06/027/SI2.439975 relativo al progetto ASPIRE «Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe» ed in particolare l'art. 1 che stabilisce il costo complessivo del progetto in € 1.584.160,00 ed il contributo dell'Intelligent Energy Executive Agency in € 792.080,00;

Vista la d.g.r. 3909 del 27 dicembre 2006 avente ad oggetto «Schema di convenzione con la C.M. di Scalve per la partecipazione in qualità di partner con beneficiario al progetto ASPIRE "Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe" che approva la partecipazione al progetto proposta da Comunità Montana di Scalve in qualità di partner co-beneficiario e stabilisce il contributo regionale in € 100.000,00 da imputare al capitolo 7.4.0.2.249.4845 "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea"» così ripartita:

- € 40.000,00 per l'anno 2007,
- € 40.000,00 per l'anno 2008,
- € 20.000,00 per l'anno 2009;

Vista la nota della Direzione Generale Agricoltura prot. M1.2007.0001370 del 17 gennaio 2007 con la quale si richiede l'istituzione di un apposito capitolo di spesa per il cofinanziamento regionale al progetto ASPIRE con prelievo dal Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea;

Considerato che la Direzione Generale competente ha comunicato che le risorse sono da attribuire all'obiettivo operativo 3.7.2.2 collegato all'asse d'intervento 3.7.2 di cui all'UPB 3.7.2.2.29 «Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore».

• Interventi nelle aree sottoutilizzate

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208 concernente l'attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi in aree depresse;

Visto l'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 di definizione delle «aree depresse», ora «sottoutilizzate» ai sensi della legge n. 289/2002;

Vista la deliberazione CIPE 9 maggio 2003, n. 17 «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art. 61)», che prevede, fra l'altro, risorse a favore della Regione Lombardia da attivare mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro con il Ministero dell'Economia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2004 n. 7/16864 «Approvazione della graduatoria di merito dei progetti presentati per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei comuni lombardi situati in aree sottoutilizzate ai fini dell'assegnazione di una quota delle risorse di cui alla deliberazione CIPE 9 maggio 2003, n. 17»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) e, in particolare l'art. 4, comma 128 che, oltre alla destinazione di 8.061 milioni di euro per il triennio 2004/2006 (Tab. D), attribuisce un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro al Fondo di cui all'art. 61 della legge finanziaria 2003, per l'anno 2007;

Vista la deliberazione CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)»;

Ravvisata l'opportunità di destinare ulteriori risorse alla realizzazione di progetti ed interventi presentati per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei comuni lombardi situati in aree sottoutilizzate;

Considerato che, al fine di poter utilizzare le risorse assegnate, gli interventi selezionati devono essere inseriti in un Accordo di Programma quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale» stipulato da Regione Lombardia e Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2005, n. 1499 «Schema di II Atto integrativo di programma quadro "Infrastrutture per lo sviluppo locale" tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze», che si avvale quale finanziamento statale, delle risorse assegnate alla Lombardia ex delibera CIPE n. 20/2004 – quota E. 3 per un ammontare di € 1.566.146,90;

Vista la richiesta del 13 febbraio 2007, Q1.2007.0003712 e comunicazioni del 20 febbraio 2007, da parte della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile di variazione al bilancio 2007 con istituzione del capitolo di entrata ed il corrispondente capitolo di spesa alla UPB 6.4.6.3.149 Obiettivo Operativo 6.4.6.8;

Ritenuto quindi di destinare parte delle risorse assegnate alla Regione Lombardia dalla succitata deliberazione CIPE 20/2004 (quota E. 3 per le regioni del Centro Nord) al finanziamento dei progetti, già ricompresi nella graduatoria approvata con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 7/16864 del 26 marzo 2004, per un ammontare di € 1.566.146,90.

• Fondo nazionale per la montagna riparto anno 2005

Vista la legge n. 97 del 31 gennaio 1994 «Nuove disposizioni per le zone montane», ed in particolare l'art. 2 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome;

Vista la delibera CIPE del 17 novembre 2006, n. 142 con la quale sono stati approvati i criteri di riparto e ripartizione tra le Regioni e le Province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2005 per una somma complessiva di € 31.000.000,00, di cui a favore della Regione Lombardia di una quota pari a € 1.965.400,00;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esplicitato, di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 la necessaria variazione al capitolo di entrata 4352 e al relativo capitolo di spesa connesso 4353, per un importo complessivo pari a € 1.965.400,00.

• Fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» ed in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria

2006) che attribuisce al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione la dotazione di € 310.266.000,00;

Visto il d.m. del 10 novembre 2006 del Ministero delle Infrastrutture che ripartisce la somma complessiva di € 310.660.000,00 del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per il 2006 tra le Regioni e Province autonome ed assegna alla Regione Lombardia la somma di € 51.396.212,47;

Vista la nota prot. n. U1.2007.0003187 del 21 febbraio 2007 della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche con la quale si richiede di iscrivere nel bilancio regionale l'assegnazione statale di cui sopra per l'importo complessivo.

• **Programmi di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 502/92**

Visto l'art. 12 comma 2 lett. b) del d.lgs. 502/92, successive modifiche ed integrazioni, che dispone di riservare una quota pari all'1% del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento, tra l'altro, di «iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo»;

Vista la d.g.r. 2112 del 15 marzo 2006 «Programmi di ricerca sanitaria finalizzata (bando ministeriale anno 2005) in attuazione degli articoli 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: schemi di convenzione con il Ministero della Salute»;

Viste le sottoelencate convenzioni sottoscritte in data 3 maggio 2006 tra il Ministero della Salute – Direzione Generale della ricerca scientifica e tecnologica – e la Regione Lombardia:

– Convenzione 22, Progetto «L'individuazione e il trattamento precoce delle psicosi: esiti clinici e implicazioni economiche per i Servizi di Salute Mentale» finanziamento € 225.000,00,

– Convenzione 23, Progetto «Rete Cure Palliative per pazienti inguaribili e terminali nel territorio area sud di Milano» finanziamento € 300.000,00,

– Convenzione 24, Progetto «Marcatori genici di rischio cardiovascolare nel diabetico: conoscenza di base e valutazioni di nuove strategie di intervento» finanziamento € 300.000,00;

Vista la d.g.r. 3073 dell'1 agosto 2006 «Progetto di ricerca finalizzata (bando ministeriale anno 2005) "Sperimentazione di una serie di indicatori per la misura della continuità assistenziale" (art. 12 d.lgs. n. 502/92)»;

Vista la convenzione tra l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e la Regione Lombardia avente ad oggetto il progetto di ricerca «Sperimentazione di una serie di indicatori per la misura della continuità assistenziale» ed in particolare l'allegato finanziario che stabilisce che il contributo per l'attività svolta da Regione Lombardia è pari a € 44.000,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2006.0049318 del 15 novembre 2006, punto 3, con la quale si richiede l'apposita variazione per l'iscrizione a bilancio della somma complessiva di € 869.000,00 sul capitolo di entrata 2.1.180.4621 «Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'attuazione di programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie» e sul corrispondente capitolo di spesa 5.1.5.2.258.4622 «Impiego di quota del F.S.N. per la realizzazione dei programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie».

• **Contributo statale per il progetto di sorveglianza basata sui centri antiveleni in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006**

Visto l'accordo di collaborazione sottoscritto il 23 gennaio 2006 tra il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e la Regione Lombardia avente ad oggetto lo svolgimento da parte di Regione Lombardia delle attività indicate all'art. 1 comma 1 nell'ambito del progetto «Sorveglianza basata sui Centri Antiveleni della Regione Lombardia in occasione

delle Olimpiadi invernali di Torino 2006», ed in particolare l'art. 6 che per le attività di cui all'art. 1 stabilisce a favore di Regione Lombardia un corrispettivo complessivo di € 15.000,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2006.0049318 del 15 novembre 2006, punto 4, con la quale si richiede l'istituzione di apposito capitolo di entrata e spesa per l'iscrizione a bilancio della somma complessiva di € 15.000,00;

Considerato che la Direzione Generale competente ha comunicato che le risorse sono da attribuire all'asse d'intervento 5.1.5 di cui all'UPB 5.1.5.2.258 «Ricerca, innovazione e risorse umane».

• **Prelievo fondo patto**

Visto l'art. 1 comma 6 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 22, «Legge finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo da detto fondo, secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3 della l.r. 34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati nell'applicazione del comma 4 della legge stessa;

Vista la nota prot. n. Y1.2007.0000581 del 22 gennaio 2007 della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto per gli Investimenti di € 2.000.000,00 ad incremento del capitolo 4.1.1.3.387.536.

• **Variazioni compensative**

Considerato che la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione ha richiesto, con nota n. A1.2007.0019153 del 12 febbraio 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza €	Variazione Cassa €
4850	IVA a debito della Regione da versare all'erario	- 75.000,00	- 75.000,00
2960	Spese per canoni, abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, servizi multimediali rassegna stampa	75.000,00	75.000,00

• **Modifica assegnazione capitoli**

Vista la nota prot. n. A1.2007.0015481 del 2 febbraio 2007 con la quale si chiede che i capitoli di entrata 5889, 5890, 5891, 6631, 5794, 5795, 7027, 7028, 7016 e che i capitoli di spesa 5798 e 5799 attualmente attribuiti alla D.G. Industria, PMI e Cooperazione vengano assegnati alla D.C. Programmazione Integrata;

Vista la nota prot. n. Q1.2007.0003288 dell'8 febbraio 2007 con la quale si chiede che il capitolo di entrata 5965 attualmente attribuito alla D.G. Territorio e Urbanistica venga assegnato alla D.G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Vista la comunicazione e-mail del 16 febbraio 2007 della D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazioni con la quale si chiede che il capitolo di spesa 4203 attualmente assegnato alla D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazioni venga attribuito alla D.G. Presidenza e che il capitolo di spesa 5846 attualmente assegnato alla D.C. Affari Istituzionali e Legislativa venga attribuito alla D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazioni;

Vista la comunicazione e-mail del 2 marzo 2007 del D.C. Programmazione Integrata con la quale si chiede che il capitolo di spesa 5982 attualmente assegnato alla medesima venga attribuito alla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione finanziaria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009 e al documento tecnico di accompagna-

mento le variazioni indicate all'allegato A e le modifiche indicate all'allegato B della presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA OO.PP.

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

5958 Assegnazioni statali conseguenti al decentramento amministrativo per interventi in materia di opere pubbliche – Difesa del suolo

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.202.276,03	€ 3.202.276,03		

Stato di previsione delle spese:

6.5.2.3.110 Pianificazione territoriale e difesa del suolo

5959 Spese conseguenti al decentramento amministrativo per interventi in materia di opere pubbliche – Difesa del suolo

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.202.276,03	€ 3.202.276,03		

ASSEGNAZIONE OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

6114 Assegnazioni statali per le spese di gestione della sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 276.780,49	€ 276.780,49		

Stato di previsione delle spese:

6.5.1.2.396 Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa

6115 Contributo statale per le spese di gestione della sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 276.780,49	€ 276.780,49		

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Stato di previsione delle entrate:

4.3.196 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

4063 Assegnazioni statali per la concessione di contributi a favore di consorzi di piccole imprese industriali ed artigiane per lo sviluppo e la commercializzazione della produzione

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 10.026.210,19	€ 10.026.210,19		

Stato di previsione delle spese:

3.3.1.3.379 Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo

4065 Contributi a favore di consorzi di piccole imprese industriali ed artigiane per lo sviluppo e la commercializzazione della produzione

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 10.026.210,19	€ 10.026.210,19		

FONDO FONCOOPER

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

6058 Fondo di rotazione Foncooper presso Finlombarda s.p.a.

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.779.994,16	€ 1.779.994,16		

Stato di previsione delle spese:

3.3.2.3.381 Sistema cooperativo

6059 Contributi per il credito alla cooperazione del fondo Foncooper presso Finlombarda s.p.a.

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.779.994,16	€ 1.779.994,16		

CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

Stato di previsione delle entrate:

2.1.181 Assegnazioni statali per progetti

6814 Assegnazione di fondi statali per il potenziamento del progetto-conti pubblici territoriali

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 486.490,00	€ 486.490,00		

Stato di previsione delle spese:

1.3.7.2.354 Sviluppo del sistema integrato di analisi e conoscenze per il governo regionale

6543 Spese per il funzionamento ed il potenziamento del progetto-conti pubblici territoriali

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 486.490,00	€ 486.490,00		

TRASFERIMENTI STATALI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

7041 Assegnazioni statali relative alla gestione del demanio idrico

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.260.856,30	€ 1.260.856,30		

Stato di previsione delle spese:

6.4.6.2.146 Risorse idriche

7042 Spese per la gestione del demanio idrico

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.260.856,30	€ 1.260.856,30		

**TRASFERIMENTI STATALI
IVA SU CONTRATTI DI SERVIZIO**

Stato di previsione delle entrate:

2.1.182 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

5538 Assegnazioni statali per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi di interesse regionale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 289.420,23	€ 289.420,23		

Stato di previsione delle spese:

6.2.1.2.120 Servizio Ferroviario Regionale

5369 Trasferimenti statali per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 289.420,23	€ 289.420,23		

COFINANZIAMENTO PROGETTO ASPIRE

Stato di previsione delle spese:

3.7.2.2.29 Competitività del sistema agroalimentare a favore del consumatore

7045 Cofinanziamento regionale al progetto ASPIRE «Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00

7.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari

4845 Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 40.000,00	- € 40.000,00	- € 40.000,00	- € 20.000,00

INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

7046 Assegnazioni statali per il finanziamento di infrastrutture per lo sviluppo locale in aree sottoutilizzate - Il atto integrativo

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.566.146,90	€ 1.566.146,90		

Stato di previsione delle spese:

6.4.6.3.149 Risorse idriche

7047 Contributo statale per il finanziamento di infrastrutture per lo sviluppo locale in aree sottoutilizzate - Il atto integrativo

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.566.146,90	€ 1.566.146,90		

**FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
RIPARTO ANNO 2005**

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

4352 Assegnazioni dello Stato del fondo nazionale per la montagna

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.965.400,00	€ 1.965.400,00		

Stato di previsione delle spese:

6.5.6.3.114 Territorio montano e piccoli Comuni

4353 Fondo regionale per la montagna - Finanziamento con risorse dello Stato

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.965.400,00	€ 1.965.400,00		

**FONDO NAZIONALE SOSTEGNO
ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

5163 Assegnazione statale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 51.396.212,47	€ 51.396.212,47		

Stato di previsione delle spese:

5.3.3.2.394 Sostegno alle famiglie

5162 Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 51.396.212,47	€ 51.396.212,47		

**PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA
FINALIZZATA AI SENSI DELL'ART. 12 D.LGS. 502/92**

Stato di previsione delle entrate:

2.1.180 Assegnazioni statali per programmi

4621 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'attuazione di programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e de

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 869.000,00	€ 869.000,00		

Stato di previsione delle spese:

5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane

4622 Impiego di quota del F.S.N. per la realizzazione dei programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei r

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 869.000,00	€ 869.000,00		

**CONTRIBUTO STATALE PER IL PROGETTO
DI SORVEGLIANZA BASATA SUI CENTRI ANTIVELENO
IN OCCASIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI
DI TORINO 2006**

Stato di previsione delle entrate:

2.1.181 Assegnazioni statali per progetti

7048 Assegnazioni statali per lo svolgimento di attività nell'am-

bito del progetto «Sorveglianza basata sui centri antiterroristici della Regione Lombardia in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 15.000,00	€ 15.000,00		

Stato di previsione delle spese:

5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane

7049 Contributo per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto «Sorveglianza basata sui centri antiterroristici della Regione Lombardia in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 15.000,00	€ 15.000,00		

PRELIEVO FONDO PATTO

Stato di previsione delle spese:

7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

6834 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria in conto capitale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 2.000.000,00	- € 2.000.000,00		

4.1.1.3.387 Rischio idrogeologico e sismico

536 Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali, alluvioni, frane e piene - Consolidamento e trasferimento di abitati

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00		

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Stato di previsione delle spese:

7.2.0.1.184 Spese postali, telefoniche e altre spese generali

4850 IVA a debito della Regione da versare all'erario

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 75.000,00	- € 75.000,00		

2960 Spese per canoni, abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, servizi multimediali rassegna stampa

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 75.000,00	€ 75.000,00		

ALLEGATO B

UPB	Cap. Entrata	Descrizione cap.	D.G. iniziale	D.G. nuova attribuzione
4.4.200	5889	Assegnazione della CE per l'attuazione del Programma Obiettivo 2 e sostegno transitorio - 2000-2006	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
4.3.193	5890	Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del Programma Obiettivo 2 e sostegno transitorio - 2000-2006	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
4.5.204	5891	Assegnazioni regionali per l'attuazione del Programma Obiettivo 2 e sostegno transitorio - 2000-2006	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
4.5.203	6631	Recuperi di somme erogate per investimenti ai beneficiari per l'attuazione del DocUP Obiettivo 2 2000-2006	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
4.5.204	5794	Recuperi di somme erogate per investimenti ai beneficiari per l'attuazione del Pic-Interreg III A Italia-Svizzera - Cofinanziamento UE	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
4.5.204	5795	Cofinanziamento dello Stato - Fondo FESR - per il Programma Interreg III A 200-2006, quota dell'autorità di pagamento regionale	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
4.5.203	7027	Recuperi di somme erogate per investimenti ai beneficiari per l'attuazione del Pic-Interreg III A Italia-Svizzera - Cofinanziamento UE	industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
4.5.203	7028	Recuperi di somme erogate per investimenti ai beneficiari per l'attuazione del Pic Interreg III A Italia-Svizzera - Cofinanziamento statale	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
4.2.20	7016	Recuperi di somme erogate per investimenti ai beneficiari per l'attuazione del Pic Interreg III A Italia-Svizzera - Cofinanziamento regionale	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
3.1.7	5965	Riscossione canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni di aree del demanio idrico	Territorio e Urbanistica	Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo

UPB	Cap. Spesa	Descrizione cap.	D.G. iniziale	D.G. nuova attribuzione
3.3.1.3.379	5798	Contributi per il Programma Interreg III A 2000-2006 - Cofinanziamento UE - Fondo FESR - Quota dell'autorità di pagamento regionale	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
3.3.1.3.379	5799	Contributi per il Programma Interreg III A 2000-2006 - Cofinanziamento statale - Fondo FESR - Quota dell'autorità di pagamento regionale	Industria, PMI e Cooperazione	Programmazione Integrata
7.1.0.1.170	4203	Spese di ospitalità, ricevimenti, rappresentanza e simili per esigenza della Giunta regionale e per le iniziative programmate sul territorio	Relazioni esterne, Internazionali e Comunicazioni	Presidenza

UPB	Cap. Spesa	Descrizione cap.	D.G. iniziale	D.G. nuova attribuzione
1.3.3.3.327	5846	Spese in capitale per l'adesione o la partecipazione regionale a fondazioni o altre istituzioni e per la costituzione di fondazioni o altre istituzioni	Affari istituzionali e Legislativo	Relazioni esterne, Internazionali e Comunicazioni
2.1.1.2.406	5982	Contributi di gestione alla fondazione CEFASS	Programmazione Integrata	Istruzione, Formazione e Lavoro

(BUR2007019)

(3.1.0)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4335**Ampliamento dell'accreditamento del CDD «Il Faro» con sede a Cogliate in via De Gasperi, 30 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli artt. 4 e 12;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

Vista la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004»;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2007/2009, approvato con d.c.r. VIII/257 del 26 ottobre 2006;

Viste:

– la d.g.r. 8 marzo 2006 n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti Gestori di Centri Diurni Integrati per Anziani, Centri Diurni per Disabili e Attività Domiliare Integrata/Voucher Socio Sanitario»;

– la d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007» ed in particolare l'allegato 16 ove si stabilisce che, nel 2007 sono accreditabili i CDD realizzati con finanziamenti statali e regionali;

Atteso che con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 1511, il CDD «Il Faro» sito in Cogliate – via De Gasperi, 30, è stato accreditato per n. 24 posti;

Vista la richiesta di ampliamento dell'accreditamento da 24 a 30 posti letto presentata dal gestore in data 8 maggio 2006;

Rilevato che il CDD «Il Faro» risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

– autorizzazione al funzionamento per una capacità ricettiva di 30 posti, rilasciata dalla Provincia di Milano con disposizione dirigenziale n. 306 del 12 agosto 2005;

– parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento a n. 30 posti della competente ASL Milano 1 espresso con determinazione n. 598 del 10 ottobre 2006;

Atteso che il Centro Diurno per Disabili è stato realizzato con contributo regionale FRISL (d.g.r. 2567 del 10 settembre 1992);

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di ampliamento dell'accreditamento per n. 6 posti per la struttura in oggetto, in

quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. 3776 del 13 dicembre 2006;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipulazione dei contratti sottoscritti tra il Legale Rappresentante del CDD di cui trattasi e il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, sopra richiamata, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040/06 già citata; contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ribadito che la remunerazione delle prestazioni erogate dal Centro Diurno per Disabili «Il Faro» non potranno superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello Schema tipo di contratto integrativo approvato con d.g.r. n. 2040/06;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti regionali ricevuti;

Visto il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione Consiliare, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ravvisata altresì la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi espressi in narrativa

1. di ampliare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Il Faro» con sede a Cogliate, in via De Gasperi, 30, relativamente a ulteriori 6 posti, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Milano 1, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti accreditati risulta essere 30 posti;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante del CDD accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo Schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dal Centro Diurno per Disabili non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello Schema tipo di contratto integrativo approvato con d.g.r. n. 2040/06;

4. di riconfermare che la struttura accreditata è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04, ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'Ente Gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'Ente gestore della struttura accreditata dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente le prestazioni di cui al presente provvedimento, indican-

do obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura accreditata, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti e, in particolare, alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDI;

9. di disporre l'obbligo per la struttura accreditata di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070110)

(3.1.0)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4337

Modifica dell'accreditamento del «Centro Diurno Arianna» - Strada Ostigliese, 22/a Mantova gestita dalla «Cooperativa Arianna Coop. Soc. a r.l.», ivi ubicata, disposto con d.g.r. 15562/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116, che ha previsto l'istituzione dell'Albo regionale degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- il d.m. sanità 19 febbraio 1993 - Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni - che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli artt. 4 come modificato dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1) lett. a) e art. 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private;

- la d.g.r. 23 maggio 1997, n. 28738, che ha recepito il d.m. 19 febbraio 1993, per quanto concerne la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione all'Albo degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- la d.g.r. 17 ottobre 1997, n. 1735, che ha accreditato provvisoriamente gli Enti gestori di servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nelle more della definizione dei criteri di accreditamento definitivo;

- la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878 che individua i requisiti di autorizzazione e accreditamento per servizi riabilitativi pedagogici e terapeutici;

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 che - tra l'altro - individua i requisiti di autorizzazione ed accreditamento per tutti i servizi di riabilitazione e recupero dalle dipendenze;

Vista la d.g.r. 12 dicembre 2003, n. 15562 che accredita - tra l'altro - il «Centro Diurno Arianna» - Strada Ostigliese, 22/a Mantova gestita dalla «Cooperativa Arianna Coop. Soc. a r.l.», ivi ubicata 20 posti di servizio terapeutico riabilitativo semiresidenziale;

Vista la deliberazione dell'ASL di Mantova n. 270 del 19 maggio 2006 che autorizza il Centro in questione per 20 posti semiresidenziali:

- 14 posti terapeutico riabilitativi,
- 6 posti di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica;

Vista la richiesta della «Cooperativa Arianna Coop. Soc. a r.l.» del 28 novembre 2006, di modifica dell'accreditamento e 20 posti semiresidenziali:

- 14 posti terapeutico riabilitativi,
- 6 posti di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica;

Vista la deliberazione dell'ASL di Mantova n. 45 del 5 febbraio 2007 che esprime parere positivo all'accreditamento del Centro in questione per 20 posti semiresidenziali:

- 14 posti terapeutico riabilitativi,
- 6 posti di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica;

Vista la d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 ad oggetto «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007», in particolare l'allegato 16 «Linee di programmazione e di indirizzo dei servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale»;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica dell'accreditamento disposto con d.g.r. 15562/2003 al Centro in questione, articolando la capacità recettiva complessiva di 20 posti semiresidenziali in:

- 14 posti terapeutico riabilitativi,
- 6 posti di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica;

Viste le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di modificare l'accreditamento del «Centro Diurno Arianna» - Strada Ostigliese, 22/a Mantova gestita dalla «Cooperativa Arianna Coop. Soc. a r.l.», ivi ubicata, disposto con d.g.r. 15562/2003 articolando la capacità recettiva complessiva di 20 posti semiresidenziali in:

- 14 posti terapeutico riabilitativi,
- 6 posti di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica;

2. di confermare per l'Ente gestore del servizio accreditato la necessità di sottoscrizione del contratto con l'ASL di Mantova, il vincolo dell'accettazione della tariffa vigente e dell'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

3. di stabilire che l'ASL di Mantova debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

4. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070111)

(3.2.0)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4338

Comune di Lodi - Decentramento di una farmacia in una zona periferica

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 3522 del 15 novembre 2006, «Comune di Lodi. Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2006» che prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Lodi sia costituita da n. 11 sedi farmaceutiche;

Rilevato che il Comune di Lodi, con deliberazione della giunta

comunale n. 208 del 22 novembre 2006, ha inoltrato alla Direzione Generale Sanità un'istanza volta al decentramento di una farmacia in una zona periferica (zona San Gualtero - Martinetta - San Grato), ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 362/91;

Preso atto che sia l'ASL della Provincia di Lodi (con nota data 22 dicembre 2006) sia l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano e Lodi (con nota datata 16 febbraio 2007) hanno formulato, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 46/83, parere favorevole in merito alla citata istanza di decentramento avanzata dal Comune di Lodi;

Preso atto che il Comune di Lodi, alla data del 31 dicembre 2005, annoverava una popolazione residente di n. 42.748 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Valutata complessivamente la richiesta di decentramento presentata dal Comune di Lodi, alla luce dei pareri in precedenza richiamati;

Ritenuto di accogliere l'istanza di decentramento avanzata dal Comune di Lodi;

Preso atto della nota datata 19 febbraio 2007 con cui il Comune di Lodi precisa che la zona periferica è identificata dai seguenti confini:

Perimetro sede: ubicata in quella parte del territorio comunale delimitata a ovest dal confine del Comune, prosegue seguendo la linea ferroviaria MI-BO in direzione BO sino alla località Sandone oltrepassando la Ferrovia e costeggiando il limite delle aree costruite verso l'area verde del Pulignano compreso, risalendo sino a via Vespucci (esclusa), via Sobacchi (esclusa) costeggiando la roggia Gelata sino a via Defendente (numeri pari) proseguendo in via Arrigoni (esclusa), seguendo il corso del fiume verso monte sino al confine ovest del Comune;

Ritenuto di demandare al Dirigente dell'U.O. Servizi Sanitari Territoriali della D.G. Sanità la predisposizione del bando per la valutazione comparativa delle domande dei titolari di farmacia di Lodi che aspirano al trasferimento dell'esercizio nella zona periferica di nuovo insediamento abitativo innanzi precisata;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

– la legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni; il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 e successive modificazioni;

– la legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 5, comma 2, relativo al decentramento delle farmacie;

– la l.r. 25 maggio 1983, n. 46 e successive modificazioni;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1) di accogliere l'istanza, avanzata dal Comune di Lodi, volta al decentramento di una farmacia nella zona periferica San Gualtero - Martinetta - San Grato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 362/91;

2) di precisare che la zona periferica di nuovo insediamento abitativo è identificata dai seguenti confini:

Perimetro sede: ubicata in quella parte del territorio comunale delimitata a ovest dal confine del Comune, prosegue seguendo la linea ferroviaria MI-BO in direzione BO sino alla località Sandone oltrepassando la Ferrovia e costeggiando il limite delle aree costruite verso l'area verde del Pulignano compreso, risalendo sino a via Vespucci (esclusa), via Sobacchi (esclusa) costeggiando la roggia Gelata sino a via Defendente (numeri pari) proseguendo in via Arrigoni (esclusa), seguendo il corso del fiume verso monte sino al confine ovest del Comune;

3) di demandare al dirigente dell'U.O. Servizi Sanitari Territoriali della D.G. Sanità la predisposizione del bando per la valutazione comparativa delle domande dei titolari di farmacia di Lodi che aspirano al trasferimento dell'esercizio nella zona periferica di nuovo insediamento abitativo innanzi precisata;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070112)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4341

(3.2.0)

Criteri per la definizione della funzione specifica per i presidi di Emergenza-Urgenza di ospedali montani di cui all'allegato 2 della d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per l'esercizio 2007»

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario regionale per l'esercizio 2007» ha stabilito all'allegato 2 di introdurre una funzione specifica per presidi di Emergenza-Urgenza di ospedali montani, destinando al finanziamento della stessa 8 milioni di euro;

Considerato che si tratta di una nuova funzione di cui è necessario stabilire i criteri di inclusione delle strutture beneficiarie;

Valutato di considerare, al fine della individuazione delle strutture a cui destinare il succitato finanziamento, solo le strutture dotate di Pronto Soccorso e con meno di 140 posti letto ordinari attivati nel corso dell'anno 2006 così come risulta dai flussi ministeriali HSP 22 ed HSP 23;

Ritenuto di definire, per l'individuazione delle strutture a cui destinare la presente funzione, il seguente metodo:

- classificare i comuni lombardi in 5 classi in base alla differente altimetria;

- attribuire a ciascun ricovero ordinario effettuato nel 2006 a favore di cittadini residenti in Regione Lombardia la classe altimetrica del comune di residenza;

- definire partendo da questa base dati un indice sintetico di struttura ospedaliera, funzione del bacino di utenza della stessa, espresso come media delle classi altimetriche dei singoli episodi di ricovero;

- classificare le strutture in base al rango percentile calcolato sul valore dell'indice sintetico di altimetria dei ricoveri e quindi del bacino di utenza delle strutture;

Ritenuto, altresì, di includere nella funzione le strutture classificate al di sopra del 70° percentile e di attribuire i finanziamenti dividendo il totale di 8 milioni di euro per il numero delle strutture stesse;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di stabilire di considerare, al fine della individuazione delle strutture a cui destinare il finanziamento per la funzione specifica per presidi di EE.UU. di ospedali montani, solo le strutture dotate di Pronto Soccorso e con meno di 140 posti letto ordinari attivati nel corso dell'anno 2006 così come risulta dai flussi ministeriali HSP 22 ed HSP 23.

2. Di definire, per l'individuazione delle strutture a cui destinare la presente funzione, il seguente metodo:

- classificare i comuni lombardi in 5 classi in base alla differente altimetria;

- attribuire a ciascun ricovero ordinario effettuato nel 2006 a favore di cittadini residenti in Regione Lombardia la classe altimetrica del comune di residenza;

- definire partendo da questa base dati un indice sintetico di struttura ospedaliera, funzione del bacino di utenza della stessa, espresso come media delle classi altimetriche dei singoli episodi di ricovero;

- classificare le strutture in base al rango percentile calcolato sul valore dell'indice sintetico di altimetria dei ricoveri e quindi del bacino di utenza delle strutture.

3. Di includere nella funzione le strutture classificate al di sopra del 70° percentile e di attribuire i finanziamenti dividendo il totale di 8 milioni di euro per il numero delle strutture stesse.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ziale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070113)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4342

(3.2.0)

Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1 aprile 1999 n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo all'art. 16, comma 1, laddove si attribuisce alle Regioni il compito di individuare tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e comma 2, laddove si stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità 1 aprile 2003 n. 5529, recante gli indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico e l'Allegato 2 dell'atto, con il quale sono state disposte le procedure per l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere e che in particolare ha stabilito:

- che le strutture sanitarie accreditate possono presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere, prelevato in Italia o importato dall'estero e per il rinnovo delle autorizzazioni scadute, all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e che la domanda deve contenere l'indicazione delle parti di cadavere che si intendono trapiantare e la dichiarazione del Direttore Generale o del Commissario Straordinario o del Rappresentante Legale di possesso dei requisiti definiti dall'Allegato precitato;

- che sulla base dell'accertamento e della rispondenza della richiesta alla programmazione regionale, la Giunta regionale si pronuncia sull'istanza di rilascio o di rinnovo con proprio provvedimento;

- che i provvedimenti di autorizzazione a espletare trapianto di tessuti da cadavere hanno la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione e che possono essere revocati in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;

- che l'ente autorizzato individua poi i chirurghi, ritenuti idonei ad espletare il trapianto di valvole cardiache, segmenti vascolari, cute, segmenti muscolo scheletrici crioconservati, la cui idoneità e sicurezza vengono certificate dalla banca regionale competente;

Vista l'istanza presentata dal Direttore Generale dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo in data 19 gennaio 2007, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, comprendente la dichiarazione di conformità prescritta;

Rilevato che il trapianto di organi e di tessuti da cadavere costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed altamente efficace e che nella realtà sanitaria regionale la medicina dei trapianti ha assunto dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati;

Considerata la necessità di attivare nell'interesse preminente dei malati in lista di attesa il programma di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari presso l'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, che per la complessità strutturale e le competenze professionali garantisce la completezza funzionale e il supporto organizzativo necessari all'attività trapiantologica;

Verificata la sussistenza dei requisiti prescritti e dei livelli minimi obbligatori di attività nell'anno precedente l'istanza e nel 2005, dovendo i trapianti inserirsi in una attività chirurgica quantitativamente congrua e considerati, in particolare, gli interventi di cardiocirurgia e gli interventi di chirurgia vascolare maggiore (DRG 478, 479, 110, 111) eseguiti;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione;

Ritenuto di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, sta-

bilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

Ritenuto di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'équipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutata ed assunta come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

2. di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'équipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070114)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4343

(3.2.0)

Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ad espletare le attività di trapianto di segmenti muscoloscheletrici da cadavere a scopo terapeutico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1 aprile 1999 n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo all'art. 16, comma 1, laddove si attribuisce alle Regioni il compito di individuare tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e comma 2, laddove si stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità 1 aprile 2003 n. 5529, recante gli indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico e l'Allegato 2 dell'atto, con il quale sono state disposte le procedure per l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere e che, in particolare, ha stabilito:

- che le strutture sanitarie accreditate possono presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere, prelevato in Italia o importato dall'estero e per il rinnovo delle autorizzazioni scadute, all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e che la domanda deve contenere l'indicazione delle parti di cadavere che si intendono trapiantare e la dichiarazione del Direttore Generale o del Commissario Straordinario o del Rappresentante Legale di possesso dei requisiti definiti dall'Allegato precitato;

- che sulla base dell'accertamento e della rispondenza della richiesta alla programmazione regionale, la Giunta regionale si pronuncia sull'istanza di rilascio o di rinnovo con proprio provvedimento;

- che i provvedimenti di autorizzazione a espletare trapianto di tessuti da cadavere hanno la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione e che possono essere revocati in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;

- che l'ente autorizzato individua poi i chirurghi, ritenuti idonei ad espletare il trapianto di valvole cardiache, segmenti vascolari, cute, segmenti muscolo scheletrici crioconservati, la cui idoneità e sicurezza vengono certificate dalla banca regionale competente;

Preso atto del d.m. 10 maggio 2002, con il quale il Ministero della salute aveva rilasciato all'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo l'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico ed erano stati individuati i sanitari responsabili delle operazioni di trapianto, limitando la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Lombardia avrebbe adottato ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 91/99;

Vista l'istanza presentata dal Direttore Generale dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo in data 19 gennaio 2007, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione a effettuare le attività di trapianto di segmenti muscoloscheletrici da cadavere a scopo terapeutico, comprendente la dichiarazione di conformità prescritta;

Verificati i livelli minimi obbligatori di attività nell'anno precedente l'istanza e nel 2005, dovendo i trapianti inserirsi in una attività chirurgica quantitativamente congrua e considerati, in particolare, gli interventi di ortopedia ordinaria e traumatologica eseguiti;

Rilevato che il trapianto di organi e di tessuti da cadavere costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed altamente efficace e che nella realtà sanitaria regionale la medicina dei trapianti ha assunto dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati;

Considerata la necessità di evitare disfunzioni e soluzioni di continuità nelle attività di trapianto di segmenti muscoloscheletrici effettuate dall'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, nell'interesse preminente dei malati in lista di attesa;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;

Precisato che l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo viene autorizzata al trapianto di segmenti ossei e di tessuto muscolo-scheletrico crioconservati, prelevati sterilmente da donatore cadavere e forniti dalla banca regionale competente e che l'innesto di osso prelevato da donatore vivente o di osso prelevato da donatore cadavere e sottoposto a manipolazione minima, certificati dalla banca regionale competente, non è sottoposto a specifica autorizzazione;

Ritenuto pertanto di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ad espletare le attività di trapianto di segmenti muscoloscheletrici da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

Ritenuto di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'équipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ad espletare le attività di trapianto di segmenti muscoloscheletrici da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

2. di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'équipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070115)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4348

Nomina di commissario *ad acta* presso il comune di Bagnatica (BG) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e, in particolare l'articolo 48, comma 1, che dispone che le Province e i Comuni costituiscano in ciascun ATO un'Autorità d'Ambito nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'analoga disposizione contenuta nell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che detta la disciplina del servizio idrico integrato in sostituzione dell'abrogata legge 36/1994 e che dispone che i Comuni e le Province partecipino obbligatoriamente all'Autorità d'Ambito;

Vista la l.r. 8 agosto 2006, n. 18, di modifica e integrazione alla legge regionale 26/2003, che dispone all'articolo 5, comma 6:

• «Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni aderiscono all'Autorità d'Ambito di cui all'art. 48 della l.r. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 26/2003»;

Considerato che la legge regionale 18/2006 è entrata in vigore il 12 agosto 2006 e che, pertanto, il termine previsto per l'adempimento di cui sopra è scaduto il 25 settembre 2006;

Rilevato che, nonostante i ripetuti solleciti, il comune di Bagnatica non ha proceduto nel senso richiesto dalla legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 3719 del 5 dicembre 2006 con la quale detto Comune è stato diffidato a provvedere all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto;

Rilevato che il termine per l'adempimento, alla luce della data di avvenuta ricezione del predetto atto da parte dell'Amministrazione in parola, è scaduto il 2 febbraio 2007;

Vista la raccomandata a/r prot. n. 3729 del 14 febbraio 2007 avente a oggetto la comunicazione ex art. 13-bis, comma 2, della l.r. 26/2003 con la quale la Regione informa il comune di aver avviato la procedura finalizzata alla nomina del commissario *ad acta*, ai sensi di legge;

Appurato che la richiamata ultima nota è stata regolarmente ricevuta dal comune di Bagnatica in data 19 febbraio 2007;

Rilevato che, alla data attuale, l'amministrazione non ha dato corso agli adempimenti previsti dagli articoli 148 del d.lgs. 152/2006 e 5, comma 6, della l.r. 18/2006;

Ritenuto pertanto doveroso, per quanto sopra, nominare un Commissario *ad acta* per il compimento di tutti gli atti necessari all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo del comune di Bagnatica;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di nominare la dott.ssa Loredana Faiola, funzionario amministrativo di ruolo presso la Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e sviluppo sostenibile, avente qualifica funzionale D5, commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dall'articolo 13-bis della l.r. 26/2003 relativamente all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo del comune di Bagnatica;

2) il commissario *ad acta* provvede entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento. Il compenso del commissario, che grava sul comune di Bagnatica, è fissato ai sensi del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 così come modificato dal decreto Ministero Giustizia 30 maggio 2002;

3) la presente deliberazione è comunicata al comune di Bagnatica, inviata all'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070116)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4349

Nomina di commissario *ad acta* presso il comune di Brembate di Sopra (BG) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003

(1.8.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e, in particolare l'articolo 48, comma 1, che dispone che le Province e i Comuni costituiscano in ciascun ATO un'Autorità d'Ambito nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'analoga disposizione contenuta nell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che detta la disciplina del servizio idrico integrato in sostituzione dell'abrogata legge 36/1994 e che dispone che i Comuni e le Province partecipino obbligatoriamente all'Autorità d'Ambito;

Vista la l.r. 8 agosto 2006, n. 18, di modifica e integrazione alla legge regionale 26/2003, che dispone all'articolo 5, comma 6:

• «Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni aderiscono all'Autorità d'Ambito di cui all'art. 48 della l.r. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 26/2003»;

Considerato che la legge regionale 18/2006 è entrata in vigore

il 12 agosto 2006 e che, pertanto, il termine previsto per l'adempimento di cui sopra è scaduto il 25 settembre 2006;

Rilevato che, nonostante i ripetuti solleciti, il comune di Brembate di Sopra non ha proceduto nel senso richiesto dalla legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 3786 del 13 dicembre 2006 con la quale detto Comune è stato diffidato a provvedere all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto;

Rilevato che il termine per l'adempimento, alla luce della data di avvenuta ricezione del predetto atto da parte dell'Amministrazione in parola, è scaduto il 30 gennaio 2007;

Vista la raccomandata a/r prot. n. 3728 del 14 febbraio 2007 avente a oggetto la comunicazione ex art. 13-bis, comma 2, della l.r. 26/2003 con la quale la Regione informa il comune di aver avviato la procedura finalizzata alla nomina del commissario *ad acta*, ai sensi di legge;

Appurato che la richiamata ultima nota è stata regolarmente ricevuta dal comune di Brembate di Sopra in data 19 febbraio 2007;

Rilevato che, alla data attuale, l'amministrazione non ha dato corso agli adempimenti previsti dagli articoli 148 del d.lgs. 152/2006 e 5, comma 6, della l.r. 18/2006;

Ritenuto pertanto doveroso, per quanto sopra, nominare un Commissario *ad acta* per il compimento di tutti gli atti necessari all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo del comune di Brembate di Sopra;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di nominare la dott.ssa Loredana Faiola, funzionario amministrativo presso la Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e sviluppo sostenibile, avente qualifica funzionale D5, commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dall'articolo 13-bis della l.r. 26/2003 relativamente all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo del comune di Brembate di Sopra;

2) il commissario *ad acta* provvede entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento. Il compenso del commissario, che grava sul comune di Brembate di Sopra, è fissato ai sensi del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 così come modificato dal decreto Ministero Giustizia 30 maggio 2002;

3) la presente deliberazione è comunicata al comune di Brembate di Sopra, inviata all'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070117)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4350

Nomina di commissario *ad acta* presso i comuni di Ceto, Cimbergo e Malegno (BS) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003

(1.8.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e, in particolare l'articolo 48, comma 1, che dispone che le Province e i Comuni costituiscano in ciascun ATO un'Autorità d'Ambito nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'analoga disposizione contenuta nell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che detta la disciplina del servizio idrico integrato in sostituzione dell'abrogata legge 36/1994 e che dispone che i Comuni e le Province partecipino obbligatoriamente all'Autorità d'ambito;

Vista la l.r. 8 agosto 2006, n. 18, di modifica e integrazione alla legge regionale 26/2003, che dispone all'articolo 5, comma 6:

• «Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni aderiscono all'Autorità d'ambito di cui all'art. 48 della l.r. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 26/2003»;

Considerato che la legge regionale 18/2006 è entrata in vigore il 12 agosto 2006 e che, pertanto, il termine previsto per l'adempimento di cui sopra è scaduto il 25 settembre 2006;

Rilevato che, nonostante i ripetuti solleciti, i Comuni di Ceto,

Cimbergo e Malegno non hanno proceduto nel senso richiesto dalla legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 3788 del 13 dicembre 2006 con la quale i richiamati Comuni sono stati diffidati a provvedere all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Brescia entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto;

Rilevato che il termine per l'adempimento, alla luce della data di avvenuta ricezione del predetto atto da parte delle Amministrazioni in parola, è scaduto il 2 febbraio 2007 per Ceto e Malegno e il 4 febbraio 2007 per Cimbergo;

Viste le raccomandate a/r prot. n. 3731, 3732 e 3733 del 14 febbraio 2007 aventi a oggetto la comunicazione ex art. 13-bis, comma 2, della l.r. 26/2003 con le quali la Regione informa i Comuni di aver avviato la procedura finalizzata alla nomina del commissario *ad acta*, ai sensi di legge;

Appurato che le richiamate ultime note sono state regolarmente ricevute dalle Amministrazioni in parola il 19 febbraio 2007 e che, alla data attuale, non è stato dato corso agli adempimenti previsti dagli articoli 148 del d.lgs. 152/2006 e 5, comma 6, della l.r. 18/2006;

Ritenuto pertanto doveroso, per quanto sopra, nominare un Commissario *ad acta* per il compimento di tutti gli atti necessari all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Brescia dei Comuni di Ceto, Cimbergo e Malegno;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di nominare la dott.ssa Loredana Faiola, funzionario amministrativo di ruolo presso la Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e sviluppo sostenibile, avente qualifica funzionale D5, commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dall'articolo 13-bis della l.r. 26/2003 relativamente all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Brescia dei Comuni di Ceto, Cimbergo e Malegno;

2) il commissario *ad acta* provvede entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento. Il compenso del commissario, che grava sui Comuni in parola, è fissato ai sensi del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 così come modificato dal decreto Ministero Giustizia 30 maggio 2002;

3) la presente deliberazione è comunicata ai Comuni di Ceto, Cimbergo e Malegno, inviata all'Autorità d'Ambito della Provincia di Brescia e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070118)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4351

Nomina di commissario *ad acta* presso il comune di Caronno Varesino (VA) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003

(1.8.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e, in particolare l'articolo 48, comma 1, che dispone che le Province e i Comuni costituiscano in ciascun ATO un'Autorità d'Ambito nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'analoga disposizione contenuta nell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che detta la disciplina del servizio idrico integrato in sostituzione dell'abrogata legge 36/1994 e che dispone che i Comuni e le Province partecipino obbligatoriamente all'Autorità d'ambito;

Vista la l.r. 8 agosto 2006, n. 18, di modifica e integrazione alla legge regionale 26/2003, che dispone all'articolo 5, comma 6:

• «Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni aderiscono all'Autorità d'ambito di cui all'art. 48 della l.r. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 26/2003»;

Considerato che la legge regionale 18/2006 è entrata in vigore il 12 agosto 2006 e che, pertanto, il termine previsto per l'adempimento di cui sopra è scaduto il 25 settembre 2006;

Rilevato che, nonostante i ripetuti solleciti, il comune non ha proceduto nel senso richiesto dalla legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 3721 del 5

dicembre 2006 con la quale il richiamato Comune è stato diffidato a provvedere all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Varese entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto;

Rilevato che il termine per l'adempimento, alla luce della data di avvenuta ricezione del predetto atto da parte dell'Amministrazione in parola, è scaduto il 18 gennaio 2007;

Vista la raccomandata a/r prot. n. 3743 del 14 febbraio 2007 avente a oggetto la comunicazione ex art. 13-bis, comma 2, della l.r. 26/2003 con la quale la Regione informa il comune di aver avviato la procedura finalizzata alla nomina del commissario *ad acta*, ai sensi di legge;

Appurato che, quale unico riscontro alla precitata nota, il Sindaco del comune richiede con lettera prot. n. 1624 del 16 febbraio 2007, di quantificare l'ammontare della spesa relativa al commissariamento con ciò dando conferma del perdurare dell'intenzione di non procedere all'adesione all'Autorità d'Ambito prevista dagli articoli 148 del d.lgs. 152/2006 e 5, comma 6, della l.r. 18/2006;

Ritenuto pertanto doveroso, per quanto sopra, nominare un Commissario *ad acta* per il compimento di tutti gli atti necessari all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Varese del comune di Caronno Varesino;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di nominare la dott.ssa Loredana Faiola, funzionario amministrativo di ruolo presso la Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e sviluppo sostenibile, avente qualifica funzionale D5, commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dall'articolo 13-bis della l.r. 26/2003 relativamente all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Varese del comune di Caronno Varesino;

2. il commissario *ad acta* provvede entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento. Il compenso del commissario, che grava sui Comuni in parola, è fissato ai sensi del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 così come modificato dal decreto Ministero Giustizia 30 maggio 2002;

3. la presente deliberazione è comunicata al comune di Caronno Varesino, inviata all'Autorità d'Ambito della Provincia di Varese e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070119)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4352

Nomina di commissario *ad acta* presso il comune di Gaggiano (MI) ai sensi dell'art. 13-bis l.r. n. 26/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e, in particolare l'articolo 48, comma 1, che dispone che le Province e i Comuni costituiscano in ciascun ATO un'Autorità d'Ambito nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'analoga disposizione contenuta nell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che detta la disciplina del servizio idrico integrato in sostituzione dell'abrogata legge 36/1994 e che dispone che i Comuni e le Province partecipino obbligatoriamente all'Autorità d'Ambito;

Vista la l.r. 8 agosto 2006, n. 18, di modifica e integrazione alla legge regionale 26/2003, che dispone all'articolo 5, comma 6:

• «Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni aderiscono all'Autorità d'Ambito di cui all'art. 48 della l.r. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 26/2003»;

Considerato che la legge regionale 18/2006 è entrata in vigore il 12 agosto 2006 e che, pertanto, il termine previsto per l'adempimento di cui sopra è scaduto il 25 settembre 2006;

Rilevato che, nonostante i ripetuti solleciti, il comune di Gaggiano non ha proceduto nel senso richiesto dalla legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 3790 del 13 dicembre 2006 con la quale detto Comune è stato diffidato a provvedere all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto;

Rilevato che il termine per l'adempimento, alla luce della data di avvenuta ricezione del predetto atto da parte dell'Amministrazione in parola, è scaduto il 2 febbraio 2007;

Vista la raccomandata a/r prot. n. 3739 del 14 febbraio 2007 avente a oggetto la comunicazione ex art. 13-bis, comma 2, della l.r. 26/2003 con la quale la Regione informa il comune di aver avviato la procedura finalizzata alla nomina del commissario *ad acta*, ai sensi di legge;

Appurato che la richiamata ultima nota, anticipata via fax, è stata regolarmente ricevuta dal comune di Gaggiano in data 14 febbraio 2007;

Rilevato che, alla data attuale, l'amministrazione non ha dato corso agli adempimenti previsti dagli articoli 148 del d.lgs. 152/2006 e 5, comma 6, della l.r. 18/2006;

Ritenuto pertanto doveroso, per quanto sopra, nominare un Commissario *ad acta* per il compimento di tutti gli atti necessari all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano del comune di Gaggiano;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di nominare la dott.ssa Loredana Faiola, funzionario amministrativo di ruolo presso la Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile, avente qualifica funzionale D5, commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dall'articolo 13-bis della l.r. 26/2003 relativamente all'adesione all'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano del comune di Gaggiano;

2) il commissario *ad acta* provvede entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento. Il compenso del commissario, che grava sul comune di Gaggiano, è fissato ai sensi del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 così come modificato dal decreto Ministero Giustizia 30 maggio 2002;

3) la presente deliberazione è comunicata al comune di Gaggiano, inviata all'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070120)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4369

Criteri per l'individuazione degli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione Lombardia ed Enti attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo

(5.0.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59»;

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale»;

– il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE»;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59)»;

– la l.r. 2 febbraio 2002, n. 3, «Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/78»;

– la l.r. 2 aprile 2002, n. 5, «Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO»;

– la l.r. n. 5 del 27 febbraio 2007 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative (Collegato Ordamentale 2007)», con particolare riferimento all'art 3, comma 2;

– la d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9331, «Determinazione dei criteri per l'individuazione degli enti locali a cui affidare la realizza-

zione degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche, consolidamento versanti e manutenzioni)»;

Considerate:

– la specificità delle opere di difesa del suolo, ed in particolare quelle di difesa idraulica, che sovente determinano effetti indotti a territori più estesi rispetto all'ambito direttamente interessato dalla localizzazione e realizzazione di una singola opera, e per le quali è necessario tenere conto delle caratteristiche delle stesse e del bacino idrografico in cui si inseriscono;

– la necessità di garantire una sempre maggiore qualità progettuale ed il rispetto dei tempi di esecuzione, tenuto conto della complessità tecnica degli interventi stessi e delle procedure amministrative specifiche della materia;

– la necessità di definire modalità operative di coordinamento tra la Direzione Generale Territorio e urbanistica e le Sedi Territoriali regionali in materia di programmazione, attuazione e controllo degli interventi di difesa del suolo, secondo criteri di efficienza ed efficacia;

Ritenuto:

– di ottimizzare l'efficacia degli interventi e la tempistica delle opere da realizzare garantendo, in particolare, che i processi tecnico-amministrativi dei procedimenti siano gestiti dagli Enti Attuatori mediante strutture in possesso di competenze tecniche ed esperienze adeguate alla complessità degli interventi stessi;

– di attribuire, già dalla fase di predisposizione dei Programmi di difesa del suolo, parametri di rilevanza di ogni singolo intervento, come di seguito riportati:

- *rilevanza dell'intervento*, intesa come estensione dell'area interessata dagli effetti positivi attesi e dai potenziali effetti indotti che occorre sottoporre a verifica, con l'introduzione delle seguenti categorie:
 - rilevanza interregionale;
 - rilevanza regionale;
 - rilevanza locale;
- *complessità tecnica dell'intervento*:
 - elevata complessità tecnica;
 - complessità media;
 - bassa complessità tecnica;

Considerato che l'attribuzione ai singoli interventi della classe di rilevanza e di complessità tecnica verrà effettuata in sede di predisposizione e approvazione dei singoli Programmi di difesa del suolo;

Ritenuto che per l'importanza delle opere di difesa del suolo, in relazione alle esigenze di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della popolazione, nonché di insediamenti e infrastrutture, occorra attivare misure adeguate a garantire tempi e qualità di realizzazione di tali opere e che, sempre al fine di migliorare l'efficienza del processo realizzativo, sia opportuno definire mediante apposita Convenzione i rapporti tra Regione Lombardia e gli Enti Attuatori;

Ritenuto pertanto di predisporre una Convenzione tipo (Allegato A), da stipularsi fra Regione Lombardia e ciascuno degli Enti Attuatori individuati per l'esecuzione degli interventi in parola, che preveda in particolare:

- le modalità inerenti le attività di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori in conformità alle norme vigenti;
- la modulazione dei tempi di svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione delle opere;
- le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- le condizioni ed i presupposti di risoluzione della Convenzione;

Ritenuto inoltre di predisporre le modalità operative di raccordo (Allegato B) tra Direzione Generale Territorio e urbanistica e Sedi Territoriali regionali per definire:

- il contributo delle Sedi Territoriali regionali in materia di programmazione degli interventi di difesa del suolo;
- i criteri per l'individuazione del Referente regionale (Direzione Generale o S.T.E.R.) per l'attuazione dei programmi di difesa del suolo;
- le modalità di verifica e controllo tecnico-amministrativo;

Ritenuto altresì necessario prevedere, nell'ambito dell'approvazione dei singoli Programmi di difesa del suolo, la facoltà da parte di Regione Lombardia di intervenire, in caso di inerzia da

parte degli Enti Attuatori individuati, attraverso la risoluzione della Convenzione ed affidando ad un nuovo Ente Attuatore l'esecuzione degli interventi;

Dato atto che l'attività di cui trattasi fa riferimento al PRS – Asse 6.5.2 – Pianificazione territoriale e difesa del suolo ed in particolare all'obiettivo operativo 6.5.2.7 – Proposta di un nuovo quadro normativo in materia di difesa del suolo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, della l.r. n. 5 del 27 febbraio 2007 – Collegato Ordinamentale 2007, i criteri per l'individuazione degli Enti Attuatori a cui affidare l'esecuzione degli interventi di difesa del suolo come di seguito specificati:

a) *rilevanza dell'intervento*, intesa come estensione dell'area interessata dagli effetti positivi attesi e dai potenziali effetti indotti che occorre sottoporre a verifica, con l'introduzione delle seguenti categorie:

- rilevanza interregionale;
- rilevanza regionale;
- rilevanza locale;

b) *complessità tecnica dell'intervento* da realizzare:

- elevata complessità tecnica;
- media complessità tecnica;
- bassa complessità tecnica;

2. di disporre che i criteri siano applicati, per ogni singolo intervento, nella fase di predisposizione e approvazione dei Programmi di difesa del suolo;

3. di disporre che in relazione ai parametri suddetti, la competente Struttura regionale provveda ad affidare la realizzazione degli interventi in parola agli Enti Attuatori;

4. di approvare la Convenzione tipo, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), da stipulare fra Regione Lombardia e ciascuno degli Enti Attuatori individuati per l'esecuzione degli interventi di difesa del suolo;

5. di demandare al dirigente competente la sottoscrizione delle Convenzioni per l'attuazione dei rispettivi programmi di intervento;

6. di approvare le modalità operative di raccordo tra Direzione Generale Territorio e urbanistica e Sedi Territoriali regionali (Allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

ALLEGATO A

Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di in Comune di

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica (di seguito indicata per brevità con Regione), con sede legale in via Filzi 22 (c.f. 80050050154 e partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r., n.

E

Ente (di seguito indicato per brevità con Ente attuatore) rappresentato nella persona del, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, posta in., in via (C.F.)

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9331 «Determinazione dei criteri per l'individuazione degli enti locali a cui affidare la realizzazione degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche, consolidamento versanti e manutenzioni)»;

Vista la l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative (Collegato Ordinamentale 2007)»;

Vista la d.g.r. n. del «Criteri per l'individuazione degli Enti Attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia – Enti Attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo»;

PREMESSO CHE:

con d.g.r. n. è stato approvato il Piano/Programma degli interventi relativo a, che definisce gli interventi finanziati, tra cui quello in Comune di

[con provvedimento n. sono state definite le procedure attuative del Piano/Programma;]

L'anno 200....., il giorno del mese di, la Regione e l'ente attuatore convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la progettazione e la realizzazione dell'intervento di in Comune di, dell'importo di €, approvato nel Piano/Programma, nonché la tempistica di esecuzione dell'intervento e le modalità di trasferimento dei fondi.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione e dalle Procedure attuative del Piano/Programma al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento.

Art. 2 – Accettazione del ruolo

Il accetta il ruolo di Ente attuatore e diventa responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, ivi compresi gli adempimenti connessi all'Osservatorio dei lavori pubblici. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'ente attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'ente attuatore.

Art. 3 – Obblighi dell'Ente attuatore

L'Ente attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione e, se presenti, nelle Procedure attuative che concorrono alla esecuzione dell'intervento, nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 8 del presente atto.

L'Ente attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163, dovrà provvedere a:

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
 - affidare la progettazione, la direzione dei lavori ed eventualmente il collaudo secondo la normativa vigente;
 - inviare la progettazione preliminare alla Regione, che dovrà dare parere nel merito al fine di passare alle successive fasi di progettazione;
 - elaborare il progetto definitivo;
 - convocare la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, l.r. 1/2005;
 - approvare il progetto esecutivo con proprio provvedimento e trasmetterlo al Referente regionale;
 - provvedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
 - informare il Referente regionale su eventuali varianti disposte ai sensi dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 163/06 (inferiori al 5% dell'importo contrattuale);
 - richiedere l'assenso del Referente regionale per eventuali perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. 163/06 (superiori al 5% dell'importo contrattuale), allegando le relazioni di cui all'art. 134, commi 7 e 8, del d.P.R. 544/99;
 - provvedere al collaudo o al certificato di Regolare Esecuzione dei lavori ed alla sua approvazione;
 - inserire i dati di monitoraggio finanziario e le opere eseguite nel sistema informativo regionale Opere Difesa del Suolo (ODS);
- L'Ente attuatore dovrà inoltre, per gli interventi in aree di dissesto, come perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico, provvedere ad integrare gli elaborati del progetto definitivo con uno specifico allegato che valuti l'efficacia dell'intervento ai fini dell'eventuale proposta di ridefinizione delle aree stesse.

Art. 4 – Referente regionale

La Regione Lombardia, D.G., U.O., Struttura, nella persona del dirigente competente, assolverà alla funzione di Referente Regionale ricevendo la documentazione prescritta, curando l'istruttoria del progetto e delle eventuali varianti, partecipando alle Conferenze dei Servizi, emettendo i provvedimenti di competenza relativi al progetto ed alla erogazione del finanziamento.

Art. 5 – Supporto della Regione

La Regione mette a disposizione i diversi dati territoriali e tecnici utili nella fase di progettazione e di attuazione, reperibili sul portale web territoriale, ed eventuali studi specifici disponibili in consultazione presso gli Uffici regionali.

Il Referente regionale è a disposizione dell'ente attuatore in fase di progettazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed eserciterà l'attività di coordinamento e di controllo sugli interventi realizzati.

Art. 6 – Spese tecniche

All'Ente attuatore è riconosciuto, per le attività relative al processo realizzativo dell'opera (spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo – compresi IVA e oneri previdenziali, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi art. 92, comma 5, d.lgs. 163/06) una percentuale non superiore al 12% dell'importo del finanziamento.

Qualora tale percentuale dovesse essere stimata in misura superiore, il Responsabile del procedimento allega al progetto preliminare una motivata relazione in ordine ai presupposti che comportano tale maggiore spesa.

L'assenso del Referente regionale sul progetto preliminare comporta in particolare l'accettazione del quadro economico.

Qualora il supero della suddetta percentuale avvenga in corso d'opera (esempio spese tecniche per perizia di variante) la relazione del responsabile del procedimento dovrà essere allegata alla rendicontazione finale.

L'importo relativo a sondaggi e ad indagini e prospezioni geognostiche dovrà essere esposto in specifica voce del quadro economico del progetto, a condizione che tali attività siano svolte mediante Impresa specializzata.

Per quanto attiene alla suddivisione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, d.lgs. 163/06 (ex art. 18 l. 109/94), il RUP farà riferimento a quanto disposto dal punto 3 della d.g.r. 7 giugno 2002 n. 7/9331.

Art. 7 – Erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:

Per interventi di importo fino a € 300.000,00:

1. 10% dell'importo del finanziamento alla firma della Convenzione con contestuale impegno totale dell'importo del finanziamento;
2. 90% dell'importo netto contrattuale e 90% delle somme a disposizione, all'affidamento dei lavori, al netto dell'acconto del punto 1.
3. residuo al collaudo.

Per interventi di importo superiore a € 300.000,00:

1. 10% dell'importo del finanziamento alla firma della Convenzione con contestuale impegno totale dell'importo del finanziamento;
2. 50% dell'importo netto contrattuale e 50% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto del punto 1, all'affidamento dei lavori;
3. 90% dell'importo netto contrattuale e 90% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto dei punti 1 e 2, dietro presentazione da parte dell'Ente attuatore della documentazione attestante l'effettuazione di una spesa pari all'80% delle anticipazioni già erogate;
4. residuo al collaudo.

Al fine di far fronte ai costi di esproprio, il Referente regionale potrà erogare le risorse necessarie all'acquisizione delle aree prima dell'affidamento dei lavori, su motivata e quantificata richiesta da parte dell'ente attuatore.

Art. 8 – Tempi di attuazione dell'intervento

Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento l'ente attuatore dovrà rispettare la seguente modulazione delle attività:

1. fase di progettazione – conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: entro mesi dalla sottoscrizione della convenzione;

2. fase di appalto: conclusione entro mesi dalla sottoscrizione della convenzione;

3. fase di esecuzione dell'intervento: secondo il crono programma allegato al progetto;

4. chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione entro due mesi dalla emissione dei certificati stessi.

L'Ente attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell'intervento, imponendo al Progettista ed all'Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del crono programma e segnalerà con sollecitudine al Referente regionale, motivandolo, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

Art. 9 – Risoluzione della convenzione

In caso di inerzia dell'Ente attuatore o di mancato rispetto dei sopracitati punti 1 e 2 dell'art. 8, senza adeguata e tempestiva motivazione, la Regione provvederà a diffidare l'Ente attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al precedente articolo. In caso di mancato adempimento, la Regione provvederà alla risoluzione della convenzione e, contestualmente, alla revoca del finanziamento con recupero delle somme erogate con il primo acconto, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite. Allo stesso modo, si provvederà, dopo diffida, alla risoluzione della convenzione e alla revoca del finanziamento non ancora erogato nei casi di:

- mancato rispetto dei punti 3 e 4 dell'art. 8, senza adeguata e tempestiva motivazione;
- modifiche apportate ai progetti, nei tre livelli di definizione, successive all'esame del Referente regionale;
- esecuzione di opere in variante (superiori al 5% dell'importo contrattuale), senza la preventiva autorizzazione del Referente regionale.

Art. 10 – Durata

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, per anni, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 9, o necessità di proroga. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di rescissione a mezzo raccomandata A.R.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione e in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

In particolare, qualora l'esecuzione delle attività convenzionali dovesse comportare, da parte dell'Ente attuatore, il trattamento di dati personali di cui Regione Lombardia è titolare, è sin d'ora da intendersi che la stessa è a tal fine nominata dalla Regione «responsabile» del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, c. 1, lett. g) e 29 del d.lgs. n. 196/2003.

In tale ipotesi, l'Ente attuatore sarà tenuto ad osservare le istruzioni impartite dalla Regione con d.s.g. 23 maggio 2006, n. 5709 di cui si consegna copia.

Nell'eventualità, infine, in cui l'Ente attuatore, intendesse affidare a terzi il trattamento di dati personali di titolarità della Regione Lombardia, la legittimità dell'effettuazione del trattamento ad opera di costoro sarà da intendersi subordinata alla comunicazione, da parte dell'Ente attuatore, alla Regione, nella persona del dirigente regionale sottoscrittore della presente convenzione, dei dati identificativi dei terzi nonché alla nomina di questi ultimi – con atto del dirigente regionale di cui sopra – quali soggetti

«responsabili» del trattamento dei dati, a cui verrà a loro volta consegnata copia del menzionato d.s.g. 23 maggio 2006, n. 5709.

Art. 12 – Controversie – Collegio arbitrale

Ogni controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è deferita, ai sensi dell'art. 806 e segg. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno designato dalla Regione, uno dall'Ente attuatore ed il terzo designato congiuntamente dagli arbitri delle due parti. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Art. 13 – Spese ed oneri fiscali

La presente convenzione è redatta in triplice copia, delle quali una viene conservata presso la Regione, una presso l'Ente attuatore e la terza a valere per la eventuale registrazione, le cui spese sono a carico dell'Ente che ne richiede l'uso. Eventuali oneri fiscali inerenti alle operazioni di cui alla presente convenzione saranno a carico dell'Ente attuatore.

Milano,

Per la Regione Lombardia

Per l'Ente attuatore

_____ • _____

ALLEGATO B

Modalità operative di coordinamento tra D.G. Territorio e urbanistica e sedi territoriali regionali in materia di programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo

Al fine di migliorare e rendere più incisiva l'azione regionale di programmazione ed attuazione degli interventi di difesa del suolo, secondo principi di efficacia ed efficienza, si rende necessario predisporre modalità operative di coordinamento tra la D.G. Territorio e urbanistica e la D.C. Programmazione Integrata della Presidenza che disciplinino in particolare:

1. i rapporti tra D.G. Territorio e urbanistica e STER per quanto concerne gli aspetti inerenti la programmazione della difesa del suolo ed gli aspetti tecnico-amministrativi connessi;
2. i criteri di individuazione del Referente regionale competente (D.G. o STER) per l'attuazione dei programmi di difesa del suolo;
3. i meccanismi di monitoraggio, verifica e controllo tecnico-amministrativo per le opere di competenza regionale.

1. Definizione dei Programmi di difesa del suolo

La D.G. Territorio e urbanistica, competente per la formulazione dei programmi di difesa del suolo, coinvolge direttamente e raccoglie dalle Sedi Territoriali le segnalazioni delle necessità di intervento sui rispettivi territori. Gli STER, operando a diretto contatto con il territorio provinciale e conoscendo più dettagliatamente le istanze provenienti dagli Enti territoriali, contribuiscono all'implementazione del sistema RASDA (a seguito di eventi calamitosi) e del Sistema Informativo Segnalazioni del D.G. Territorio e urbanistica per la costituzione delle banche dati essenziali alla definizione delle programmazioni regionali. Si affiancano inoltre alle iniziative della D.G. Territorio e urbanistica per contribuire alla definizione e alla realizzazione degli studi di sottobacino idrografico finalizzati alla conoscenza di dettaglio delle problematiche inerenti il rischio idrogeologico ed idraulico, al fine di sviluppare le conoscenze di base per la pianificazione e programmazione della difesa del suolo.

Inoltre, sulla base delle banche dati e degli studi in parola e dei criteri guida indicati dalla D.G. Territorio e urbanistica, nonché delle concertazioni effettuate a livello locale, formulano proposte di intervento da sottoporre alla D.G. Territorio e urbanistica per la definizione dei programmi di difesa del suolo. Nell'ambito delle proposte di intervento, indicano anche le eventuali priorità degli interventi stessi. La D.G. Territorio e urbanistica provvede quindi all'armonizzazione delle diverse proposte e formula il programma definitivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

La D.G. Territorio e urbanistica, sulla base dei criteri regionali vigenti, definisce inoltre gli Enti Attuatori degli interventi, avvalendosi anche delle conoscenze proprie degli STER, al fine di ottimizzare le scelte degli enti con l'obiettivo di rendere il più possibile efficace ed efficiente il successivo processo attuativo delle programmazioni.

2. Criteri di individuazione del referente regionale

Dopo le fasi di programmazione, si rende necessario definire il Referente regionale che sovrintenderà alla realizzazione dei

singoli interventi previsti a cura degli Enti Attuatori prescelti. Il Referente regionale, scelto tra la D.G. Territorio e urbanistica e gli Ster competenti per territorio provinciale, verrà definito sulla base dei seguenti criteri generali:

- la D.G. Territorio e urbanistica per interventi con valenza e che necessitano di coordinamento interregionale-interprovinciale e per interventi di particolare rilevanza e significatività;
- gli STER per interventi a carattere provinciale o locale.

A tergo delle diverse programmazioni, si concorderanno con gli Ster le modalità operative per l'applicazione dei criteri sopra definiti anche in funzione delle opportunità strategiche ed organizzative contingenti.

Il Referente regionale così individuato firmerà la Convenzione con l'ente Attuatore (Allegato A), cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio, e svolgerà il ruolo di accompagnamento ed affiancamento dell'ente nelle fasi di progettazione, affidamento lavori, realizzazione e collaudo dell'intervento previsto, facendosi carico anche della fase di controllo dell'avanzamento e delle procedure tecnico-amministrative connesse (stati di avanzamento, gestione varianti, pagamenti, ecc.).

Resta comunque di competenza della D.G. Territorio e urbanistica il monitoraggio complessivo dell'avanzamento del programma, definito anche sulla base dell'avanzamento dei singoli interventi, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi che la Giunta Regionale ha inteso porre con l'approvazione del programma stesso.

3. Meccanismi di monitoraggio, verifica e controllo tecnico-amministrativo

I meccanismi di controllo ed i pareri inerenti i progetti di interventi di difesa del suolo, tenuto conto anche della facoltà del Referente regionale di avvalersi del silenzio assenso previsto dalle nuove disposizioni (Collegato Ordinamentale 2007), possono essere differenziati in funzione delle soglie già definite, secondo le seguenti modalità:

- *Progetti di interventi superiori a 7,5 milioni di euro:* controllo e parere espresso dal Nucleo di Valutazione – Unità tecnica Lavori Pubblici, secondo le modalità che autonomamente il Nucleo deciderà di proporre alla Giunta regionale;

- *Progetti di interventi tra € 300.000 e 7,5 milioni di euro:* il Referente regionale esaminerà il progetto preliminare ed esprimerà parere vincolante sul progetto definitivo, in sede di Conferenza dei Servizi; riceverà inoltre il progetto esecutivo, prima dell'affidamento dei lavori, per verificare l'aderenza con il progetto definito approvato in conferenza (recepimento delle eventuali prescrizioni) e per predisporre l'erogazione del finanziamento, secondo le modalità definite nella Convenzione con l'ente Attuatore. Il Referente regionale, oltre all'attività di supporto e affiancamento dell'Ente Attuatore e nel rispetto delle attribuzioni che la legge pone in capo al RUP, potrà effettuare controlli in corso d'opera per verificare l'avanzamento dei lavori, effettuerà controlli *ex post* per la verifica della correttezza esecutiva dell'intervento e verificherà il raggiungimento degli obiettivi per cui l'intervento è stato programmato.

- *Interventi inferiori a 300.000 euro:* il Referente regionale riceverà e si esprimerà sul progetto preliminare, al fine di indirizzare la progettazione secondo gli obiettivi propri della programmazione. Esprimerà inoltre, ai sensi delle disposizioni vigenti, parere vincolante in Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo nel caso sia richiesto il nulla osta idraulico per i progetti di intervento sul reticolo idrico principale ai sensi del r.d. 523/1904. Il Referente regionale acquisirà con il progetto definitivo l'atto di asseverazione della congruità tecnico-amministrativa a cura del RUP, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 98-bis della l.r. 1/2000 e s.m.i. Inoltre, il Referente regionale disporrà le liquidazioni secondo le modalità indicate dalla convenzione sottoscritta con l'ente attuatore. Potrà anche effettuare controlli in corso d'opera per verificare l'avanzamento dei lavori ed *ex post* per la verifica della correttezza esecutiva dell'intervento nonché il raggiungimento degli obiettivi per cui l'intervento è stato programmato.

La D.G. Territorio e urbanistica, dopo l'accertamento della disponibilità finanziaria, coordinerà le fasi di avvio dell'attuazione delle programmazioni, anche al fine di dare unitarietà ed omogeneità alle fasi iniziali dei programmi stessi su tutto il territorio regionale interessato.

La D.G. Territorio e urbanistica, con la collaborazione degli

Ster, effettuerà il monitoraggio complessivo dell'avanzamento dei programmi in corso di attuazione, sempre al fine di verificare la coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi propri della programmazione regionale; coordinerà gli aspetti generali amministrativi, finanziari e contabili della totalità degli interventi in corso di realizzazione (delega alla firma degli atti ai dirigenti Ster, accesso ai capitoli di bilancio) e garantirà infine il coordinamento per l'implementazione delle banche dati (ODS, Segnalazioni, Schede monitoraggio avanzamento).

Le operazioni di monitoraggio saranno effettuate mediante l'applicativo informatico in corso di elaborazione da parte della D.G. Territorio e urbanistica con un sistema analogo a quello già in uso per il monitoraggio degli APQ Difesa del suolo e OPCM.

La D.G. Territorio e urbanistica inoltre effettuerà gli opportuni raccordi con gli aspetti pianificatori legati all'attuazione del PAI (pareri su modifiche perimetrazioni PAI, raccordi con la pianificazione territoriale ed urbanistica a diversi livelli).

(BUR20070121)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4384

(2.2.1)

Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una nuova costruzione di n. 20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sperimentale da concedere in locazione con proprietà differita, localizzata tra le vie San Cristoforo e G.B. Vico nel Comune di Bareggio (MI) – Programma annuale 2005 di attuazione del PRERP 2002-2004 «Autocostruzione associata in affitto: nuove sperimentazioni» ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 8/1558 del 22 dicembre 2005 con la quale è stato dato avvio alla presentazione delle proposte inerenti al Programma annuale 2005 di attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004 «Autocostruzione associata in affitto: nuove sperimentazioni. Avviso per la presentazione delle proposte»;

Visto il decreto dirigenziale n. 14885 del 18 dicembre 2006 nel quale si ammette a cofinanziamento regionale la proposta di «Autocostruzione associata in affitto: nuove sperimentazioni» presentata dal Comune di Bareggio al protocollo federato della Regione Lombardia in data 28 luglio 2006 prot. n. U1.2006.0017199 per l'intervento di realizzazione di n. 20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in locazione con proprietà differita, localizzati tra le vie San Cristoforo e G.B. Vico;

Vista la nota prot. n. U1.2006.29800 del 19 dicembre 2006 con la quale Regione Lombardia comunicava al Comune di Bareggio:

- l'ammissione al cofinanziamento regionale per un importo pari ad € 364.658,00 per la realizzazione di una nuova costruzione di n. 20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in locazione con proprietà differita, localizzata tra le vie San Cristoforo e G.B. Vico di cui al decreto dirigenziale n. 14885 del 18 dicembre 2006;

- la necessità di avviare la procedura di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, ai fini della sottoscrizione dello stesso entro il 31 luglio 2007, così come determinato agli artt. 6 e 8 dell'Avviso per la presentazione delle proposte;

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Bareggio n. 7 del 23 gennaio 2007 con la quale il Consiglio comunale ha autorizzato il Sindaco a promuovere l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, in quanto l'intervento necessita di variante urbanistica con presenza di Piano territoriale di coordinamento provinciale, per la realizzazione di una nuova costruzione di n. 20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sperimentale da concedere in locazione con proprietà differita, localizzata in Comune di Bareggio tra le vie San Cristoforo e G.B. Vico;

Vista la nota n. 2361/2007 del 24 gennaio 2007, pervenuta al prot. U1.2007.1688 del 26 gennaio 2007, con la quale il Sindaco del Comune di Bareggio, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata, ha richiesto formalmente l'adesione della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e dell'ALER di Milano per la definizione dell'Accordo di Programma predetto;

Vista la nota del 28 febbraio 2007 con la quale il Presidente della Provincia di Milano ha dato l'adesione all'Accordo di Programma in argomento, con l'impegno di rendere al Comitato per l'Accordo la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica, previsto nell'accordo di programma medesimo, con gli

aspetti di carattere sovracomunale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;

Vista la nota prot. 5993 del 6 febbraio 2007 con la quale l'ALER di Milano ha aderito alla proposta di Accordo di Programma della deliberazione del Consiglio comunale sopra richiamata, come risulta dal provvedimento n. MI/005/07 del 25 gennaio 2007 assunto dal Consiglio di Amministrazione, al fine di realizzare n. 20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di carattere sperimentale in locazione con proprietà differita, localizzata nel Comune di Bareggio tra le vie San Cristoforo e G.B. Vico;

Rilevato che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Comune di Bareggio in quanto soggetto promotore;

Ritenuto di aderire alla proposta di Accordo di Programma in argomento, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di competenza della Regione Lombardia utili all'attuazione delle azioni previste dall'Accordo di Programma;

Visto il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, riguardante la promozione degli Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed all'attuazione delle opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, «Programmazione negoziale regionale», ed in particolare quanto disposto dall'art. 6, comma 12, in ordine alle modalità di partecipazione della Regione ad Accordi di Programma promossi da altri enti;

Dato atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Milano;
- Comune di Bareggio;
- ALER di Milano;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una nuova costruzione di n. 20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sperimentale in locazione con proprietà differita, localizzata nel Comune di Bareggio (MI), tra le vie San Cristoforo e G. B. Vico;

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Comune di Bareggio (MI) in quanto soggetto promotore;

3. di prendere atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Milano;
- Comune di Bareggio;
- ALER di Milano;

4. di dare atto che l'Accordo di Programma sia definito e sottoscritto entro il termine del 31 luglio 2007, come stabilito dall'art. 8 dell'Avviso per la presentazione delle proposte;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070122)

(2.2.1)

D.g.r. 21 marzo 2007 - n. 8/4385

Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una nuova costruzione di n. 16 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sperimentale da concedere in locazione con proprietà differita, localizzata in via Cadorna nel Comune di Vimodrone (MI) - Programma annuale 2005 di attuazione del PRERP 2002-2004 «Autocostruzione

associata in affitto: nuove sperimentazioni» ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 8/1558 del 22 dicembre 2005 con la quale è stato dato avvio alla presentazione delle proposte inerenti al Programma annuale 2005 di attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004 «Autocostruzione associata in affitto: nuove sperimentazioni. Avviso per la presentazione delle proposte»;

Visto il decreto dirigenziale n. 14885 del 18 dicembre 2006 nel quale si ammette a cofinanziamento regionale la proposta di «Autocostruzione associata in affitto: nuove sperimentazioni» presentata dal Comune di Vimodrone al protocollo federato della Regione Lombardia in data 28 luglio 2006 prot. n. U1.2006.0017839 per l'intervento di nuova costruzione di n. 16 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sperimentale in locazione con proprietà differita, localizzata in Comune di Vimodrone, via Cadorna fg. 11 mappali 80-88;

Vista la nota prot. n. U1.2006.29798 del 19 dicembre 2006 con la quale Regione Lombardia comunicava al Comune di Vimodrone:

- l'ammissione al cofinanziamento regionale per un importo pari ad € 301.027,00 per la realizzazione di una nuova costruzione di n. 16 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sperimentale in locazione con proprietà differita, localizzata in Comune di Vimodrone via Cadorna fg. 11 mappali 80-88;

- la necessità di avviare la procedura di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, ai fini della sottoscrizione dello stesso entro il 31 luglio 2007, così come determinato agli artt. 6 e 8 dell'Avviso per la presentazione delle proposte;

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Vimodrone n. 42 del 19 giugno 2006 con la quale il Consiglio comunale ha autorizzato il Sindaco a promuovere l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, in quanto l'intervento necessita di variante urbanistica con presenza di Piano territoriale di coordinamento provinciale, per la realizzazione di una nuova costruzione di n. 16 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sperimentale in locazione con proprietà differita, localizzata in via Cadorna fg. 11 mappali 80-88;

Vista la nota n. 717 dell'11 gennaio 2007, pervenuta al prot. U1.2007.1468 del 24 gennaio 2007, con la quale il Sindaco del Comune di Vimodrone, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale sopra richiamata, ha richiesto formalmente l'adesione della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e dell'ALER di Milano per la definizione dell'Accordo di Programma predetto;

Vista la nota del 28 febbraio 2007 con la quale il Presidente della Provincia di Milano ha dato l'adesione all'Accordo di Programma in argomento, con l'impegno di rendere al Comitato per l'Accordo la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica, previsto nell'accordo di programma medesimo, con gli aspetti di carattere sovracomunale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;

Vista la nota prot. 5994 del 6 febbraio 2007 con la quale l'ALER di Milano ha aderito alla proposta di Accordo di Programma della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata, come risulta dal provvedimento n. MI/006/07 del 25 gennaio 2007 assunto dal Consiglio di Amministrazione, al fine di realizzare n. 16 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di carattere sperimentale in locazione con proprietà differita, localizzata nel Comune di Vimodrone via Cadorna fg. 11 mappali 80-88;

Rilevato che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Comune di Vimodrone in quanto soggetto promotore;

Ritenuto di aderire alla proposta di Accordo di Programma in argomento, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di competenza della Regione Lombardia utili all'attuazione delle azioni previste dall'Accordo di Programma;

Visto il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, riguardante la promozione degli Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed all'attuazione delle opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, «Programmazione negozia-
ta regionale», ed in particolare quanto disposto dall'art. 6, com-
ma 12, in ordine alle modalità di partecipazione della Regione
ad Accordi di Programma promossi da altri enti;

Dato atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Ac-
cordo di Programma sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Milano;
- Comune di Vimodrone;
- ALER di Milano;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provve-
dimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla proposta di Accordo di Programma finaliza-
to alla realizzazione di una nuova costruzione di n. 16 alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica sperimentale in locazione con
proprietà differita, localizzata nel Comune di Vimodrone (MI),
via Cadorna fg. 11 mappali 80-88;
2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di con-
certazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica
alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Co-
mune di Vimodrone in quanto soggetto promotore;
3. di prendere atto che i soggetti interessati al perfezionamen-
to dell'Accordo di Programma sono i seguenti:
 - Regione Lombardia;
 - Provincia di Milano;
 - Comune di Vimodrone;
 - ALER di Milano;
4. di dare atto che l'Accordo di Programma sia definito e sotto-
scritto entro il termine del 31 luglio 2007, come stabilito dall'art.
8 dell'Avviso per la presentazione delle proposte;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consi-
glio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14
marzo 2003;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti del-
l'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003.

Il segretario: Bonomo

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE
Presidenza

(BUR20070123) (3.2.0)
Com.r. 22 marzo 2007 - n. 36
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Struttu-
ra Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese
di febbraio 2007

Si comunica che nel mese di febbraio 2007 sono stati pubblica-
ti i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia

LEGENDA

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
- S.O. = Supplemento Ordinario
- S.S. = Supplemento Straordinario
- Se.I. e C. = Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi
- Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
- Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

FEBBRAIO 2007

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
5	1/2	II S.S.	23
	1/2	III S.S.	23
	2/2	IV S.S.	24
6	5/2	Se.O.	25
	6/2	I S.S.	26
	6/2	I S.O.	27
	7/2	Se.I. e C.	28

	7/2	Se.I.Bis	28
	8/2	II S.S.	29
	9/2	II S.O.	30
7	12/2	Se.O e Se.O.Bis	31
	13/2	I SS	32
	14/2	Se.I. e C.	33
	15/2	II S.S.	34
	16/2	III S.S.	35
8	19/2	Se.O e Se.O.Bis	36
	20/2	I S.S.	37
	21/2	Se.I. e C.	38
	22/2	II S.S.	39
	23/2	III S.S.	40
9	26/2	Se.O e Se.O.Bis	41
	27/2	I S.O.	42
	28/2	Se.I. e C.	43
	28/2	Se.I.Bis	43

(BUR20070124) (2.1.0)
D.d.u.o. 16 marzo 2007 - n. 2597
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Reiscrizioni
alla competenza dell'esercizio finanziario 2007 di economie
di stanziamento accertate sui fondi dell'esercizio finanziario
2006 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e
successive modifiche ed integrazioni - Conseguenti variazio-
ni da apportare al bilancio di previsione 2007 e al documen-
to tecnico di accompagnamento - 6° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
RAGIONERIA GENERALE E DIREZIONE O.P.R.

Visto l'articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive mo-
difiche ed integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi con
vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1
- «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale», che sta-
bilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di desti-
nazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della
struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'articolo 1, comma 28, della l.r. n. 32 del 28 dicembre
2006, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009, che autorizza
la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vin-
colo di destinazione specifica;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione
delle economie di stanziamento rilevate sui capitoli di cui all'allegato
1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento al fine di consentire alle Direzioni Generali di ef-
fetтуare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi paga-
menti;

Visti i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura con i
quali è stato attribuito alla d.ssa Manuela Giaretta l'incarico di
dirigente della U.O. Ragioneria Generale e Direzione O.P.R. della
Direzione Centrale Programmazione Integrata della Presidenza;

Decreta

1. Di reiscrivere al bilancio di previsione 2007, per competenza
e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa,
gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;
2. Di prelevare dall'U.P.B 7.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di
riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di
€ 73.057.766,25, come indicato nell'allegato di cui al punto pre-
cedente;
3. Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previ-
sione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 e
al Documento tecnico di accompagnamento;
4. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.
ragioneria generale e direzione O.P.R.:
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78**DIREZIONE GENERALE: CASA E OPERE PUBBLICHE**

	Prov.	Euro
6.5.5.2.342 006904 Autonome Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Cofinanziamento regionale per il programma interreg III C – Zona Ovest – Progetto VNE	Competenza	9.927,63
	Tot. comp.	9.927,63
	Tot. cassa	720,00
Totale autonome	Tot. comp.	9.927,63
	Tot. cassa	720,00

	Prov.	Euro
--	-------	------

6.5.5.2.342 006902 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 02.01.181 006900	Residui	0,00
Cofinanziamento dello Stato per il programma interreg III C – Zona Ovest – Progetto VNE	Competenza	23.164,45
	Tot. comp.	23.164,45
	Tot. cassa	1.680,00

	Prov.	Euro
--	-------	------

6.5.5.2.342 006903 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 02.01.181 006901	Residui	0,00
Cofinanziamento della CE per il programma interreg III C – Zona Ovest – Progetto VNE	Competenza	33.092,07
	Tot. comp.	33.092,07
	Tot. cassa	2.400,00

Totale vincolate	Tot. comp.	56.256,52
	Tot. cassa	4.080,00

Totale Casa e Opere Pubbliche	Tot. comp.	66.184,15
	Tot. cassa	4.800,00

DIREZIONE GENERALE: FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

	Prov.	Euro
--	-------	------

5.2.1.2.87 005845 Autonome Correnti operative

Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza Socio-Sanitaria Integrata	Competenza	12.470.309,38
	Tot. comp.	12.470.309,38
	Tot. cassa	2.491.005,67

	Prov.	Euro
--	-------	------

5.2.1.2.87 006678 Autonome Correnti operative

Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Fondo Socio-Sanitario per non autosufficienti	Competenza	124.719.000,00
	Tot. comp.	124.719.000,00
	Tot. cassa	66.168.450,00

Totale autonome	Tot. comp.	137.189.309,38
	Tot. cassa	68.659.455,67

	Prov.	Euro
--	-------	------

5.2.3.2.97 005922 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 02.01.183 005921	Residui	0,00
Contributi statali per la realizzazione di un programma di interventi per la cura e l'assistenza di soggetti con handicap grave successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano	Competenza	105.000,00
	Tot. comp.	105.000,00
	Tot. cassa	5.250,00

	Prov.	Euro
--	-------	------

5.2.4.2.94 002056 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 02.01.183 002054	Residui	
Contributi agli enti pubblici e agli enti e organismi privati destinati a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali per attività Socio-Assistenziali – Finanziamento con mezzi statali	Competenza	394.302,57
	Tot. comp.	394.302,57
	Tot. cassa	36.038,14

Totale vincolate	Tot. comp.	499.302,57
	Tot. cassa	41.288,14

Totale Famiglia e solidarietà sociale	Tot. comp.	137.688.611,95
	Tot. cassa	68.700.743,81

DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE

	Prov.	Euro
3.3.1.3.379 004811 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.194 004810	Residui	0,00
Finanziamenti per le aree depresse, progetto relativo al piano di reindustrializzazione e promozione imprenditoriale per l'area di Arese	Competenza	2.556.423,30
	Tot. comp.	2.556.423,30
	Tot. cassa	2.556.423,30
Totale vincolate	Tot. comp.	2.556.423,30
	Tot. cassa	2.556.423,30
Totale Industria, Piccola e media impresa e cooperazione	Tot. comp.	2.556.423,30
	Tot. cassa	2.556.423,30

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

	Prov.	Euro
--	-------	------

7.2.0.1.174 005413 Vincolate Correnti funzionamento

Capitolo di entrata connesso: 02.01.182 005527	Residui	0,00
Spese, di funzionamento e di personale, per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale	Competenza	85.699,56
	Tot. comp.	85.699,56
	Tot. cassa	7.519,95

	Prov.	Euro
--	-------	------

7.2.0.1.174 005714 Vincolate Correnti funzionamento

Capitolo di entrata connesso: 02.01.182 005713	Residui	0,00
Spese, di funzionamento e di personale, per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di viabilità	Competenza	429.314,49
	Tot. comp.	429.314,49
	Tot. cassa	24.908,22

	Prov.	Euro
--	-------	------

7.2.0.1.174 005808 Vincolate Correnti funzionamento

Capitolo di entrata connesso: 02.01.182 005807	Residui	0,00
Spese per lo svolgimento delle funzioni della Polizia Amministrativa	Competenza	36.603,53
	Tot. comp.	36.603,53
	Tot. cassa	4.330,18

Totale vincolate	Tot. comp.	551.617,58
	Tot. cassa	36.758,35

Totale Infrastrutture e Mobilità	Tot. comp.	551.617,58
	Tot. cassa	36.758,35

DIREZIONE GENERALE: PROTEZIONE CIVILE, PREVENZIONE E POLIZIA LOCALE

	Prov.	Euro
--	-------	------

4.1.1.3.387 005917 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.195 005916	Residui	0,00
Assegnazioni del fondo regionale di protezione civile per fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali nonché per potenziare il sistema della Protezione Civile	Competenza	4.000.000,00
	Tot. comp.	4.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
--	-------	------

4.3.1.3.12 006121 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.198 006120	Residui	0,00
Impiego del mutuo con la cassa DDPP per fronteggiare le spese di prima emergenza sostenute dagli EE.LL. e per contributi all'edilizia privata	Competenza	200.000,00
	Tot. comp.	200.000,00
	Tot. cassa	0,00

Totale vincolate	Tot. comp.	4.200.000,00
	Tot. cassa	0,00

Totale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale	Tot. comp.	4.200.000,00
	Tot. cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: QUALITÀ DELL'AMBIENTE

	Prov.	Euro
--	-------	------

6.4.1.3.158 005419 Autonome Capitale

Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese per l'attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l'istituzione e la manutenzione di aree protette	Competenza	570.603,02
	Tot. comp.	570.603,02
	Tot. cassa	143.980,13

Totale autonome	Tot. comp.	570.603,02
	Tot. cassa	143.980,13

	Prov.	Euro
6.4.4.2.163 006420 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.03.189 006415	Residui	0,00
Assegnazioni di APAT per i programmi di mitigazione dell'inquinamento acustico dalle attività aereoportuali inseriti nell'Accordo di Programma quadro fra Governo e Regione in materia di ambiente e energia	Competenza	50.000,00
	Tot. comp.	50.000,00
	Tot. cassa	7.500,00
Totale vincolate	Tot. comp.	50.000,00
	Tot. cassa	7.500,00
Totale Qualità dell'Ambiente	Tot. comp.	620.603,02
	Tot. cassa	151.480,13

DIREZIONE GENERALE: RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

	Prov.	Euro
6.3.2.2.137 005788 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.182 005708	Residui	0,00
Spese per le attività di coordinamento, informazione e formazione finalizzate agli interventi ambientali	Competenza	2.876.995,00
	Tot. comp.	2.876.995,00
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot. comp.	3.016.995,00
	Tot. cassa	0,00
Totale Reti e Servizi di Pubblica utilità e Sviluppo sostenibile	Tot. comp.	3.016.995,00
	Tot. cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

	Prov.	Euro
6.5.5.3.343 005450 Autonome Capitale		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Cofinanziamento regionale relativo all'iniziativa comunitaria Urban II	Competenza	1.601.285,00
	Tot. comp.	1.601.285,00
	Tot. cassa	1.601.285,00
Totale autonome	Tot. comp.	1.601.285,00
	Tot. cassa	1.601.285,00
6.5.4.2.104 006453 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.02.188 006451	Residui	0,00
Contributi dell'UE per il programma interreg IIIB – Spazio alpino – Progetto ALPS-GPS Quakenet	Competenza	40.845,48
	Tot. comp.	40.845,48
	Tot. cassa	3.137,83
Totale vincolate	Tot. comp.	81.690,94
	Tot. cassa	6.275,66
Totale Territorio e Urbanistica	Tot. comp.	1.682.975,94
	Tot. cassa	1.607.560,66
TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp.	150.383.410,94
	Tot. cassa	73.057.766,25

(BUR20070125)

D.d.u.o. 16 marzo 2007 - n. 2658

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
RAGIONERIA GENERALE E DIREZIONE O.P.R.

Vista la l.r. 28 dicembre 2006, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/3907 del 27 dicembre 2006 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni con il quale il Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto, può provvedere al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 15 marzo 2007 è di € 2.993.277.016,20;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa del capitolo di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.147.995,82 dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa del capitolo, specificato nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2007 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 1.147.995,82;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il dirigente: Manuela Giaretta

ALLEGATO «A»

U.P.B. 2.2.3.2.79 Sostegno della nuova imprenditorialità			
Capitolo	004917	Autonome Correnti operative	Euro
Fondo per le politiche attive del lavoro		Assestato	0,00
		Cassa attuale	462.038,50
		Residui al 01.01.07	813.744,25
		Fabbisogno di cassa	351.705,75

U.P.B. 3.1.1.3.370 Strumenti per la competitività delle imprese			
Capitolo	006878	Vincolate Capitale	Euro
Fondo di rotazione gestito da Finlombarda per il finanziamento di progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese derivante dal Fondo unico		Assestato	0,00
		Cassa attuale	9.966.823,65
		Residui al 01.01.07	10.763.113,72
		Fabbisogno di cassa	796.290,07

TOTALE ALLEGATO		
Autonome	Correnti	351.705,75
	Capitale	–
Vincolate	Correnti	–
	Capitale	796.290,07
TOTALE GENERALE		1.147.995,82

D.G. Sanità

(BUR20070126)

Com.r. 23 marzo 2007 - n. 37

(3.2.0)

Contributi per ispezioni e controlli degli animali e prodotti di origine animale riscossi e costi dei servizi erogati dalle AA.SS.LL. lombarde nell'anno 2006 ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 432/98 e succ. modifiche ed integrazioni

Anno 2006	Euro
Somme effettivamente percepite	6.963.166,08
Costi del servizio	7.069.792,49

Il dirigente: Mario Astuti

D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia

(BUR20070127)

D.d.s. 22 marzo 2007 - n. 2833

(3.5.0)

Approvazione del Bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi - Anno 2007

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
BIBLIOTECHE E SISTEMI DOCUMENTARI**

Vista la l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 avente ad oggetto «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti Locali o di interesse locale», e in particolare l'art. 4, comma 2, lett. c), e), f);

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112» e in particolare l'art. 4, commi 130 e 131 concernenti funzioni e compiti della regione nell'ambito della conservazione, gestione, promozione, valorizzazione dei beni culturali;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», e in particolare l'art. 17, che individua le competenze e i poteri dei Direttori generali e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Richiamato il decreto del Segretario generale 30 giugno 2005, n. 10317 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 - I provvedimento»;

Vista la d.g.r. 25 luglio 2003, n. 7/13797 «Modalità e termini per la presentazione e valutazione dei progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione all'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 - Revoca della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282», e in particolare il suo Allegato B: Servizi culturali;

Preso atto che l'Assessore alle Culture, Identità ed Autonomie della Lombardia ha presentato una informativa in merito al bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi, nella seduta della Giunta regionale tenutasi il 21 marzo 2007;

Ravvisata l'opportunità di proseguire la positiva esperienza avviata dal 2004, indirizzando il cofinanziamento regionale su progetti mirati e maggiormente rispondenti alle finalità regionali di miglioramento della qualità dei servizi erogati al pubblico, e di dare quindi attuazione a quanto previsto dalla citata d.g.r. 25 luglio 2003 n. 7/13797 nell'Allegato B: Servizi culturali, ovvero l'emanazione di un apposito bando, da approvarsi con decreto dirigenziale, previa informativa alla Giunta regionale;

Decreta

– di approvare il Bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi – (l.r. 14 dicembre 1985, n. 81), allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Luciano Famà

ALLEGATO A

Bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi - l.r. 14 dicembre 1985, n. 81

Riferimenti normativi

Il presente bando è destinato alle biblioteche di enti locali e di interesse locale (categoria A) e agli archivi di enti locali o di pertinenza degli enti locali (categoria B), ed è riferito agli interventi previsti dalla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 (in particolare art. 4, comma 2, lettere e, f, g, h); è formulato con riferimento alla d.g.r. 25 luglio 2003, n. 13797 «Modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 - Revoca della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282» (allegato B: Servizi culturali).

Riferimenti al PRS (Programma Regionale di Sviluppo)

Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, e Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale, approvato con d.g.r. 20 luglio 2005, n. 328, nonché la risoluzione sul medesimo DPEFR, assunta con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 26, con particolare riferimento all'asse di intervento 2.3.2 «Qualificazione e sostegno dei servizi culturali».

Le proposte progettuali presentate devono essere coerenti con gli obiettivi contenuti nel Programma pluriennale regionale 2007-2009 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (d.c.r. 23 gennaio 2007, n. 314).

Soggetti beneficiari e tipologie di intervento	Risorse disponibili
A. Biblioteche di enti locali e di interesse locale	245.000
1. Catalogazione, recupero di fondi librari e documentari di pertinenza delle biblioteche di enti locali o di interesse locale	
2. Arricchimento del catalogo del Polo regionale SBN	
B. Archivi storici degli enti locali e di interesse locale	155.000
1. Riordino e inventariazione informatizzata degli archivi storici degli enti locali	
2. Censimenti e guide tematiche o settoriali	
TOTALE	400.000

Modalità e termini di presentazione dei progetti

I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre il **27 aprile 2007**.

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire al Protocollo della Giunta regionale entro il termine previsto. Nel caso di invio tramite servizio postale **non** farà fede la data risultante dal timbro postale, ma esclusivamente quella riportata dal timbro del Protocollo della Giunta regionale. Il mancato rispetto del termine sarà considerato motivo di esclusione.

La domanda potrà essere presentata anche presso gli Uffici delle Sedi Territoriali agli indirizzi sotto riportati.

La domanda potrà essere formulata anche in modalità on-line da parte dei soggetti accreditati (vd. informazioni a: www.lombardiacultura.it - Finanziamenti). In tale caso il solo modulo di domanda (vd. all. 1) dovrà comunque pervenire in forma cartacea, a pena di decadenza, entro la data sopra specificata in una delle sedi previste.

Documentazione richiesta

• Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1. La domanda, su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata di bollo nei casi previsti dalla normativa vigente (sono soggetti esonerati: lo Stato e gli Organismi ad esso equiparati come gli enti locali e loro forme associative e consortili, le ONLUS). La domanda in forma cartacea (con riferimento al solo modulo all. 1) e con sottoscrizione del legale rappresentante dovrà pervenire entro il termine previsto anche nel caso di utilizzo della procedura on-line.

• Scheda descrittiva dell'ente (all. 2); la scheda potrà essere omessa - specificandolo nella domanda di contributo (all. 1) - nel caso in cui l'ente abbia già presentato domande di contributo negli anni precedenti, sempre che le informazioni contenute non abbiano subito variazioni.

• Dichiarazione attestante che l'istituto svolge un servizio pubblico garantendo i requisiti minimi richiesti. La dichiarazione potrà far parte integrante della domanda di contributo (all. 1).

• Progetto dell'intervento compilato secondo gli schemi allegati al presente bando:

– *Allegato 3*: Schema per progetti di catalogazione, recupero di fondi librari e documentari di pertinenza delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

– *Allegato 4*: Schema per progetti di arricchimento del catalogo del Polo regionale SBN;

– *Allegato 5*: Schema per progetti di riordino e inventariazione informatizzata degli archivi storici degli enti locali;

– *Allegato 6*: Schema per progetti di censimenti e guide tematiche o settoriali (ambito archivistico).

• Dichiarazione che non sia stata presentata domanda di finanziamento ai sensi di altra legge regionale, oppure dichiarazione di rinuncia a domanda di finanziamento già presentata per le medesime voci di costo previste dal progetto presentato. La dichiarazione potrà far parte integrante della domanda (all. 1).

• Dichiarazione attestante che per il progetto presentato l'ente non agisce in regime di impresa (solo per i soggetti privati). La dichiarazione potrà far parte integrante della domanda (all. 1).

• Dichiarazione attestante che l'ente si impegna al cofinanziamento del progetto presentato almeno nella misura minima prevista dalla specifica categoria. La dichiarazione potrà far parte integrante della domanda (all. 1).

• Dichiarazione di approvazione da parte dell'ente proprietario (solo per i soggetti che presentano progetti relativi a raccolte o servizi di cui non sono titolari – all. 7).

Beneficiari e requisiti minimi di uso pubblico

Si vedano le parti relative alle specifiche categorie di interventi.

Motivi di esclusione

Costituirà motivo di esclusione dall'istruttoria il mancato possesso o rispetto dei requisiti esposti nei paragrafi (relativi alla parte generale o alle categorie specifiche): beneficiari, tipologie di intervento, requisiti minimi di uso pubblico, termini di presentazione delle domande, documentazione richiesta, valori economici minimi e massimi di progetto, quota di cofinanziamento. *Saranno inoltre considerati inammissibili i progetti presentati da enti che alla data di scadenza del bando risultino inadempienti rispetto alla rendicontazione relativa a progetti già finanziati dalla Regione Lombardia.*

Selezione e valutazione dei progetti

I progetti e le relative richieste di finanziamento saranno valutati:

– per la tipologia «A» a cura della Struttura Biblioteche e Sistemi documentari della Regione Lombardia;

– per la tipologia «B» a cura della Struttura Soprintendente regionale per i beni librari della Regione Lombardia.

L'istruttoria per la valutazione delle domande pervenute nei termini prescritti e ammesse sarà terminata entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando.

A seguito della conclusione dell'istruttoria, gli atti amministrativi di approvazione del piano attuativo annuale saranno assunti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione del Consiglio regionale, conformemente all'art. 26 della l.r. 14 dicembre 1985, n. 81.

Gli esiti del procedimento saranno comunicati con lettera ai soggetti presentatori di progetti.

Tempi di realizzazione

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla comunicazione ufficiale di approvazione del progetto stesso. Sarà richiesta una formale accettazione del contributo (vd. all. 8). Il Responsabile del procedimento per la Regione Lombardia ha facoltà di concedere una proroga ai termini sopra indicati, sino a un massimo complessivo di 90 gg., su richiesta del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata con elementi di riconosciuta necessità e comunque con il fine di garantire un risultato coerente con gli obiettivi di progetto. Tale proroga non potrà in nessun caso costituire motivo di richiesta di incremento del finanziamento accordato.

Modalità di informazione e comunicazione relative al progetto finanziato

L'ente beneficiario del contributo regionale si impegna ad evi-

denziare il ruolo della Regione Lombardia in tutte le iniziative di comunicazione pubblica delle attività realizzate nell'ambito del progetto finanziato. In particolare dovrà essere utilizzato – su tutto il materiale prodotto per la comunicazione, la promozione e la realizzazione dell'intervento – il marchio completo della Regione Lombardia (attenendosi rigorosamente alle disposizioni del «Manuale d'uso dell'utilizzo del marchio della Regione Lombardia», approvato con d.g.r. 6/40752 del 29 dicembre 1998 (1)).

Modalità di erogazione e rendicontazione

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

• 75% a seguito dell'approvazione del progetto presentato e invio di formale accettazione del contributo da parte del soggetto beneficiario (All. 8);

• 25% a conclusione dell'intervento, e a seguito di invio da parte del soggetto beneficiario di:

- una relazione tecnica dettagliata dell'intervento effettuato;
- un rendiconto finanziario formulato utilizzando come modello la «Scheda di rendicontazione» fornita in allegato (All. 9).

La Regione Lombardia potrà avvalersi della facoltà di assegnare un contributo ridotto rispetto alla richiesta, in relazione alle disponibilità di bilancio e al numero di progetti ammissibili. In tal caso la realizzazione del progetto da parte del soggetto presentatore, nonché la quota di cofinanziamento potranno essere proporzionalmente ridimensionate (2).

La Struttura competente si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche in corso d'opera e a lavoro ultimato.

I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. Ogni eventuale variazione rispetto al progetto presentato dovrà essere preventivamente approvata dalla Struttura regionale competente. In caso di mancato o diverso utilizzo, nonché di mancato rispetto delle norme fissate dal presente bando, si provvederà alla revoca totale o parziale del finanziamento e al recupero delle somme già erogate.

Criteri di priorità e parametri valutativi generali (per tutte le categorie e le tipologie previste)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
Sviluppo della gestione associata e di sistema <i>Si intende valutare l'effettivo utilizzo per il progetto presentato di risorse finanziarie, organizzative, tecnologiche in forma cooperativa, sistemica o di rete. L'adesione a sistemi e/o reti di cooperazione deve essere formalizzata e documentata</i>	0 assente o non significativo 10 gestione associata tra due o più soggetti o a livello di sistema 20 gestione associata a livello intersistemico o provinciale 30 gestione associata di rilevanza interprovinciale, regionale o nazionale
Prosecuzione e completamento di interventi pluriennali <i>Si intende riferirsi a progetti che abbiano già fruito di contributi regionali e siano stati correttamente realizzati per le fasi previste</i>	0 assente 10 prosecuzione o completamento
Quota di cofinanziamento eccedente la soglia minima richiesta <i>Si ricorda che l'impegno al cofinanziamento per la soglia minima prevista è condizione necessaria di ammissibilità del progetto</i>	0 equivalente al minimo o fino al 5% in più 10 tra 6 e 30% oltre il minimo 20 più del 30% oltre il minimo
Organicità del progetto, con particolare riferimento a: – chiarezza nell'esporre gli obiettivi – indicazione precisa dei risultati attesi – indicazione dei tempi di realizzazione e delle fasi del progetto – articolazione e completezza della relazione tecnico-scientifica – congruità della pianificazione finanziaria	da 0 a 30

(1) Per ulteriori informazioni si veda la sezione «Uso del marchio» nel sito www.lombardiadacultura.it (<http://www.lombardiadacultura.it/scheda.cfm?ID=610>).

(2) Il totale effettivo da rendicontare può essere calcolato con la se-

Informazioni relative all'Amministrazione

Denominazione e indirizzo ufficiale:

Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – Unità Organizzativa Musei e Servizi Culturali – Struttura Biblioteche e Sistemi documentari – via Pola, 12/14 – 20124 Milano – telefono: 02/67658068 – telefax: 02/67652616 – e-mail: Luciano_Fama@regione.lombardia.it.

Responsabile del procedimento: Luciano Famà.

Indirizzo al quale inviare le domande:

• Sportello unico del Protocollo Federato della Giunta regionale – via Taramelli, 20 – 20124 Milano

• Sede territoriale di Bergamo
– via XX Settembre, 18/a – 24121 Bergamo

• Sede territoriale di Brescia
– via Dalmazia 92/94c – 25100 Brescia

• Sede territoriale di Como
– viale Varese, angolo via Benzi – 22100 Como

• Sede territoriale di Cremona
– via Dante 136 – 26100 Cremona

• Sede territoriale di Lecco
– corso Promessi Sposi 132 – 23900 Lecco

• SpazioRegione di Legnano
– via F. Cavallotti, 11/13 – 20025 Legnano

• Sede territoriale di Lodi
– via Haussman 7 – 26900 Lodi

• Sede territoriale di Mantova
– corso V. Emanuele 57 – 46100 Mantova

• SpazioRegione di Monza
– piazza Cambiaghi, 3 – 20052 Monza

• Sede territoriale di Pavia
– via C. Battisti 150 – 27100 Pavia

• Sede territoriale di Sondrio
– via del Gesù 17 – 23100 Sondrio

• Sede territoriale di Varese
– viale Belforte 22 – 21100 Varese

Orari: da lunedì a giovedì: 9.00-12.00 / 14.30-16.30; venerdì: 9.00-12.00.

Presentazione della domanda on-line: www.lombardiacultura.it/biblioteche.

CATEGORIA «A»: Biblioteche di enti locali e di interesse locale**Tipologie specifiche****1. Catalogazione, recupero di fondi librari e documentari di pertinenza delle biblioteche di enti locali o di interesse locale**

Si intende in particolare: attività di inventariazione e catalogazione informatizzata di fondi librari e documentari di rilevante interesse, con l'utilizzo di standard biblioteconomici approvati e di procedure informatiche consolidate e condivise, che consentano utilizzi cooperativi e in rete.

Sono escluse: realizzazione di procedure informatiche per la catalogazione o la gestione dei documenti; attività di catalogazione di materiale corrente, che compete ai centri di servizio interprovinciali, di singole province, di sistemi bibliotecari o intersistemici; attività di inventariazione di archivi. Acquisto di attrezzature, documenti, pubblicazioni, consulenze.

2. Arricchimento del catalogo del Polo regionale SBN

Si intende in particolare: attività di catalogazione *ex-novo* (da libro) o di recupero catalografico (da cataloghi cartacei o da archivi informatizzati diversi da SBN) relative a fondi librari o documentari (composti da materiali per cui siano disponibili normative catalografiche nazionali SBN) appartenenti a biblioteche aderenti al Polo regionale SBN. I dati prodotti dovranno rispettare le normative catalografiche SBN e confluire nel catalogo nazionale (Indice).

Sono escluse: spese per acquisto di attrezzature, documenti, pubblicazioni, consulenze. Attività proposte da biblioteche la cui adesione al Polo regionale SBN non sia regolarmente formalizzata da convenzione in vigore alla data di scadenza del bando.

Beneficiari e requisiti minimi di uso pubblico

Per la presente categoria «A» possono presentare domanda di finanziamento i soggetti pubblici o privati (senza scopo di lucro),

proprietari o gestori di biblioteche e raccolte librerie e documentarie del territorio lombardo, i sistemi bibliotecari e le amministrazioni provinciali.

Potrà essere presentato in questa categoria un solo progetto per biblioteca. Dovrà essere esplicitamente indicata la tipologia per cui viene presentato il progetto.

I soggetti non titolari delle raccolte (che svolgano attività di sostegno o servizio senza scopo di lucro a favore delle biblioteche titolari) dovranno corredare la presentazione del progetto con la dichiarazione di approvazione da parte dell'ente proprietario, redatta secondo l'allegato modello (all. 8).

Alla tipologia 2 sono ammesse solo le biblioteche appartenenti ad enti che abbiano sottoscritto una convenzione di adesione al Polo regionale SBN, in vigore alla data di scadenza del bando.

Gli enti richiedenti devono offrire un servizio pubblico (con accesso senza limitazioni o riserve a particolari categorie di utenti) per un orario non inferiore alle 12 ore settimanali, essere dotate di un regolamento e di personale adeguato formalmente assunto o incaricato, inquadrato e retribuito nel rispetto delle normative vigenti sui contratti di lavoro.

Valori economici minimi e massimi di progetto

Sono considerati ammissibili i progetti compresi tra un costo complessivo minimo di € 4.000,00 e un costo complessivo massimo di € 25.000,00, con riferimento alle sole spese ammissibili. Tali valori si intendono comprensivi della quota di cofinanziamento. Pertanto la richiesta di contributo regionale non potrà superare in ogni caso la quota di € 17.500,00 (tenuto conto della quota di cofinanziamento di cui al punto successivo).

Quota di cofinanziamento

Sono considerati ammissibili i progetti che prevedono una quota minima di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di soggetti terzi non inferiore al 30% della spesa complessiva (si intende il costo totale del progetto). In fase di rendicontazione dovrà essere dimostrato il cofinanziamento in misura non inferiore alla percentuale dichiarata nella domanda, per un valore complessivo di progetto rapportato all'effettivo finanziamento regionale concesso.

Criteri di priorità e parametri valutativi specifici (per entrambe le tipologie)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
Rilevanza documentaria dei fondi o raccolte oggetto degli interventi <i>Si intende valutare l'importanza delle raccolte documentarie da valorizzare tramite attività di catalogazione</i>	da 0 a 30
Esaustività della catalogazione <i>Si intende valorizzare gli interventi nei quali sia previsto un livello di catalogazione non limitato alla descrizione bibliografica (es. indicizzazione semantica, abstract, spoglio, ecc.)</i>	da 0 a 20

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni per questa specifica categoria:

Regione Lombardia – Struttura Biblioteche e Sistemi documentari – Unità Operativa Biblioteche e Servizi informativi e documentari – via Pola 12/14 – 20124 Milano – telefono: 02/6765.2650-2649-8031 – telefax: 02/67652616 – e-mail: sbn@regione.lombardia.it.

Modulistica da utilizzare: cfr. allegati 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.

CATEGORIA «B»: Archivi storici**Tipologie specifiche**

1. Riordino e inventariazione informatizzata degli archivi storici degli enti locali secondo gli standard descrittivi internazionali (con esclusione degli archivi di deposito e correnti).
2. Censimenti e guide tematiche o settoriali secondo gli standard descrittivi internazionali.

Beneficiari e requisiti minimi di uso pubblico

Per gli interventi di riordino e inventariazione (punto 1) possono presentare domanda Province, Comuni e Comunità montane

guente formula:

$$T = \frac{CR \times 100}{(100 - CF)}$$

(ove T = Somma totale da rendicontare; CR = Contributo regionale ottenuto; CF = Percentuale di co-finanziamento dichiarata).

in forma singola o associata (in questo caso la domanda deve essere presentata da un soggetto formalmente individuato quale capofila dagli altri partecipanti).

Gli enti richiedenti devono offrire un servizio pubblico (con accesso senza limitazioni o riserve a particolari categorie di utenti) per un orario non inferiore alle 12 ore settimanali; dovranno garantire spazi appositamente dedicati alla consultazione separati dai depositi e personale idoneo dotato di laurea in scienze dei beni culturali (o equivalente) o diploma della scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica di Archivi di Stato. Si richiede altresì una stima, anche approssimativa, della utenza servita (vedi punto specifico dell'allegato 5).

I progetti dovranno essere trasmessi contestualmente anche alla Soprintendenza archivistica per la Lombardia.

Per gli interventi volti alla realizzazione di censimenti e guide (punto 2) possono presentare domanda soggetti pubblici o privati.

Nel caso di prosecuzione di intervento, contestualmente alla domanda i soggetti sono tenuti a trasmettere i dati pregressi nel formato «Sesamo 4.1».

Al fine di garantire la conclusione di interventi avviati, possono presentare domanda di contributo anche quei soggetti che, pur non avendo i requisiti di servizio sopra specificati, abbiano ottenuto un finanziamento regionale nel 2005.

Valori economici minimi e massimi di progetto

I progetti annuali, ovvero i lotti annuali di progetti pluriennali, devono essere compresi tra un minimo di € 10.000 ed un massimo di € 50.000.

Quota di cofinanziamento

Sono considerati ammissibili i progetti che prevedono una quota minima di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di soggetti terzi non inferiore al 50% della spesa complessiva (si intende il costo totale del progetto). In fase di rendicontazione dovrà essere dimostrato il cofinanziamento in misura non inferiore alla percentuale dichiarata nella domanda, per un valore complessivo di progetto rapportato all'effettivo finanziamento regionale concesso.

Criteri di priorità e parametri valutativi specifici

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
Rilevanza storico culturale del complesso archivistico	da 0 a 30
Indicazioni di massima relative alla utenza servita – Anno 2006 (per gli interventi di riordino e inventariazione)	da 0 a 20
Dimensione territoriale e specificità della documentazione (per gli interventi di censimento archivistico)	da 0 a 20

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni per questa specifica categoria:

Regione Lombardia – Struttura Soprintendente regionale per i beni librari – dr.ssa Ornella Foglieni – Valorizzazione degli archivi storici – via Pola 12/14 – 20124 Milano – tel. 02/6765.2647-2638-3704 – fax: 02/6765.2733 – e-mail: ornella_foglieni@regione.lombardia.it.

Modulistica da utilizzare: cfr. allegati 1, 2, 5, 6, 8, 9.

Bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi – l.r. 14 dicembre 1985, n. 81

Elenco degli allegati

- Allegato 1: Facsimile domanda (+ all. 1 bis: Informativa sulla privacy)
- Allegato 2: Scheda soggetto
- Allegato 3: Schema per progetti di catalogazione, recupero di fondi librari e documentari di pertinenza delle biblioteche di enti locali o di interesse locale
- Allegato 4: Schema per progetti di arricchimento del catalogo del Polo regionale SBN
- Allegato 5: Schema per progetti di riordino e inventariazione informatizzata degli archivi storici degli enti locali secondo gli standard descrittivi internazionali
- Allegato 6: Schema per progetti per censimenti e guide tematiche o settoriali secondo gli standard descrittivi internazionali

Allegato 7: Dichiarazione di approvazione da parte dell'ente proprietario (solo per i soggetti che presentano progetti relativi a raccolte di cui non sono titolari)

Allegato 8: Dichiarazione di accettazione del contributo

Allegato 9: Scheda di rendicontazione

Allegato 1

Facsimile della domanda

(da compilare su carta intestata)

Regione Lombardia
Direzione Generale Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia
Struttura Biblioteche e Sistemi documentari
via Pola, 12/14
20124 Milano

Il sottoscritto
legale rappresentante d.....

chiede un contributo regionale di euro

per la realizzazione del progetto:

.....

presentato ai sensi del bando approvato con d.d.s. 2007, n., per la categoria:

A. Biblioteche (specificare la tipologia: catalogazione / arricchimento catalogo SBN)

B. Archivi (specificare la tipologia: riordino e inventariazione / censimenti e guide tematiche)

Si impegna al cofinanziamento minimo previsto nella categoria specifica di riferimento (pari a%).

Dichiara sotto la propria responsabilità che i requisiti minimi di uso pubblico sono conformi a quelli richiesti.

Dichiara che non è stata presentata domanda di finanziamento ai sensi di altra legge regionale, (oppure: dichiara di rinunciare a domanda di finanziamento già presentata in data ai sensi della l.r./d.g.r.) per le medesime voci di costo previste dal progetto presentato.

Dichiara di non agire in regime di impresa per le attività oggetto del contributo richiesto (solo per i privati)

Luogo e data:

Firma:

Completare con timbro del soggetto richiedente; corredare di marca da bollo se prevista dalla vigente normativa, da annullare con timbro a data.

Nota 1: Questa domanda di contributo va presentata in forma cartacea anche nel caso di utilizzo della procedura on-line.

Nota 2: Specificare l'eventuale omissione della «Scheda soggetto» (all. 2) in quanto l'ente ha presentato domanda di contributo corredata da scheda nell'anno, e non sono intervenute variazioni successive.

Nota 3: Compilare anche l'all. 1 bis (informativa sulla privacy).

Allegato 1 bis

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
«Codice in materia di protezione dei dati personali»

Desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona.

Regione Lombardia effettuerà il trattamento dei Suoi dati per lo svolgimento di finalità istituzionali. I dati verranno trattati per il periodo strettamente necessario, con l'ausilio di strumenti manuali e/o automatizzati e secondo modalità improntate al rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza.

I dati saranno trattati da personale appositamente incaricato e non verranno comunicati né diffusi presso terzi non aventi titolo.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; l'eventuale Suo rifiuto di fornirli non comporterà alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità, per Regione Lombardia, di svolgere efficacemente la correlata attività amministrativa.

Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia – Giunta regionale, con sede in via F. Filzi 22 – 20124, Milano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale

Culture, Identità e Autonomie della Lombardia domiciliato per la carica presso la sede di via Pola 12/14 – 20124, Milano.

In ogni momento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per accedere ai Suoi dati, chiederne la conferma dell'esistenza, la loro comunicazione in forma intelligibile, la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione, per opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, e comunque per esercitare i diritti a Lei riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Per presa visione:

Firma:

Luogo e data:

Allegato 2

SCHEDA SOGGETTO

Denominazione

Sede legale (CAP – Comune)

Indirizzo

Telefono Fax

E-mail

Recapito (solo se diverso dalla sede legale – CAP – Comune):

Indirizzo

Partita IVA

Codice fiscale

Telefono Fax

E-mail

Estremi dell'atto costitutivo (solo per i soggetti privati):

Legale rappresentante dell'ente

Carica ricoperta

Referente/i per il progetto presentato

Modalità di riscossione dell'eventuale contributo

Conto corrente bancario

Intestato a

Banca

Agenzia indirizzo

Cod. ABI Cod. CAB

(oppure) Altra modalità:

Modalità e coordinate di pagamento sono cambiate nel corso degli ultimi 12 mesi? ☐ SI / ☐ NO

Nota: la presente scheda può essere omessa nel caso in cui l'ente abbia presentato domanda di contributo in anni precedenti (da specificare nella domanda – all. 1) e non siano intervenute variazioni successive.

Allegato 3

SCHEMA PROGETTI DI CATALOGAZIONE, RECUPERO DI FONDI LIBRARI E DOCUMENTARI DI PERTINENZA DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

1. **TITOLO** del progetto comprensivo della tipologia dell'intervento e dell'indicazione della raccolta oggetto dell'intervento.
2. **Altri soggetti** coinvolti e loro ruolo (enti pubblici, istituti culturali, associazioni, università, ecc.) con particolare riguardo a forme di cooperazione.
3. **DESCRIZIONE DEL FONDO**

3.1 Consistenza ed estremi cronologici delle pubblicazioni oggetto dell'intervento.

3.2 Indicazioni relative agli strumenti di inventariazione e catalogazione già esistenti presso la biblioteca riferite sia al patrimonio complessivo che alla raccolta oggetto dell'intervento.

3.3 Descrizione del materiale (aspetti di rilevanza culturale, rarità e pregio, ambiti disciplinari delle pubblicazioni, stato di conservazione, ecc.).

3.4 Appartenenza della biblioteca a sistema bibliotecario, catalogo collettivo o altra forma di cooperazione (specificare la forma di associazione: es. convenzione, accordo, ecc., e le modalità tecniche di cooperazione: es. collegamento on-line, scambio di dati, informazioni bibliografiche, ecc.).
4. **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

4.1 Indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire – anche alla luce del contesto specifico della biblioteca (es.: com-
- pletamento catalogazione, inventario topografico, consultazione del catalogo in rete, ecc.).
- 4.2 Indicazione delle modalità che si intendono adottare nell'intervento di catalogazione (va precisato se si tratta di catalogazione *ex-novo*, ricatalogazione o conversione retrospettiva).
- 4.3 Indicazione dei risultati (arricchimento del catalogo, visibilità in rete, ecc.) e dei prodotti previsti.
5. SPECIFICHE TECNICHE E TECNOLOGICHE
- 5.1 Normative catalografiche (RICA, ISBD, RISM ecc.) di riferimento distinte rispettivamente per il materiale antico e quello moderno; indicazione per il materiale antico, dei repertori che si intendono utilizzare.
- 5.2 Strumenti di indicizzazione eventualmente utilizzati (soggettari, thesauri, schemi di classificazione, abstract, ecc.).
- 5.3 Indicazione dell'applicativo software che si intende utilizzare (riferimento all'eventuale sistema di automazione già adottato in biblioteca) in modalità locale o in rete.
- 5.4 Indicazione di eventuali altre attività connesse alla catalogazione (es.: inventariazione, collocazione, etichettatura, spolveratura, riproduzione, digitalizzazione, pubblicazione, ecc.).
6. RISORSE PROFESSIONALI, TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE
- Dovranno essere espresse le modalità organizzative del progetto con particolare riferimento alle professionalità coinvolte e al loro ruolo (indicando anche le specifiche responsabilità tecnico-scientifiche e operative), e dovrà essere quantificato l'impegno lavorativo.
7. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
- Indicazione delle eventuali attività finalizzate alla promozione e divulgazione dei risultati dell'intervento, anche avvalendosi di tecnologie infotelematiche.
8. TEMPI
- Dovranno essere indicate le fasi e i tempi di realizzazione.
9. COSTI
- Ipotesi di piano economico finanziario annuale per l'anno di riferimento
- | VOCI DI SPESA | COSTO | FONTI DI COPERTURA | | |
|---------------|-------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| | | Ente | Altri soggetti | Contributo regionale richiesto |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
- Allegato 4
- SCHEMA PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DEL CATALOGO DEL POLO REGIONALE SBN
1. **TITOLO** del progetto comprensivo della tipologia dell'intervento e dell'indicazione della raccolta oggetto dell'intervento.

2. **Altri soggetti** coinvolti e loro ruolo (enti pubblici, istituti culturali, associazioni, università, ecc.) con particolare riguardo a forme di cooperazione.

3. Data di sottoscrizione della convenzione per l'adesione al Polo regionale SBN.

4. **DESCRIZIONE DEL FONDO**

4.1 Consistenza ed estremi cronologici delle pubblicazioni oggetto dell'intervento.

4.2 Indicazioni relative agli strumenti di inventariazione e catalogazione già esistenti presso la biblioteca riferite sia al patrimonio complessivo che alla raccolta oggetto dell'intervento.

4.3 Descrizione del materiale (aspetti di rilevanza culturale, rarità e pregio, ambiti disciplinari delle pubblicazioni, stato di conservazione, ecc.).

4.4 Appartenenza della biblioteca a sistema bibliotecario, catalogo collettivo o altra forma di cooperazione (specificare la for-

ma di associazione: es. convenzione, accordo, ecc., e le modalità tecniche di cooperazione: es. collegamento on-line, scambio di dati, informazioni bibliografiche, ecc.).

5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

5.1 Indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire – anche alla luce del contesto specifico della biblioteca (es.: completamento catalogazione, inventario topografico, consultazione del catalogo in rete, ecc.).

5.2 Indicazione delle modalità che si intendono adottare nell'intervento di catalogazione (va precisato se si tratta di catalogazione *ex-novo*, ricatalogazione o conversione retrospettiva).

5.3 Indicazione dei risultati (arricchimento del catalogo, visibilità in rete, ecc.) e dei prodotti previsti.

6. SPECIFICHE TECNICHE E TECNOLOGICHE

6.1 Strumenti di indicizzazione eventualmente utilizzati (soggettari, thesauri, schemi di classificazione, abstract, ecc.).

6.2 Indicazione di eventuali altre attività connesse alla catalogazione (es.: inventariazione, collocazione, etichettatura, spolveratura, riproduzione, digitalizzazione, pubblicazione, ecc.).

7. RISORSE PROFESSIONALI, TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

Dovranno essere espresse le modalità organizzative del progetto con particolare riferimento alle professionalità coinvolte e al loro ruolo (indicando anche le specifiche responsabilità tecnico-scientifiche e operative), e dovrà essere quantificato l'impegno lavorativo.

8. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Indicazione delle eventuali attività finalizzate alla promozione e divulgazione dei risultati dell'intervento, anche avvalendosi di tecnologie infotelematiche.

9. TEMPI

Dovranno essere indicate le fasi e i tempi di realizzazione.

10. COSTI

Ipotesi di piano economico finanziario annuale per l'anno di riferimento

VOCI DI SPESA	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale richiesto

Allegato 5

SCHEMA PROGETTI IN AMBITO ARCHIVISTICO:
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RIORDINO
E INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA
DI ARCHIVI STORICI DI PERTINENZA
DEGLI ENTI LOCALI

Alla presente scheda potrà essere allegata una relazione descrittiva del progetto

1. Titolo del progetto comprensivo della tipologia dell'intervento (ordinamento e inventariazione, revisione inventario etc.) e dell'indicazione del fondo/i oggetto dell'intervento

1.1 Indicare se il progetto è una prosecuzione e/o completamento di progetto pluriennale già finanziato nel 2006

2. Gestione associata, forme di cooperazione e altri soggetti coinvolti e loro ruolo (enti, istituti di conservazione, università, etc.)

3. Ricorso a forme di programmazione negoziata (accordi di

programma, convenzioni, protocolli d'intesa etc.)

4. Descrizione dell'archivio/i

Consistenza

Estremi cronologici

Stato di ordinamento

Disponibilità di strumenti di corredo

Profilo istituzionale del soggetto (o dei soggetti) produttore

Descrizione delle tipologie documentarie

5. Descrizione dell'intervento

Obiettivi sul piano dell'ordinamento, della produzione di corredo

Risultati attesi

Specifiche tecniche e tecnologiche

Indicazione degli standard descrittivi utilizzati

Indicazione degli applicativi software utilizzati

Risorse professionali, tecnologiche e organizzazione (modalità organizzative del progetto, tipologia e numero delle professionalità coinvolte e loro ruolo, impegno lavorativo degli operatori in giornate/uomo, etc.)

Per i nuovi interventi specificare i requisiti professionali richiesti

Eventuali esigenze hardware

6. Promozione e comunicazione (attività finalizzate alla divulgazione dei risultati dell'intervento quali mostre o esposizioni documentarie, laboratori didattici, etc.) e ruolo regionale previsto

7. Utenza

Indicazioni di massima sulla fruizione dei servizi d'archivio

nell'anno 2006 (n. di ricercatori e/o richieste di consultazione per ragioni di studio, eventuali laboratori didattici o iniziative con le scuole ecc.)

8. Tempi

Nel caso di progetti pluriennali indicare le date di inizio e di chiusura del progetto, le fasi annuali e le relative realizzazioni.

9. Costi globali: vanno illustrati in base al tipo di intervento (censimento, riordino e inventariazione, verifica di un corrodo esistente, etc.), al numero e al tipo di unità di descrizione (schede) e al costo unitario.

Ipotesi di piano economico finanziario annuale

VOCI DI SPESA (CORRELATE ALLA ATTIVITÀ)	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale richiesto

N.B.: Nel caso di progetti pluriennali compilare una tabella per ogni annualità finanziaria.

Allegato 6

SCHEMA PROGETTI IN AMBITO ARCHIVISTICO:
REALIZZAZIONE DI CENSIMENTI E GUIDE TEMATICHE
O SETTORIALI SECONDO
GLI STANDARD DESCRITTIVI INTERNAZIONALI

Alla presente scheda potrà essere allegata
una relazione descrittiva del progetto

1. Titolo del progetto comprensivo della tipologia dell'intervento (censimento, guida) e dell'indicazione oggetto dell'intervento

1.1 Indicare se il progetto è una prosecuzione e/o completamento di progetto pluriennale già finanziato nel 2006

2. Ampiezza/dimensione territoriale e specificità dei fondi oggetto dell'intervento

3. Forme di gestione associata, forme di cooperazione e altri soggetti coinvolti e loro ruolo (enti, istituti di conservazione, università, etc.)

4. Ricorso a forme di programmazione negoziata (accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa etc.)

5. Descrizione dell'oggetto dell'intervento

Tipologia dei soggetti produttori

Numero complessivo dei fondi e caratteristiche

Esistenza di strumenti di reference pregressi (guide, censi-

menti precedenti) e fonti delle informazioni (dossier presso Soprintendenza Archivistica e Regione, elenchi ecc.)

6. Descrizione dell'intervento

Obiettivi/risultati: numero record previsti, eventuale pubblicazione a stampa

Specifiche tecniche e tecnologiche: elementi identificativi e descrittivi relativi alle entità di descrizione (conservatori, produttori, complessi, ecc.)

Eventuali applicativi software utilizzati

Risorse professionali, tecnologiche e organizzazione (personale utilizzato, impegno lavorativo in gg/uu, modalità organizzative ecc.)

Per i nuovi interventi specificare i requisiti professionali richiesti

Eventuali esigenze hardware

7. Promozione e comunicazione (attività finalizzate alla divulgazione dei risultati dell'intervento quali mostre o esposizioni documentarie, laboratori didattici, etc.) e ruolo regionale previsto

8. Tempi

Nel caso di progetti pluriennali indicare le date di inizio e di chiusura del progetto, le fasi annuali e le relative realizzazioni.

9. Costi globali: vanno illustrati in base al tipo di intervento, al numero e al tipo di unità di descrizione (schede) e al costo unitario.

Ipotesi di piano economico finanziario annuale

VOCI DI SPESA (CORRELATE ALLA ATTIVITÀ)	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale richiesto

N.B.: Nel caso di progetti pluriennali compilare una tabella per ogni annualità finanziaria.

Allegato 7

Dichiarazione

di approvazione da parte dell'ente proprietario

(solo nel caso di soggetti che presentino progetti relativi a raccolte o servizi di cui non sono titolari)

Il sottoscritto
legale rappresentante d.....
in relazione alla richiesta di contributo regionale di euro
formulata da
per la realizzazione del progetto:
.....
ai sensi del bando approvato con d.d.s. 2007, n.

DICHIARA:

- che il soggetto rappresentatore del progetto svolge per conto dell'ente rappresentato in modalità stabili e continuative attività di sostegno o gestione dei seguenti servizi:
- che tale incarico è stato approvato/determinato in data con il seguente atto: e ha valenza per il periodo:
- che il progetto accluso è stato positivamente valutato dall'ente rappresentato, che ne consente quindi la presentazione alla Regione Lombardia
- che l'ente rappresentato si impegna fin d'ora a favorire in ogni modo lo svolgimento del progetto in caso di approvazione e finanziamento regionale
- che l'ente rappresentato, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare le modalità e le condizioni tecniche e finanziarie espresse nel bando approvato con d.d.s. 2007, n. ...
- che non è stata presentata domanda di finanziamento ai sensi di altra legge regionale, (oppure: dichiara di rinunciare a domanda di finanziamento già presentata in data ai sensi della l.r./d.g.r.) per le medesime voci di costo previste dal progetto presentato

Luogo e data:

Firma:

(Completare con timbro del soggetto titolare)

Allegato 8

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

(da inviare a seguito della comunicazione di assegnazione del contributo stesso a:)

Regione Lombardia
Direzione Generale Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia
Struttura Biblioteche e Sistemi documentari
via Pola, 12/14 – 20124 Milano
Fax 02/67652616

Oggetto: Contributi regionali per progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi, ai sensi del bando di cui al d.d.s. n. ... - l.r. 81/85

Il sottoscritto
legale rappresentante di:
comunica l'accettazione del contributo regionale di €
per l'attuazione del progetto:

Si impegna a rispettare le condizioni di utilizzo del finanziamento nei termini fissati dal bando approvato con decreto dirigente struttura 2007, n. ..., e in particolare:

- Contenuti e modalità di attuazione: il progetto dovrà essere realizzato secondo quanto espresso nella documentazione fornita a corredo della domanda di finanziamento. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente concordata con la Struttura regionale.
- Quota di cofinanziamento: dovrà essere pari a quella dichiarata nella domanda di finanziamento, rapportata all'effettivo ammontare del contributo concesso.
- Tempi di realizzazione: il progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento; una proroga sino a un massimo complessivo di 90 gg. potrà essere concessa previa motivata richiesta.
- Modalità di informazione e comunicazione del progetto: dovrà essere utilizzato – su tutto il materiale prodotto per la comunicazione, la promozione e la realizzazione dell'intervento – il marchio completo della Regione Lombardia (attenendosi rigorosamente alle disposizioni del «Manuale d'uso dell'utilizzo del marchio della Regione Lombardia», approvato con d.g.r. 6/40752 del 29 dicembre 1998).
- Modalità di erogazione e rendicontazione: il contributo verrà erogato per il 75% alla ricezione della presente comunicazione di accettazione; il saldo del restante 25% verrà liquidato a conclusione dell'intervento a seguito di invio di una relazione tecnica dettagliata dell'intervento effettuato e di scheda di rendicontazione contenente il quadro economico riassuntivo delle spese effettuate, con gli estremi dei documenti di spesa, importi e causali; dovrà essere evidenziata la quota di cofinanziamento.

Per accettazione:

Il legale rappresentante (timbro e firma)

Data:

Allegato 9

SCHEDE DI RENDICONTAZIONE

ANNO:.....

ENTE:

CATEGORIA: (Biblioteche/Archivi):

TIPOLOGIA:

TITOLO DEL PROGETTO:

CONTRIBUTO REGIONALE:

COSTO TOTALE DEL PROGETTO REALIZZATO:

COFINANZIAMENTO: (=%)

QUADRO FINANZIARIO:

[illegible]

ELENCO ANALITICO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

[illegible]

N. progr.	Estremi documento di spesa			Soggetto emittente il doc. di spesa	Oggetto del doc. di spesa	Importo liquidato	Estremi quietanza		
	Natura documento	Numero	Data				Natura doc.	Numero	Data
TOTALE									

Timbro e firma del dichiarante

Nominativo, telefono, fax, e-mail del responsabile della rendicontazione:

D.G. Agricoltura

(BUR20070128) (4.3.0)
D.d.u.o. 19 marzo 2007 - n. 2680
Nuovo manuale delle procedure di attuazione del d.lgs. del 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3, e 6 inerenti gli interventi finanziari a sostegno dei redditi agricoli colpiti da calamità naturali – Applicazione della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11, della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 così come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2006 n. 3

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE

Visto il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura», la quale, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e), stabilisce che sono di esclusiva competenza della Regione le funzioni e i compiti concernenti, rispettivamente:

- i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agriturismo, rurale, alimentare e faunistico, nonché il coordinamento delle funzioni delegate e la relativa vigilanza;
- la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/15130 del 21 novembre 2003 – Manuale delle procedure di attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale», articolo 3, comma 3 e articolo 3 comma 2, così come modificato dalla legge 13 novembre 2002 n. 256 e successive modifiche;

Vista la nota esplicativa del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 102.204 del 15 luglio 2004, inerente, tra l'altro, le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102;

Considerata la necessità di predisporre un documento condiviso dagli enti delegati, quali le amministrazioni provinciali, che uniformi le procedure di attuazione in base alle citate disposizioni di legge in materia di calamità naturali a danno del comparto agricolo;

Ritenuto di approvare l'allegato A) dal titolo: «Manuale delle procedure di attuazione del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Applicazione della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11, della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2006 n. 3», composto da n. 15 fogli parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto del parere favorevole espresso in forma unanime dai rappresentanti delle amministrazioni provinciali convocati alle riunioni tecniche del 22 novembre 2006 e del 22 gennaio 2007 finalizzate all'approvazione del sopra citato «Manuale delle Procedure», nonché del parere positivo espresso dal Tavolo Tecnico nella seduta del 14 febbraio 2007;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di approvare l'allegato A) dal titolo: «Manuale delle procedure di attuazione del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 “Interventi

finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Applicazione della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11, della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2006 n. 3», composto da n. 15 fogli e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Unità Organizzativa
interventi per la competitività
e l'innovazione tecnologica delle aziende:
Aldo Deias

ALLEGATO

Manuale delle procedure di attuazione del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38. Applicazione della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11, della legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7, così come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2006 n. 3

Premessa

Il presente manuale sostituisce quello approvato con d.g.r. n. 7/15130 del 21 novembre 2003.

Si precisa che le disposizioni contenute nel presente manuale delle procedure sono applicabili agli eventi avversi eccezionali verificatisi a partire dall'1 gennaio 2005 data di entrata in vigore del d.lgs. 102/2004, per tanto, per gli eventi calamitosi verificatisi precedentemente alla suddetta data, valgono le disposizioni contenute nel precedente manuale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 7/15130 del 21 novembre 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 288 del 9 dicembre 2003 (estratto della Serie Editoriale Ordinaria).

Con il presente manuale vengono rimodulate le disposizioni attuative per l'istruttoria delle istanze presentate dai beneficiari e l'erogazione degli aiuti, in attuazione del d.lgs. 102/2004.

In particolare la legge regionale 4 luglio 1998 n. 11 definisce le funzioni riservate alla competenza regionale di cui all'art. 3 punto 1 lett. a) ed e) mentre all'art. 4 comma 2 delega alle province le funzioni amministrative.

Le presenti disposizioni sono limitate ai rischi e colture *non assicurabili al mercato agevolato*, mentre sono contemplati interventi compensativi dei danni per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità o avversità eccezionali e per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola (strade interpoderali, acquedotti, fossi di scolo, opere di approvvigionamento idrico, reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende).

Per quanto concerne le colture, strutture e relativi rischi assicurabili in forma agevolata, il d.lgs. 102/2004 prevede in via prioritaria, incentivi per favorire la stipula dei contratti assicurativi.

Per quanto non specificato nel presente documento, si rimanda ai riferimenti normativi di seguito indicati.

Riferimenti normativi

- legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 1079 (legge finanziaria 2007);
- legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 21;
- d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102;
- d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- circolare (nota esplicativa) n. 102.204 del 15 luglio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

- l.r. 4 luglio 1998, n. 11, articolo 3, punto 1, lettere a), e);
- l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 articolo 18 così come modificato dalla l.r. 7 febbraio 2006 n. 3.

Gli interventi descritti nel manuale si applicano sui territori regionali danneggiati da eventi calamitosi e/o avversità atmosferiche, per i quali viene dichiarata l'esistenza di carattere di eccezionalità dell'evento, con apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Titolo I AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE

Attivazione degli interventi

L'attività agricola, come è noto è soggetta a eventi climatici avversi e a calamità naturali di varia natura ed entità.

Un evento calamitoso si deve considerare eccezionale quando produce danni alle strutture o alle colture che, in relazione alle necessarie somme per il ripristino o alle minori entrate per le mancate produzioni, incidono sui bilanci aziendali nell'anno in cui si è verificato l'evento, per un danno, sulla produzione lorda vendibile aziendale esclusa quella zootecnica, non inferiore al 20% per le aziende ubicate in zone svantaggiate, e non inferiore al 30% se ubicate nelle altre zone.

Il calcolo delle perdite va effettuato ponendo a base di riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti escludendo i danni in cui si sono verificate avversità dichiarate eccezionali.

Sono esclusi dal citato computo, nonché dalle agevolazioni di legge, i danni alle produzioni e strutture assicurabili in forma agevolata.

1. Tipologie delle provvidenze applicabili

1.1 D.lgs. 102/2004, art. 5, comma 2 (Interventi per danni alle produzioni agricole)

Lettera a): Contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente.

Qualora le risorse finanziarie risultino insufficienti, la Regione provvederà a ripartire il contributo ridotto in modo proporzionale agli importi ammessi.

Lettera b): Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d'esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato.

1. 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
2. 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola.

L'importo dei prestiti quinquennali per le esigenze di esercizio di conduzione, art. 5, comma 2, lett. b), risulta determinabile applicando i parametri già approvati con Decreto regionale n. 21742 del 14 novembre 2002.

Nell'ammontare complessivo dei prestiti possono essere comprese le rate di operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento purché siano relative ad operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento poste in essere precedentemente all'evento.

Il prestito quinquennale agevolato risulta erogabile con le modalità di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso determinato ai sensi dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.

Per aiuto si intende la quota di concorso pubblico negli interessi attualizzata che risulta determinabile in via preventiva sulla base del tasso di riferimento per operazioni di credito agrario di soccorso in vigore al momento dell'istruttoria della domanda applicato all'importo del prestito quinquennale ammissibile.

L'importo complessivo degli aiuti concessi nelle varie forme non potrà comunque superare l'entità del danno accertato a carico dell'azienda danneggiata.

Lettera c): Proroga delle operazioni di credito agrario definite dall'articolo 7 del d.lgs. 102/2004.

Lettera d): Agevolazioni previdenziali definite dall'articolo 8 del d.lgs. 102/2004.

1.2 D.lgs. 102/2004, art. 5, comma 3 (Interventi per danni a strutture, attrezzature e scorte)

Per i danni alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi per il ripristino.

1.3 D.lgs. 102/2004, art. 5, comma 6 (Interventi per danni a infrastrutture commesse all'attività agricola)

Con onere della spesa a totale carico del fondo di solidarietà nazionale sono ammessi interventi per il ripristino di strade interpoderali, acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica, canali di scolo, vallon interaziendali.

1.4 Legge 296/2007, art. 1, comma 1079 (Integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità)

È prevista l'attuazione dell'art. 21 della legge n. 223/91 ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel Piano assicurativo Agricolo annuale, previo riconoscimento (delimitazione), con deliberazione regionale, delle aree colpite.

2. Beneficiari

2.1 Per le provvidenze previste dal d.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 2. Possono accedere ai benefici per tipologia d'intervento:

- le aziende agricole, singole ed associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese agricole, con insediamenti produttivi ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito un danno della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, non inferiore al 20% se ubicate in zone svantaggiate e non inferiore al 30% se ubicate nelle altre zone;
- le società di capitali aventi per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola di conduzione, di trasformazione, condizionamento e commercializzazione della produzione agricola, e zootecnica ed il cui capitale sociale sia sottoscritto per oltre il 50% da Imprenditori Agricoli Professionali. Il reddito della società deve essere almeno il 50% del reddito complessivo e l'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici da trasformare non può eccedere il limite quantitativo della metà di quelli complessivamente trasformati;
- le società cooperative agricole di conduzione e di servizi, nonché quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano, normalmente ed in modo continuativo, ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non superiore alla metà di quanto complessivamente trasformato. Almeno la metà dei soci della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Le predette categorie possono accedere ai benefici qualora abbiano subito un danno della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, non inferiore al 20% se ubicate in zone svantaggiate e non inferiore al 30% se ubicate nelle altre zone, purché titolari di partita IVA alla data in cui si verifica l'evento calamitoso e/o l'avversità atmosferica.

Ogni domanda di aiuto dovrà essere notificata alla Commissione Europea e l'eventuale concessione del beneficio resterà subordinata al parere della Commissione stessa.

Le tipologie di aiuto per le quali può essere richiesto l'intervento pubblico devono rientrare tra quelle espressamente indicate nei provvedimenti della Giunta regionale di delimitazione dei territori danneggiati e le aziende che ne fanno richiesta devono ricadere all'interno dei territori delimitati ed avere subito, a causa delle avversità dichiarate eccezionali, un danno sulla produzione lorda vendibile non inferiore al 20% se ubicate in zone svantaggiate e non inferiore al 30% se ubicate nelle altre zone. Il calcolo delle perdite va effettuato ponendo a base di riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti escludendo i danni in cui si sono verificate avversità dichiarate eccezionali.

Per la determinazione dell'incidenza del danno si dovrà fare riferimento alla procedura indicata al punto 11.3.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

I soggetti che possono altresì beneficiare degli interventi previsti dal **d.lgs. 102/2004, art. 5, comma 6** sono i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi legalmente costituiti e riconosciuti che rivestono carattere di interesse pubblico.

2.2 Applicazione legge 296/2007, art. 1, comma 1079

Impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti da imprese agricole site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi del d.lgs. 102/04.

3. Procedure comuni a tutte le provvidenze applicabili

3.1 Declaratoria dell'evento calamitoso

I soggetti interessati, privati ed Enti territorialmente competenti, segnalano alle Province i danni subiti a seguito del verificarsi di un evento calamitoso.

La Regione, entro 20 giorni dalla fine dell'evento, comunica alla Commissione Europea, tramite il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, tutti i dati caratterizzanti l'evento stesso utilizzando l'apposito modello di notifica fornito dal MIPAF con circolare n. 102.204 del 15 luglio 2004.

La predetta scheda tecnica deve contenere le adeguate informazioni meteorologiche sull'evento calamitoso (pioggia, temperatura, umidità, vento) rilevate dalle stazioni meteorologiche ricadenti nelle aree interessate o più prossime ad esse. A dimostrazione della significatività, i dati rilevati devono essere confrontati con quelli registrati in un periodo normale, sufficientemente ampio, precedente all'avversità.

L'eventuale concessione del beneficio resterà subordinata al parere della Commissione stessa.

Le Province richiedono l'attivazione delle provvidenze previste dal d.lgs. 102/2004, art. 5 per quei territori in cui l'evento calamitoso eccezionale produca danni alle strutture o alle colture e per i rischi non assicurabili in forma agevolata che, in relazione alla spesa per il ripristino o alle minori entrate per le mancate produzioni, incidano sulla produzione lorda vendibile dell'anno in cui si è verificato l'evento stesso, in misura uguale o superiore al 20% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, per i territori ricadenti in zone svantaggiate, in misura uguale o superiore al 30% per le altre zone. Il calcolo delle perdite va effettuato ponendo a base di riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti escludendo i danni in cui si sono verificate avversità dichiarate eccezionali.

Le Province trasmettono alla Regione, *in duplice copia*, la relazione e i modelli necessari per attivare la richiesta di attuazione delle procedure di delimitazione del territorio e di individuazione delle provvidenze da applicarsi. Tale documentazione deve pervenire alla Regione entro 40 giorni dalla conclusione dell'evento calamitoso medesimo.

La Giunta regionale, *entro il termine perentorio di 60 giorni* dalla conclusione dell'evento calamitoso, approva la deliberazione di proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento.

Il citato termine perentorio, ai sensi della legge 24 luglio 1993, n. 250, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate e approvate dalla Regione.

La Regione, **entro 15 giorni** dall'avvenuta approvazione, trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), e per conoscenza alla Provincia, copia della deliberazione di proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento.

Il MIPAF una volta approvata la proposta di declaratoria della Regione, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con apposito decreto di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento nel quale sono indicati i Comuni danneggiati e le provvidenze applicabili.

3.2 Presentazione delle domande

Gli interessati, **entro il termine perentorio di 45 giorni** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al punto precedente, presentano domanda di concessione dei benefici alle Province, con indicazione delle provvidenze richieste, nell'ambito di quelle indicate dal decreto ministeriale.

Non sono ammesse integrazioni delle domande che risultino incomplete, fatta eccezione per le integrazioni richieste dalla Provincia, dette integrazioni dovranno pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

La Provincia comunica a ogni richiedente l'esito dell'istruttoria

della domanda di contributo e le modalità di ricorso, allegando il verbale istruttorio. Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento, ha facoltà, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, di presentare alla Provincia memorie scritte al fine di ridefinire la propria posizione. La Provincia è tenuta a riesaminare la documentazione relativa ed a esprimere al richiedente l'esito del riesame entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste nel punto successivo.

3.3 Ricorsi

Avverso le comunicazioni di esiti delle istruttorie che le Province sono tenute a redigere, da parte degli interessati sono esperibili alternativamente:

- a) ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- b) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte dell'amministrazione che devono essere comunicate all'interessato. La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

- a) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico;
- b) ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico.

3.4 Gestione delle risorse

La Regione sulla base del decreto ministeriale di riparto e assegnazione delle somme, predispone il decreto di assegnazione, impegno e contestuale liquidazione alle Province.

Le somme assegnate, distinte per provvidenza, devono essere esclusivamente utilizzate dalla Provincia unicamente per liquidare i beneficiari danneggiati dall'evento calamitoso o dall'avversità atmosferica indicata nel decreto regionale di riparto.

Le Province comunicano alla Regione, **entro il 30 settembre di ogni anno**, gli importi degli impegni assunti e dei contributi effettivamente liquidati, distinguendo gli anticipi dai saldi, utilizzando i modelli predisposti dalla Regione.

La Regione, in qualsiasi momento, può chiedere, alle Province, la situazione economica finanziaria degli impegni assunti.

3.5 Restituzione economie

Le Province, devono comunicare alla Regione, utilizzando gli appositi modelli, lo stato di liquidazione dei contributi (in conto capitale e in conto interesse), e le eventuali economie realizzate rispetto alle somme ripartite e assegnate, **entro il 30 settembre di ogni anno**.

La Regione provvede con proprio atto al riaccertamento nel proprio bilancio delle sopraccitate economie realizzate dalle province.

Le Province provvederanno alla restituzione delle citate economie, entro 30 giorni dalla comunicazione della regione, secondo le modalità contenute nella comunicazione stessa.

3.6 Termini per l'istruttoria delle domande e l'accertamento finale

I termini stabiliti per la conclusione delle fasi di istruttoria e di accertamento finale, indicati ai successivi punti 4.2 e 4.3, sono da considerarsi perentori. Detti termini possono essere prorogati soltanto con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, previa verifica di gravi e comprovati motivi quali:

- non agibilità delle aree oggetto degli interventi (aree esondate, dissesti idraulico-forestali in atto, ecc.);
- condizioni atmosferiche avverse (piogge alluvionali, innevamenti, ecc.);
- eccezionale carico di lavoro delle Province.

3.7 Controlli

Le Province, in relazione alla competenza territoriale, effettuano i controlli sul:

- 100% delle domande di finanziamento (accertamento amministrativo ed eventuale sopralluogo tecnico);
- 100% dei lavori ed interventi eseguiti (accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori);
- 100% degli acquisti e/o riparazioni di dotazioni agricole (macchine e attrezzature ecc.) scorte morte e/o vive (accertamento di avvenuto acquisto e/o riparazione).

In relazione alle dichiarazioni sostitutive presentate dal beneficiario, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, le Province effettuano controlli a campione nella misura minima del 5%, utilizzando le modalità e i criteri ritenuti più opportuni.

Ai sensi della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11, articolo 3, punto 1, lettera a), la Regione svolge le funzioni e i compiti di coordinamento e vigilanza inerenti all'applicazione del d.lgs. 102/2004, tramite controlli dei lavori sul territorio e sulle pratiche amministrative, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta delle Province.

I controlli, che rilevano inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

4. Procedure specifiche per le provvidenze applicabili alle imprese agricole singole e associate, d.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 2

4.1 Documentazione istanza

In relazione alle provvidenze richieste, la domanda di finanziamento, presentata dai richiedenti utilizzando il modello predisposto dalla Regione, deve avere allegata la seguente documentazione:

- **D.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 2, lett. a), b): Interventi per i danni alle produzioni**
 - dichiarazione PAC seminativi dell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e del triennio precedente;
 - copia cartacea dell'aggiornamento del fascicolo aziendale compilato attraverso il SIARL;
 - certificato del tribunale di pieno godimento dei diritti e stato non fallimentare (per cooperative e società di capitali);
 - certificati degli Istituti di credito per le rate dei prestiti in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;
 - visura camerale per le cooperative.
- **D.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 3: Interventi per i danni alle strutture aziendali**
tutti i documenti di cui sopra, e inoltre:
 - relazione tecnico-economica;
 - elaborati progettuali, disegni delle opere a timbro e firma di tecnico professionista abilitato, tali elaborati devono comprendere piante, sezioni, ubicazione catastale delle opere e/o interventi richiesti;
 - computo metrico estimativo analitico (con sviluppo delle misure) a timbro e firma di tecnico abilitato, redatto sulla base del Prezziario opere edili della Provincia interessata, riportando a fianco delle voci il riferimento alla voce numerica del prezziario stesso. Qualora siano previste opere «in economia», per lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo, le stesse debbono essere computate a parte ed i prezzi saranno ridotti forfetariamente del 25%;
 - stima della valutazione dei danni alle scorte a firma di un tecnico professionista abilitato, e/o presenza di preventivi di spesa di ditte specializzate per acquisti e prestazioni finalizzati alla ricostituzione delle scorte morte danneggiate;
 - certificazione dell'autorità sanitaria locale comprovante il numero dei capi deceduti o dispersi;
 - i mappali oggetto di interventi dovranno essere accompagnati da atti di proprietà e/o contratti di conduzione a qualsiasi titolo;
 - assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati, ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino;
 - eventuale perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale.

Per i lavori aziendali urgenti, indifferibili (necessità improcra-

stinabile di ricostruzione e ripristino) e che risultano già iniziati o ultimati precedentemente alla data di presentazione della domanda, per ottenere l'ammissione a finanziamento e la contestuale liquidazione il richiedente deve dimostrarne l'esecuzione posteriore alla data dell'evento sulla base della presentazione di regolari fatture inerenti l'acquisto la fornitura la posa di nuovi materiali, oppure bolle documenti di trasporto degli stessi, fotografie antecedenti l'inizio dei lavori, comunicazione inizio lavori o DIA ecc.

Nei casi previsti dal d.P.R. n. 445/2000 il richiedente può presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e/o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47).

4.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria è effettuata dalle Province e deve essere conclusa **entro 130 giorni** successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, salvo le gravi e comprovate motivazioni di cui al precedente punto 3.6.

La comunicazione dell'esito istruttorio, unitamente alla copia del verbale, deve essere inviata agli interessati.

Le Province, successivamente, comunicano alla Regione gli importi complessivi delle somme ammesse, suddivisi per provvidenza, utilizzando il modello predisposto dalla stessa Regione.

Per la determinazione dell'ammontare del contributo dei prestiti quinquennali, le Province utilizzando le aliquote indicate nel riparto regionale provvedono alla emissione dell'atto di concessione.

Per la pubblicità degli interventi si applica quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 102/2004.

- **Contributi in conto capitale, d.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 3. Danni alle strutture aziendali.**

La Provincia invia al beneficiario la comunicazione della concessione del contributo in conto capitale, dando indicazione rispetto ai termini di esecuzione dei lavori, che devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della citata comunicazione, salvo quanto previsto al punto 4.4.

- **Prestiti quinquennali, d.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 2, lett. b).**

Per la concessione dei contributi per il concorso di interessi si applicano le procedure approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 7/10363 del 20 settembre 2002 «Modalità e procedure di concessione dei contributi per il credito di soccorso in forma attualizzata ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge n. 122/2001» limitatamente alle disposizioni relative ai prestiti quinquennali di esercizio e per il consolidamento delle rate di operazioni di credito agrario prorogate.

- **Agevolazioni creditizie e previdenziali, d.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 2, lett. c) e d).**

- **Let. c)** proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio, di miglioramento e ordinario, per una sola volta e per non più di 24 mesi, in attesa della erogazione del prestito quinquennale, di cui al precedente punto.

- **Let. d)** esoneri parziale fino ad un massimo del 50% - del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, propri dell'imprenditore e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento. La percentuale di esonero, che può essere aumentata del 10% nel caso di avversità dichiarate eccezionali anche negli anni successivi, è determinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4.3 Esecuzione dei lavori

Per la realizzazione delle opere sono ammessi i lavori in economia per un importo non superiore a € 40.000,00 purché chiaramente identificabili nel preventivo di spesa.

Per la verifica di congruità degli importi dei lavori in economia si fa riferimento al prezziario della CCIAA della Provincia di competenza, applicando un abbattimento forfetario del 25%. Qualora la CCIAA pubblichi il prezziario più volte all'anno, si fa riferimento al primo prezziario pubblicato nel corso dell'anno.

Per lavori particolari, non espressamente indicati nel prezziario delle opere edili, quali: arature, fresature, semine, erpicature ecc. si può fare riferimento a quanto contenuto nel tariffario A.P.I.M.A. (Associazioni Provinciali Imprese di Meccanizzazione Agricola) vigente nella provincia interessata, abbattuto, forfetariamente del 25%.

Nel caso in cui un beneficiario utilizzi prezzi differenti da quel-

li del prezzario della CCIAA deve giustificare economicamente la ragione tramite l'analisi dei prezzi.

Ricevuta la comunicazione, il beneficiario può procedere all'esecuzione dei lavori nel tempo massimo di **12 mesi**, salvo quanto previsto al successivo punto 4.4.

I beneficiari possono dare inizio ai lavori anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento del progetto. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora l'intervento non venga finanziato.

Analogamente, in caso di danneggiamento a dotazioni agricole (macchine, attrezzature ecc.) l'impresa agricola beneficiaria può procedere all'acquisto o sostituzione anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento, in tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora l'acquisto non venga finanziato.

4.4 Proroga del termine di ultimazione lavori

In presenza di fondate e valide motivazioni può essere concessa una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque fino a un massimo di **6 mesi**.

4.5 Varianti in corso d'opera

I beneficiari, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere previste, devono darne preventiva comunicazione alla Provincia ed essere autorizzati dalla stessa.

Sono consentite varianti solo nell'ambito della stessa tipologia di interventi, ossia opere con opere e dotazioni con dotazioni.

La Provincia può concedere una sola variante, fermo restando l'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento e il termine per l'esecuzione dei lavori.

4.6 Rendicontazione delle opere realizzate e delle dotazioni acquistate

A opere ultimate e/o nel caso di acquisto di attrezzature e scorre, i beneficiari devono presentare alla Provincia di appartenenza la domanda di accertamento finale unitamente alla seguente documentazione:

- computo metrico consuntivo analitico delle opere eseguite (con sviluppo delle misure), a firma di un tecnico abilitato;
- elaborati grafici esecutivi (pianta, sezioni, prospetti);
- fatture dei lavori: per importi superiori a 500,00 euro, dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici;
- autocertificazione relativa al pagamento di importi fino ad un massimo complessivo di 2.500,00 euro;
- documentazione inerente il rispetto di eventuali prescrizioni indicate nel verbale di istruttoria tecnica;
- certificato di agibilità/abitabilità per le opere, acquisito anche con la procedura di silenzio assenso previsto dalla normativa vigente (ove necessario).

Per le opere effettuate in economia (euro 40.000,00), la liquidazione del contributo è autorizzata in base alla spesa risultante dalle fatture inerenti le forniture o gli acquisti di materiale effettuati e/o dalla verifica della corrispondenza tra progetto approvato (computo metrico estimativo) e stato finale (consuntivo analitico) dell'intervento effettivamente realizzato.

Eventuali cambi di beneficiario, varianti delle opere e/o acquisto dotazioni aziendali, proroghe dei tempi di esecuzione dei lavori, dovranno essere preventivamente richiesti e motivati ai competenti uffici provinciali, che potranno autorizzarli fermo restando l'importo massimo del contributo concesso o apportando una eventuale riduzione in funzione del nuovo importo di spesa.

Per le attrezzature il contributo verrà liquidato in base alla spesa che risulterà dalle relative fatture corredate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con apposita dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice (solo per importi superiori a 500,00 euro).

Per le strutture l'importo delle spese generali, intese come onorari di liberi professionisti (che dovranno essere documentate), sono considerate fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa al finanziamento.

4.7 Verifiche di fine lavori

La Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento di fine lavori effettua la verifica di avvenuta esecuzione dei lavori realizzati, che si conclude con la redazione di un verbale secondo il modello predisposto dalla Regione.

4.8 Modalità di erogazione degli aiuti per le opere

4.8.1 Erogazione dell'anticipo

Il richiedente può chiedere una anticipazione pari al 20% dell'importo ammissibile, previa presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione Provinciale di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata della quota per spese accessorie pari al 10% dell'anticipo richiesto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente allegando certificato di inizio lavori rilasciato dal direttore dei lavori di cantiere.

La fideiussione deve avere validità per l'intera durata dei lavori può essere svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo (emissione del verbale di accertamento definitivo) ed ha efficacia fino alla data della comunicazione di svincolo da parte della predetta amministrazione.

In alternativa all'anticipazione di cui sopra, i beneficiari privati possono chiedere l'erogazione di una sola rata di acconto compresa tra il 50% ed il 90% del contributo concesso, previa presentazione dei documenti fiscali comprovanti la spesa effettivamente sostenuta e del relativo stato d'avanzamento dei lavori (e/o gli acquisti effettuati) firmato dal direttore dei lavori.

4.8.2 Erogazione del saldo

L'erogazione del contributo a saldo viene effettuata dopo l'accertamento finale di avvenuta esecuzione delle opere, sulla base dei documenti relativi alla rendicontazione di cui al precedente punto 4.6.

4.9 Obblighi e sanzioni

La destinazione agricola degli investimenti finanziati deve essere mantenuta per almeno 10 anni per le strutture aziendali (fabbricati, annessi rustici, serre, ecc.), per almeno 5 anni per le dotazioni aziendali.

La decorrenza dell'obbligo di mantenimento di tale destinazione agricola ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e/o acquisto dotazioni.

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è subordinata la concessione degli aiuti, comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo.

In caso di recupero di somme indebitamente percepite, è prevista la quantificazione degli interessi, calcolati in base al tasso d'interesse legale in vigore al momento del pagamento del contributo, e delle relative spese.

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle Province.

Il periodo di tempo su cui calcolare l'interesse da applicare è quello intercorrente tra il momento di emissione del mandato relativo all'indebito pagamento del contributo a favore del beneficiario e la comunicazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.

I beneficiari devono garantire l'accessibilità alla documentazione tecnico-amministrativa e fiscale nonché alle opere realizzate.

L'impiego di aiuti in difformità o per scopi diversi da quanto previsto nella comunicazione dei benefici, comporta il recupero delle somme erogate.

Titolo II ENTI

5. Procedure specifiche per le provvidenze applicabili agli Enti, d.lgs. 102/2004 art. 5, comma 6

5.1 Attivazione degli interventi

Un evento calamitoso si deve considerare eccezionale quando produce danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

I soggetti che possono beneficiare degli interventi sono: i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi legalmente costituiti e riconosciuti che rivestono carattere di interesse pubblico.

5.2 Lavori di somma urgenza

Le opere eseguite prima della normale procedura, possono essere ammesse a contributo, purché le stesse siano state autorizzate tramite un'ordinanza del Prefetto, un'ordinanza del Sindaco

competente per territorio o la stesura di un verbale redatto ai sensi dell'art. 146 o 147 del d.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999.

5.3 Documentazione istanza

A seguito di quanto espresso al precedente punto 3.1, il MI-PAF, una volta approvata la proposta di declaratoria della Regione, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un apposito decreto di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento nel quale sono indicati i Comuni danneggiati.

I interessati, **entro il termine perentorio di 45 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al punto precedente, presentano domanda di concessione dei benefici alle Province, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Regione.

Le Province trasmettono alla Regione l'elenco delle domande di concessione dei contributi pervenute dagli Enti utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Regione.

La Regione, in base alle somme assegnate, redige il piano di riparto, comunicando agli Enti beneficiari l'ammissione a finanziamento, l'importo concesso, la tipologia dei lavori ammessi, richiedendo la predisposizione del progetto esecutivo, precisando anche i tempi di presentazione ed eventuali altre prescrizioni.

A seguito della nota regionale sopra citata, i beneficiari devono presentare alle Province il progetto esecutivo, corredato dell'atto formale di approvazione del proprio organo deliberante e delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi in vigore.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici come previsto dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 art. 93 comma 5, corredato dei documenti relativi alle «Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri» (d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494).

Le **spese generali** indicate nel progetto esecutivo non possono superare il 10% del costo dei lavori a base d'asta come previsto dall'art. 92, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Tutte le spese generali dovranno essere giustificate.

5.4 Istruttoria delle domande

Le Province entro 45 giorni dalla data di ricevimento del progetto esecutivo (punto 5.3), salvo gravi e comprovate motivazioni di cui al precedente punto 3.6, procedono all'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando in particolare la congruità con quanto indicato nella richiesta di predisposizione del progetto stesso, la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione.

Il funzionario istruttore esprime il proprio parere tramite un verbale di istruttoria sul progetto esecutivo, utilizzando il modello predisposto dalla Regione.

Le Province trasmettono alla Regione l'elenco dei progetti ammessi a contributo utilizzando i modelli predisposti, allegando copia del verbale di istruttoria.

A seguito dell'istruttoria le Province inviano agli Enti beneficiari, e per conoscenza alla Regione la comunicazione della concessione dei benefici e le modalità di esecuzione delle opere, contenente i seguenti elementi:

- il quadro economico del progetto ammesso;
- i tempi relativi all'esecuzione dei lavori;
- le indicazioni per l'eventuale utilizzo dei ribassi d'asta;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del concessionario;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, prevedendo in particolare anticipi e saldo.

5.5 Termine di ultimazione dei lavori e proroghe

I lavori dovranno essere eseguiti entro **12 mesi** dalla data di comunicazione della concessione dei benefici.

Le Province possono concedere una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque fino a un massimo di **6 mesi**, a seguito di fondate e valide motivazioni. Ulteriori proroghe potranno essere concesse da parte della Regione.

La Regione si riserva in qualsiasi momento di modificare i tempi sopraccitati.

5.6 Affidamento dei lavori

Gli Enti concessionari devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle leggi e dalle normative in vigore in materia di lavori pubblici come previsto dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

5.7 Varianti in corso d'opera

Le eventuali varianti in corso d'opera, dei progetti finanziati, possono essere autorizzate dalle Province solo in caso di accertata necessità, come previsto dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 art. 132, fermo restando l'importo di contratto e il termine per l'esecuzione dei lavori.

5.8 Espropri

In presenza di espropriazioni per pubblica utilità i terreni espropriati dovranno essere intestati al demanio della Regione Lombardia, mentre il concessionario sarà l'usufruttuario.

5.9 Rendicontazione dei lavori realizzati

L'ente concessionario deve redigere la contabilità finale dei lavori entro il termine stabilito dal capitolato speciale, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Nella contabilità finale dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione dei lavori che dovrà essere redatto entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori, come previsto dall'art. 141 comma 3 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e l'atto di approvazione da parte del proprio organo deliberante.

Il tutto dovrà essere inviato alla Provincia competente, la quale deve, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, redigere il verbale di accertamento finale dei lavori e la proposta di liquidazione, utilizzando il modello predisposto dalla Regione, lo stesso verbale dovrà essere inviato in copia alla Regione.

5.10 Acconti

Gli acconti del contributo verranno erogati ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 70 del 12 settembre 1983.

5.11 Erogazione del saldo

Le Province effettuano l'erogazione del saldo una volta acquisito il verbale di accertamento finale e proposta di liquidazione oppure dal certificato di collaudo redatto a cura del tecnico appositamente designato così come previsto dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 art. 141.

5.12 Controlli

La Regione svolge le funzioni e i compiti di coordinamento e vigilanza inerenti all'applicazione d.lgs. 102/2004, tramite controlli dei lavori sul territorio e sulle pratiche amministrative, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta delle Province.

(BUR20070129)

(4.3.2)

D.d.s. 14 marzo 2007 - n. 2490

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Riconoscimento primo acquirente latte della ditta «Italatte s.p.a. p. IVA 12414020151»

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI**

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime delle quote latte – Istituzione albo regionale delle ditte "Primo Acquirente" ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» così come modificata dalla d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 «Albo regionale primi acquirenti latte: integrazione della d.g.r. n. 15675/2003» che ha stabilito i criteri e le procedure da seguire per il riconoscimento dei Primi Acquirenti e l'iscrizione all'Albo regionale;

Vista la nota del 18 dicembre 2006 (prot. n. 27006 del 21 dicembre 2006) con la quale il legale rappresentante della società Moretta s.p.a. p. IVA 12414020151 con sede legale in Moretta (CN) iscritta all'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Piemonte con n. 01004049 ha comunicato:

- che la ditta intende trasferire la propria sede legale in Regione Lombardia;
- che la ditta continuerà ad operare senza soluzione di continuità;
- che la sede amministrativa della ditta, relativamente all'espletamento delle attività di primo acquirente, sarà collocata

presso la Caravaggio Latte s.r.l. in Caravaggio (BG) (ditta già iscritta nell'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia);

Vista la formale domanda, agli atti della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, qualità e interventi nelle filiere agroindustriali, presentata in data 7 marzo 2007 dal sig. Laborne Philippe in qualità di rappresentante legale della ditta Italatte s.p.a. p. IVA 12414020151 tesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale dei Primi Acquirenti latte e valutata la documentazione ad essa allegata;

Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Milano dal quale si evince, tra le altre cose, il cambio di ragione sociale da Moretta s.p.a. a Italatte ma il mantenimento degli identificativi fiscali;

Vista la nota redatta in data 13 marzo 2007 dal funzionario dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo sig.ra Anna Adobati con la quale si esprime parere favorevole al rilascio del riconoscimento;

Dato atto quindi, sulla base dell'attività istruttoria effettuata anche in relazione ai disposti di cui alla d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 così come modificata dalla d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007, che la ditta richiedente Italatte s.p.a. possiede i requisiti per essere iscritta all'Albo regionale dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto di rilasciare il riconoscimento di «Primo Acquirente» alla società Italatte s.p.a. p. IVA 12414020151 procedendo alla contestuale iscrizione nell'Albo Primi Acquirenti della Regione Lombardia con il numero 434;

Stabilito che la validità del riconoscimento nonché l'iscrizione all'Albo dei Primi Acquirenti decorrono dall'1 aprile 2007;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di rilasciare il riconoscimento di Primo Acquirente Latte alla ditta «Italatte s.p.a. p. IVA 12414020151» con sede legale in via Togliatti n. 8 – Melzo (MI) e di procedere alla contestuale iscrizione all'Albo dei Primi Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 434;

2. di stabilire che la validità del riconoscimento nonché l'iscrizione all'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia decorrono dall'1 aprile 2007;

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta «Italatte s.p.a. p. IVA 12414020151» con sede legale in via Togliatti n. 8 – Melzo (MI);

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
organizzazioni comuni di mercato,
qualità e interventi nelle filiere agroindustriali:
Giorgio Bleyнат

(BUR20070130)

D.d.s. 14 marzo 2007 - n. 2492

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Modifica del decreto n. 5421 del 20 ottobre 1994 «Riconoscimento acquirenti latte ditta P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Soc. Coop. a r.l. via Porto Vecchio 1 – 25015 Desenzano del Garda (BS)»

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime delle quote latte – Istituzione Albo regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» così come modificata dalla d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 «Albo regionale primi acquirenti latte: integrazione della d.g.r. n. 15675/2003»;

Visto il decreto n. 5421 del 20 ottobre 1994 con il quale alla

ditta «P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Soc. Coop. a r.l.» e con sede in via Porto Vecchio n. 1 – 25015 Desenzano del Garda (BS) è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 252 e le sue successive modifiche;

Preso atto che con nota prot. n. 4891 del 28 febbraio 2007 la ditta acquirente «P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Soc. Coop. a r.l.» ha comunicato l'avvenuta modifica della propria ragione sociale;

Accertato, sulla base della documentazione acquisita agli atti, che la ditta in oggetto ha modificato la propria ragione sociale da:

«P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Soc. Coop. a r.l.»

a:

«P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Società Cooperativa Agricola»;

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evincenti, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla variazione dei dati di cui al decreto n. 5421 del 20 ottobre 1994 (e successive modifiche) con il quale la ditta «P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Soc. Coop. a r.l.» è stata iscritta all'Albo regionale dei Primi acquirenti;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di modificare il decreto n. 5421 del 20 ottobre 1994 relativamente alla ragione sociale

da:

«P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Soc. Coop. a r.l.»

a:

«P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Società Cooperativa Agricola»

2. di stabilire che le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dall'1 aprile 2007;

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta «P.A.D. Produttori Agricoli Desenzano Società Cooperativa Agricola»;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
organizzazioni comuni di mercato,
qualità e interventi nelle filiere agroindustriali:
Giorgio Bleyнат

(BUR20070131)

D.d.s. 15 marzo 2007 - n. 2523

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Revoca del decreto n. 18523 del 9 ottobre 2002 «Riconoscimento acquirenti latte ditta «Alpina s.r.l. p. IVA 02126150982»

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime delle quote latte – Istituzione Albo regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» così come modificata dalla d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 «Albo regionale primi acquirenti latte: integrazione della d.g.r. n. 15675/2003»;

Visto il decreto n. 18523 del 9 ottobre 2002 con il quale alla ditta «Alpina s.r.l. p. IVA 02126150982» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 408;

Preso atto che con nota del 7 settembre 2006 la ditta Alpina s.r.l. ha comunicato di aver trasferito la propria sede legale da Bagnolo Mella (BS) a Pordenone chiedendo contestualmente alla provincia di Pordenone di avviare le procedure per il rilascio del riconoscimento di Primo Acquirente presso la Regione Friuli Venezia Giulia;

Preso atto inoltre che la variazione della sede legale della ditta risulta già registrata presso la Camera di Commercio della provincia di Pordenone;

Visti i disposti dell'art. 5 comma 1 del d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce che «ai fini del riconoscimento ogni acquirente è tenuto a presentare apposita richiesta alla regione nella quale è ubicata la propria sede legale»;

Visto il decreto n. 421 del 14 marzo 2007 con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia dispone il riconoscimento di primo acquirente nella propria Regione della ditta Alpina s.r.l.;

Dato atto quindi di dover procedere alla revoca del decreto n. 18523 del 9 ottobre 2002 e alla cancellazione della ditta Alpina s.r.l. p. IVA 02126150982 dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia;

Stabilito che la suddetta revoca deve decorrere a far data dal 1° aprile 2007;

Preso atto dei contenuti dell'articolo 4 della legge 119/2003;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare il decreto n. 18523 del 9 ottobre 2002 con il quale alla ditta «Alpina s.r.l. p. IVA 02126150982» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente cancellazione dall'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia;

2. di stabilire che la revoca decorre a far data dall'1 aprile 2007;

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta «Alpina s.r.l. p. IVA 02126150982»;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
organizzazioni comuni di mercato,
qualità e interventi nelle filiere agroindustriali:
Giorgio Bleynt

Vista la nota del 21 febbraio 2007, con la quale il Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia trasmette la proposta relativa alle quote delle tariffe massime IVA esclusa previste per l'anno 2007;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e dal r.r. n. 10/2004;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di approvare le tariffe massime IVA esclusa per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna da applicarsi su tutto il territorio della Lombardia per l'anno 2007, così come proposte dal Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia e riportate nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il dirigente della struttura
professioni e pratica sportiva:
Ivana Borghini

Allegato A

GUIDE ALPINE ED ASPIRANTI GUIDE ALPINE	TARiffe MASSIME (esclusa IVA)
Attività didattiche: sito naturale	€ 48,00 oraria
Attività didattiche ed accompagnamento su: neve, roccia, ghiaccio e sci alpinismo	€ 252,00 giornaliera
Attività didattiche ed accompagnamento su: terreno escursionistico, sentieri, percorsi naturalistici in ambiente montano	€ 228,00 giornaliera
Attività di sovrintendenza tecnica a lavori in esposizione	€ 290,00 giornaliera
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA	TARiffe MASSIME (esclusa IVA)
Attività didattiche ed accompagnamento su: terreno escursionistico, sentieri, percorsi naturalistici in ambiente montano	€ 228,00 giornaliera € 48,00 oraria

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR20070132)

(4.6.4)

D.d.s. 15 marzo 2007 - n. 2525

Determinazione delle tariffe professionali per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l'anno 2007

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROFESSIONI E PRATICA SPORTIVA

Richiamato l'obiettivo specifico del PRS 2.4.1.3. «Promozione e sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni sportive, anche attraverso interventi specifici»;

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» che al comma 6 dell'art. 13 prevede che con regolamento regionale siano definite le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei Collegi regionali;

Visto il Regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10, inerente la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26;

Visto in particolare l'art. 28 del sopra citato regolamento, il quale al comma 1 prevede che, con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno siano fissati i valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine;

Considerato che l'art. 2 comma 1 lett. a) del d.l. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, relativamente alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20070133)

(4.6.1)

Com.r. 26 marzo 2007 - n. 38

Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i Comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 15/00

In relazione alla procedura prevista dall'art. 5 comma 2 della l.r. n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche» i Comuni di Almenno San Bartolomeo (BG), Comezzano Cizzago (BS), Galbiate (LC), Bellusco (MI), Monza (MI), Pozzuolo Martesana (MI) e Gravellona Lomellina (PV) hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al Comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i Comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i Comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di

priorità previsti dall'articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;

2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'art. 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Il dirigente dell'U.O. commercio interno,
reti distributive e mercati:
Paolo Mora

ALLEGATI

- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone

_____ • _____

ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale			Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.	
1	016006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	P.ZA ITALIA	MARTEDI'	8.00	13.00	S			17	1	6,00	5,00	30,00	X			SI	X			
2	016006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	P.ZA ITALIA	MARTEDI'	8.00	13.00	S			17	2	8,00	5,00	40,00	X			SI	X			
3	016006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	P.ZA ITALIA	MARTEDI'	8.00	13.00	S			17	3	8,00	5,00	40,00		X			X			
4	016006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	P.ZA ITALIA	MARTEDI'	8.00	13.00	S			17	10	6,00	5,00	30,00		X			X			
5	016006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	P.ZA ITALIA	MARTEDI'	8.00	13.00	S			17	12	8,00	5,00	40,00	X			SI	X			
6	016006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	P.ZA ITALIA	MARTEDI'	8.00	13.00	S			17	15	8,00	5,00	40,00		X			X			
7	016006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	P.ZA ITALIA	MARTEDI'	8.00	13.00	S			17	16	6,00	5,00	30,00		X			X			
8	016006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	P.ZA ITALIA	MARTEDI'	8.00	13.00	S			17	17	7,00	5,00	35,00		X			X			
9	016006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	P.ZA ITALIA	MARTEDI'	8.00	13.00	S			17	11	6,00	5,00	30,00		X			X			
10	017060	COMEZZANO CIZZAGO	BS	P.ZA EUROPA	MERCOLEDI'	8.00	12.30	S			30	19	8,00	5,00	40,00		X	arredo casa tessuti		X			
11	097036	GALBIATE	LC	L.GO INDIPENDENZA-P.ZA DON GNOCCHI-VIA MILANO	LUNEDI'	8.00	12.30	S			45	19	5,00	6,00	30,00		X			X			
12	097036	GALBIATE	LC	L.GO INDIPENDENZA-P.ZA DON GNOCCHI-VIA MILANO	LUNEDI'	8.00	12.30	S			45	35	5,00	6,00	30,00		X			X			
13	097036	GALBIATE	LC	L.GO INDIPENDENZA-P.ZA DON GNOCCHI-VIA MILANO	LUNEDI'	8.00	12.30	S			45	36	5,00	6,00	30,00		X			X			
14	097036	GALBIATE	LC	L.GO INDIPENDENZA-P.ZA DON GNOCCHI-VIA MILANO	LUNEDI'	8.00	12.30	S			45	40	5,00	6,00	30,00		X			X			
15	015017	BELLUSCO	MI	P.ZA LIBERTA'	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			51	17	6,80	5,00	34,00		X			X			
16	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	2	6,50	5,00	32,50	X		pesce	SI	X			
17	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	3	6,50	5,00	32,50	X		alim. scatolame	SI	X			
18	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	4	6,50	5,00	32,50	X		carne polli	SI	X			
19	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	5	6,50	5,00	32,50	X		formaggi salumi	SI	X			
20	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	7	6,50	5,00	32,50	X		pane pasticceria	SI	X			
21	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	8	6,50	5,00	32,50	X		frutta verdura	SI	X			
22	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	9	6,50	5,00	32,50	X		frutta verdura	SI	X			
23	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	10	6,50	5,00	32,50	X		alim. scatolame	SI	X			
24	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	13	6,50	5,00	32,50	X		alim. scatolame	SI	X			
25	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	16	6,50	5,00	32,50	X		carne polli	SI	X			
26	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	21	6,50	5,00	32,50		X	casalinghi		X			
27	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	23	6,50	5,00	32,50		X	bigiotteria		X			
28	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	24	6,50	5,00	32,50		X	articoli per la casa		X			
29	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	25	6,50	5,00	32,50		X	piante fiori		X			
30	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	31	6,50	5,00	32,50		X	articoli tessili		X			

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero		Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.		
								S=settimanale							alim.	non alim.							
								Q=quindicinale				lung.	larg.	tot. mq.									
M=mensile				T=stagionale	dal	al																	
31	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	32	6,50	5,00	32,50		X	calzature		X			
32	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	34	6,50	5,00	32,50		X	abbigliamento		X			
33	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	37	6,50	5,00	32,50		X	abbigliamento		X			
34	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	38	6,50	5,00	32,50		X	calze		X			
35	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	39	6,50	5,00	32,50		X	maglieria esterna		X			
36	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	44	6,50	5,00	32,50		X	casalinghi		X			
37	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	48	6,50	5,00	32,50		X	abbigliamento		X			
38	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	49	6,50	5,00	32,50		X	abbigliam. bambini		X			
39	015149	MONZA	MI	VIA SANT'ANDREA	LUNEDI'	7.00	14.00	S			51	50	6,50	5,00	32,50		X	maglieria esterna		X			
40	015149	MONZA	MI	VIA NIEVO	VENERDI'	7.00	14.00	S			50	50	7,00	4,80	33,60	X			SI	X			
41	015149	MONZA	MI	VIA PO - SAN FRUTTUOSO	MERCOLEDI'	7.00	14.00	S			51	32	6,00	5,00	30,00		X	fiori piante		X			
42	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA ALDO MORO	VENERDI'	8.30	12.30	S			28	8	6,00	5,00	30,00		X			X			
43	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA ALDO MORO	VENERDI'	8.30	12.30	S			28	12	6,00	5,00	30,00	X			NO	X			
44	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA UMBERTO I	LUNEDI'	8.30	12.30	S			13	2	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
45	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA UMBERTO I	LUNEDI'	8.30	12.30	S			13	4	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
46	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA UMBERTO I	LUNEDI'	8.30	12.30	S			13	6	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
47	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA UMBERTO I	LUNEDI'	8.30	12.30	S			13	8	8,00	5,00	40,00		X			X			
48	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA UMBERTO I	LUNEDI'	8.30	12.30	S			13	10	8,00	5,00	40,00		X			X			
49	018075	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	P.ZA DELUCCA - C.SO INSURREZIONE	LUNEDI'	8.00	13.00	S			23	2	6,00	4,00	24,00	X			NO	X			
50	018075	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	P.ZA DELUCCA - C.SO INSURREZIONE	LUNEDI'	8.00	13.00	S			23	9	8,00	4,00	32,00		X			X			
51	018075	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	P.ZA DELUCCA - C.SO INSURREZIONE	LUNEDI'	8.00	13.00	S			23	10	8,00	4,00	32,00	X			NO	X			
52	018075	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	P.ZA DELUCCA - C.SO INSURREZIONE	LUNEDI'	8.00	13.00	S			23	11	7,00	4,00	28,00		X			X			
53	018075	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	P.ZA DELUCCA - C.SO INSURREZIONE	LUNEDI'	8.00	13.00	S			23	13	8,00	4,00	32,00		X			X			
54	018075	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	P.ZA DELUCCA - C.SO INSURREZIONE	LUNEDI'	8.00	13.00	S			23	14	7,00	4,00	28,00	X			NO	X			
55	018075	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	P.ZA DELUCCA - C.SO INSURREZIONE	LUNEDI'	8.00	13.00	S			23	20	7,00	4,00	28,00		X			X			

ALLEGATO B)

(spazio per l'ufficio)

marca
da
bollo

PERSONA FISICA **Al COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
data di nascita _____ luogo di nascita _____
cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____
via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____
Codice fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____

Via / P.zza _____

posteggio n. _____ di dimensioni: _____

settore merceologico: ☐ alimentare ☐ non alimentare

☐ tipologia merceologica _____

attrezzato alimentare: ☐ SI oppure ☐ NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

QUADRO B

(A) ☐ di non essere iscritto al Registro Imprese

oppure

(B) ☐ di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di _____
al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) _____

DICHIARA INOLTRE

QUADRO C (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____

QUADRO D

(A) ☐ di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

oppure

(B) ☐ di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

QUADRO E

1) ☐ presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. _____

oppure

1) ☐ che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare

2) ☐ anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

3) ☐ anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, _____

Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R.

ALLEGATO C)

--

(spazio per l'ufficio)

marca
da
bollo

marca
da
bollo

SOCIETÀ DI PERSONE

Al COMUNE di

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione _____

con sede in _____ Prov. _____ via, piazza, ecc. _____

n. _____ CAP _____ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. _____

presso la Camera di Commercio di _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____

Via/P.zza _____

posteggio n. _____ di dimensioni: _____

settore merceologico: ☐ alimentare ☐ non alimentare

☐ tipologia merceologica _____

attrezzato alimentare: ☐ SI oppure ☐ NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

DICHIARA INOLTRE**QUADRO B** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

☐ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:

denominazione dell'istituto _____ sede _____

data conseguimento attestato _____

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:

tipo di attività _____ dal _____ al _____

n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA

di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle

merceologiche _____

oppure

☐ che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor

_____ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E

allegato alla domanda di autorizzazione.

QUADRO C

(A) ☐ che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

oppure

(B) ☐ che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

QUADRO D

(1) ☐ presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. _____

oppure

(1) ☐ che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare

(2) ☐ anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)

data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

(3) ☐ anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)

data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

QUADRO E allegato alla domanda (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

dichiara

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:

denominazione dell'istituto _____ sede _____

data conseguimento attestato _____

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:

tipo di attività _____ dal _____ al _____

n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA

di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle

merceologiche _____

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

QUADRO F allegato alla domanda (da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R.

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20070134)

D.d.g. 22 marzo 2007 - n. 2849

(5.3.4)

Approvazione graduatoria di cui al bando approvato con d.d.g. del 13 novembre 2006 n. 12570: «Approvazione del bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà pubblica»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il d.d.g. del 13 novembre 2006, n. 12570 «Approvazione del bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà pubblica»;

Considerato che con il suddetto bando sono stati stanziati € 1.500.000 per la realizzazione dell'iniziativa di cui al punto precedente;

Considerato che la gestione telematica e la realizzazione degli adempimenti istruttori connessi all'iniziativa sono stati affidati a Punti Energia s.c.a.r.l. in ragione della Convenzione con la Regione Lombardia D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile approvata con la d.g.r. 3155 del 13 settembre 2006, così come modificata dalla d.g.r. 3338 del 17 ottobre 2006 e sottoscritta in data 7 novembre 2006;

Dato atto che la Convenzione citata, all'art. 3 (Attività) prevede che Punti Energia s.c.a.r.l. effettui le seguenti operazioni:

1. assistenza telefonica per gli enti interessati a usufruire delle agevolazioni regionali tramite la procedura telematica, nella fascia d'orario tra le ore 9 e le ore 12 di tutti i giorni lavorativi;

2. ricezione telematica con registrazione delle istanze di prenotazione dei contributi per la realizzazione degli impianti solari termici presentate;

3. valutazione delle richieste di contributo e formazione delle graduatorie secondo le modalità ed i criteri previsti dal bando;

4. comunicazione ai beneficiari di assegnazione del contributo, con conseguente conferma degli adempimenti e dei tempi prescritti per la realizzazione dell'intervento;

5. ricezione e valutazione della documentazione progettuale relativa alle richieste di contributo utilmente collocate in graduatoria;

6. richieste di documentazione integrativa eventualmente necessaria alla valutazione dei progetti;

7. ricezione di eventuali richieste di proroga per la realizzazione degli interventi, valutazione delle motivazioni e formulazione delle eventuali controdeduzioni, con contemporanea informazione destinata agli Uffici competenti della Regione;

8. comunicazione ai beneficiari della decisione regionale di cui al precedente punto 7 di concessione o diniego della proroga;

9. validazione tecnico-amministrativa in ordine alla realizzazione degli interventi finanziati, da realizzarsi tramite una delle due seguenti ipotesi alternative:

- partecipazione alle commissioni di collaudo;
- ricezione, valutazione e validazione della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla realizzazione degli interventi finanziati;

10. erogazione dei contributi a favore dei beneficiari tramite bonifico bancario, sulla base delle rate di finanziamento stabilite dal bando;

11. esecuzione di sopralluoghi e controlli sugli impianti finanziati e realizzati per i quali non vi sia stata la partecipazione alla commissione di collaudo;

12. rendicontazione quadrimestrale alla Regione;

13. manutenzione, aggiornamento e gestione della pagina web del sito regionale relativa all'iniziativa di promozione del solare termico oggetto della presente convenzione;

14. assistenza ai beneficiari del bando in sede di richiesta dei titoli di efficienza energetica, e, ove venga richiesto, preparazione della documentazione amministrativa necessaria;

Considerato che la gestione istruttoria del bando di cui sopra ha concluso la fase di predisposizione degli elenchi delle domande ammissibili e dei soggetti assegnatari di contributo;

Preso atto che Punti Energia s.c.a.r.l. ha trasmesso in data 12

marzo 2007, protocollo regionale Q1.2007.0005951 del 13 marzo 2007:

• l'elenco delle domande valutate ammissibili per un totale di 132 soggetti (allegato A);

• l'elenco delle domande valutate non ammissibili perché la producibilità dell'impianto risulta inferiore a 35000 KWh/a, dimensione minima degli interventi ammissibili a contributo prevista dal bando (allegato B);

Considerato che la suddivisione delle risorse economiche previste dal bando permette di finanziare i primi 24 soggetti appartenenti all'allegato A);

Considerato che i rimanenti 108 soggetti compresi nell'allegato A) sono ammessi e non finanziati per mancanza delle risorse disponibili;

Atteso che nell'elenco risultano inserite con riserva le domande del comune di Veduggio e dell'Ospedale San Carlo a motivo della mancata ricezione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, con le modalità richieste dal punto 5) del bando e che pertanto tali soggetti devono dimostrare di aver inviato le domande di partecipazione mediante spedizione elettronica tramite proprio provider e che in caso di mancanza di tale dimostrazione tali domande saranno escluse dalla graduatoria finale;

Rilevato che le erogazioni dei contributi verranno effettuate per conto di Regione Lombardia D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, da Punti Energia s.c.a.r.l. in attuazione dell'art. 3 della Convenzione sottoscritta in data 7 novembre 2006;

Considerato che, qualora si verificano rinunce da parte dei soggetti ammessi o nel caso in cui, per le domande ammesse con riserva, si riterrà necessario revocare il contributo per mancanza di requisiti Punti Energia s.c.a.r.l. ne darà tempestiva comunicazione alla Regione Lombardia e le economie verificate verranno, fino alla concorrenza delle somme disponibili, ridistribuite per finanziare ulteriori domande, valutate ammissibili, che immediatamente seguono in graduatoria;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche che definisce, tra l'altro, le competenze e le responsabilità della dirigenza;

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 13 e 18 della succitata legge regionale in cui sono definite le competenze e i poteri dei dirigenti;

Decreta

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli elenchi trasmessi da Punti Energia s.c.a.r.l. allegati A) e B), parti integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi alle domande presentate ai sensi del d.d.g. 13 novembre 2006 n. 12570;

2) di dare atto che sono finanziati per l'importo del corrispondente contributo assegnato i primi 24 soggetti componenti l'elenco dell'allegato A);

3) di dare atto che i restanti 108 soggetti componenti l'elenco dell'allegato A), dopo la posizione 24, non risultano finanziabili per esaurimento delle disponibilità economiche di cui al presente bando e di decidere in tempi successivi all'emanazione del presente decreto se stanziare risorse aggiuntive bastanti ad esaurire l'intera graduatoria dell'allegato medesimo;

4) di dare atto che i 10 soggetti componenti l'elenco dell'allegato B) non sono stati ammessi a seguito dell'istruttoria condotta perché la producibilità dell'impianto risulta inferiore a 35000 KWh/a, dimensione minima degli interventi ammissibili a contributo prevista dal bando (punto 2);

5) di predisporre la pubblicazione del presente atto con il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sull'Osservatorio dei Servizi di Pubblica Utilità della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

ALLEGATO A

Bando per la realizzazione di impianti solari termici su immobili di proprietà pubblica
ELENCO DOMANDE AMMESSE

<i>Protocollo</i>	<i>Prov.</i>	<i>Ente</i>	<i>Comune – Imm.</i>	<i>Grad.</i>	<i>Producibilità-kWh</i>	<i>Finanziamento totale (€)</i>	<i>Totale progressivo (€)</i>
EEPP134	MN	Comune di Suzzara	Suzzara (MN)	16,21	35.000,00	15.500,00	15.500,00
EEPP140	CO	Comune di Figino Serenza	Figino Serenza	14,58	50.000,00	15.000,00	30.500,00
EEPP72	MI	Comune di Cesate	Cesate	13,86	49.000,00	16.500,00	47.000,00
EEPP84	BS	Comune di Sarezzo	Sarezzo	13,70	41.153,00	14.250,00	61.250,00
EEPP127	LO	Comune di Lodi	Lodi	13,46	40.950,00	27.375,00	88.625,00
EEPP75	CO	Como	Como	12,29	371.500,00	512.028,12	600.653,12
EEPP76	CO	Como	Como	12,25	280.000,00	357.484,09	958.137,21
EEPP94	CO	Soc. Municipale di Fino Mornasco s.r.l.	Fino Mornasco	12,13	35.600,00	17.000,00	975.137,21
EEPP42	CR	Comune di Cremona	Cremona	12,06	36.000,00	17.500,00	992.637,21
EEPP69	MI	Comune di Rozzano	Rozzano	11,95	57.352,00	28.658,00	1.049.953,21
EEPP68	MI	Comune di Rozzano	Rozzano	11,95	57.352,00	28.658,00	1.021.295,21
EEPP26	MI	Comune di Bresso	Bresso	11,76	55.220,00	29.000,00	1.078.953,21
EEPP124	LO	Comune di Lodi	Lodi	11,67	158.000,00	85.000,00	1.163.953,21
EEPP128	LO	Comune di Lodi	Lodi	11,67	39.480,00	21.250,00	1.185.203,21
EEPP73	VA	Comune di Varese	Varese	11,32	40.000,00	12.500,00	1.197.703,21
EEPP47	MI	ASM Garbagnate Milanese s.p.a. (del comune Garbagnate Milanese)	Garbagnate Mil.se	11,02	56.670,00	37.000,00	1.234.703,21
EEPP25	MI	Comune di Bresso	Bresso	11,01	44.176,00	29.000,00	1.263.703,21
EEPP83	MI	Comune di Pero	Pero	10,93	35.600,00	23.953,91	1.287.657,12
EEPP107	BS	Comune di Gussago	Gussago	10,76	37.770,00	27.000,00	1.314.657,12
EEPP121	CR	Comune di Romanengo (CR)	Romanengo (CR)	10,64	35.000,00	25.000,00	1.339.657,12
EEPP141	MI	A.O. Ospedale San Carlo B. Milano	MILANO	10,28	76.722,00	66.558,00	1.406.215,12
EEPP126	LO	Comune di Casaletto Lodigiano	Casaletto Lod. – fraz. Mairano	10,00	38.000,00	7.500,00	1.413.715,12
EEPP125	LO	Comune di Casaletto Lodigiano	Casaletto Lod. – fraz. Mairano (scuola elementare)	10,00	38.000,00	7.500,00	1.421.215,12
EEPP99	MI	Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento	Milano	9,91	38.360,00	39.720,00	1.460.935,12
EEPP100	MI	Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento	Milano	9,83	38.360,00	41.285,00	1.502.220,12
EEPP3	SO	Comune di Aprica	Aprica	9,51	40.000,00	17.500,00	1.519.720,12
EEPP65	BG	Bonate Sopra (BG)	Bonate Sopra	9,37	42.445,00	19.180,00	1.538.900,12
EEPP71	MI	Comune di Bresso	Bresso	9,34	40.620,00	60.000,00	1.598.900,12
EEPP59	MI	Comune di Limbiate (MI)	Limbiate	9,23	35.800,00	57.250,00	1.656.150,12
EEPP44	BG	Comune di Martinengo	Martinengo (BG)	9,19	42.638,00	20.071,50	1.676.221,62
EEPP136	LC	Monticello Brianza	Monticello Brianza	9,17	108.909,00	51.575,00	1.727.796,62
EEPP60	MI	Comune di Limbiate (MI)	Limbiate	9,13	35.300,00	56.480,00	1.784.276,62
EEPP74	PV	Borgo Priolo	Borgo Priolo	9,05	36.488,00	17.780,00	1.802.056,62
EEPP58	MI	Comune di Pieve Emanuele	Pieve Emanuele	8,95	57.352,00	28.658,00	1.830.714,62
EEPP101	CO	Comune di Bregnano	Bregnano (CO)	8,80	36.571,00	19.000,00	1.849.714,62
EEPP1	BS	Comune di Manerba del Garda	Manerba d/G	8,78	40.500,00	61.000,00	1.910.714,62
EEPP39	PV	Rivanazzano (PV)	Rivanazzano	8,75	37.975,00	20.000,00	1.930.714,62
EEPP4	VA	Comune di Somma Lombardo	Somma L.do	8,73	37.762,40	20.000,00	1.950.714,62
EEPP37	LO	Azienda Speciale Servizi Casalpusterlengo – A.S.S.C.	Casalpusterlengo	8,50	38.164,00	21.500,00	1.972.214,62
EEPP62	BS	Comune di Mura (BS)	Mura (BS)	8,49	38.000,00	21.500,00	1.993.714,62
EEPP51	SO	Comune di Mazzo di Valtellina	Mazzo di Valt.	8,45	35.000,00	20.000,00	2.013.714,62
EEPP106	MI	Comune di Busto Garolfo	Busto Garolfo	8,41	38.320,00	22.200,00	2.035.914,62
EEPP43	BS	Paitone	Paitone	8,30	39.463,00	23.610,95	2.059.525,57
EEPP12	CO	Comunità Montana Alpi Lepontine	Grandola ed Uniti	8,29	35.000,00	21.000,00	2.080.525,57
EEPP96	LC	Comune di Costa Masnaga	Costa Masnaga	8,14	49.258,00	31.000,00	2.111.525,57
EEPP109	LC	Comune di Osnago	Osnago	8,13	39.633,00	25.000,00	2.136.525,57
EEPP28	MN	Serravalle a Po	Serravalle a Po	7,94	36.077,00	8.973,00	2.145.498,57
EEPP22	CO	Comune di Cassina Rizzardi (CO)	Cassina Rizzardi	7,90	38.940,00	26.500,00	2.171.998,57
EEPP129	BS	Comune di Verolanuova	Verolanuova (BS)	7,88	113.035,00	77.500,00	2.249.498,57
EEPP41	CO	Comune di Cucciago (CO)	Cucciago	7,83	48.108,00	33.500,00	2.282.998,57
EEPP112	MI	Comune di Pregnana Milanese	Pregnana Milanese	7,83	36.100,00	25.201,86	2.308.200,43
EEPP118	MI	Comune di Solaro	Solaro	7,80	35.800,00	25.201,86	2.333.402,29
EEPP53	MI	Comune di Milano	Milano	7,77	48.172,00	19.934,59	2.353.336,88
EEPP105	CO	Comune di Mozzate	Mozzate	7,71	350.400,00	254.835,00	2.608.171,88
EEPP89	MI	Università degli Studi di Milano – Bicocca	Milano	7,70	238.463,00	232.020,00	2.840.191,88
EEPP104	CO	Mozzate Patrimonio s.r.l. «socio unico» del com. Mozzate	Mozzate (CO)	7,69	37.200,00	27.314,64	2.867.506,52
EEPP108	PV	Comune di San Martino Siccomario	San Martino Siccomario	7,58	36.963,00	28.259,10	2.895.765,62

Protocollo	Prov.	Ente	Comune – Imm.	Grad.	Producibilità-kWh	Finanziamento totale (€)	Totale progressivo (€)
EEPP20	PV	Torre d'Isola (PV)	Torre d'Isola (PV)	7,56	38.000,00	29.321,32	2.925.086,93
EEPP24	BG	Comune di Selvino	Selvino	7,53	39.790,00	31.000,00	2.956.086,93
EEPP61	BG	Boltiere	Boltiere	7,48	35.840,00	28.500,00	2.984.586,93
EEPP6	MI	Comune di Cornaredo	Cornaredo	7,44	38.300,00	31.000,00	3.015.586,93
EEPP119	MI	Comune di Solaro	Solaro	7,40	35.800,00	29.500,00	3.045.086,93
EEPP33	BG	Comune di Foppolo	Foppolo	7,38	37.310,00	31.000,00	3.076.086,93
EEPP103	CO	Mozzate Patrimonio s.r.l. «socio unico» del com. Mozzate	Mozzate (CO)	7,29	37.200,00	32.010,00	3.140.106,93
EEPP91	MI	Comune di Villa Cortese	Villa Cortese	7,29	37.200,00	32.010,00	3.108.096,93
EEPP92	MI	Comune di Villa Cortese	Villa Cortese	7,29	37.200,00	32.010,00	3.172.116,93
EEPP67	VA	Comune di Uboldo	Uboldo	7,28	51.636,00	23.825,00	3.195.941,93
EEPP27	MN	Serravalle a Po	Serravalle a Po	7,18	35.136,00	9.661,00	3.205.602,93
EEPP133	MI	Comune di Rho	Rho	6,95	57.352,00	28.658,00	3.234.260,93
EEPP132	MI	Comune di Rho	Rho	6,95	57.352,00	28.658,00	3.262.918,93
EEPP131	MI	Comune di Rho	Rho	6,95	57.352,00	28.658,00	3.291.576,93
EEPP130	MI	Comune di Rho	Rho	6,95	57.352,00	28.658,00	3.320.234,93
EEPP34	MN	Comune di Mantova	Mantova	6,30	40.000,00	23.900,00	3.344.134,93
EEPP123	MI	Comune di San Donato Mil.se (MI)	San Donato Mil.se	6,16	72.000,00	45.000,00	3.389.134,93
EEPP17	BG	Verdello	Verdello	6,15	40.700,00	65.120,00	3.454.254,93
EEPP82	PV	Comune di Pavia	Pavia	5,85	65.000,00	45.000,00	3.499.254,93
EEPP102	SO	Fondazione onlus Casa di Riposo città di Sondrio	Sondrio	5,78	63.470,00	45.000,00	3.544.254,93
EEPP52	VA	Comune di Samarate	Samarate	5,68	41.982,00	30.946,50	3.575.201,43
EEPP85	MI	Comune di Corsico	Corisico	5,63	40.000,00	30.000,00	3.605.201,43
EEPP32	BG	Provincia di Bergamo	Bergamo	5,09	81.940,00	77.500,00	3.682.701,43
EEPP50	LC	Galbiate (LC)	Galbiate	5,08	41.022,00	15.931,50	3.698.632,93
EEPP120	MI	ASP IMMeS e PAT	Milano	5,06	76.722,00	73.590,50	3.772.223,43
EEPP113	MI	Comune di Senago	Senago	5,02	35.867,94	35.000,00	3.807.223,43
EEPP81	BG	Comune di Alzano Lombardo	Alzano Lombardo	5,01	35.732,00	35.033,60	3.842.257,03
EEPP19	MI	Comune di Cinisello Balsamo	Cinisello B.	4,98	37.615,00	37.500,00	3.879.757,03
EEPP55	MI	Comune di Cormano (MI)	Cormano (MI)	4,97	40.000,00	40.000,00	3.919.757,03
EEPP31	BG	Provincia di Bergamo	Bergamo	4,97	40.970,00	41.000,00	3.960.757,03
EEPP30	BG	Provincia di Bergamo	Bergamo	4,84	40.970,00	44.000,00	4.004.757,03
EEPP46	BS	Comune di Chiari	Chiari	4,79	40.130,00	16.519,50	4.021.276,53
EEPP13	BG	Seriate (BG)	Seriate	4,79	45.000,00	49.500,00	4.070.776,53
EEPP54	MI	Comune di Varedo	Varedo	4,72	38.430,00	44.000,00	4.114.776,53
EEPP98	MI	Villasanta	Villasanta	4,54	41.000,00	52.500,00	4.167.276,53
EEPP16	MI	Comune di Pioltello	Pioltello	4,54	35.000,00	45.000,00	4.212.276,53
EEPP15	MI	Comune di Pioltello	Pioltello	4,54	35.000,00	45.000,00	4.257.276,53
EEPP14	MI	Comune di Pioltello	Pioltello	4,54	35.000,00	45.000,00	4.302.276,53
EEPP66	MN	Comune di Roverbella	Roverbella	4,44	90.000,00	40.000,00	4.342.276,53
EEPP87	LC	Comune di Olginate	Olginate	4,30	41.022,00	18.818,00	4.361.094,53
EEPP57	MI	Comune di Settimo Milanese	Settimo Milanese	4,03	46.930,00	75.088,00	4.436.182,53
EEPP137	MI	Comune di Trezzo sull'Adda	Trezzo sull'Adda	3,99	120.000,00	59.300,00	4.495.482,53
EEPP45	LO	Comune di Casalpusterlengo (LO)	Casalpusterlengo	3,84	35.989,00	18.487,50	4.513.970,03
EEPP139	CO	Comune di Carate Urio	Carate Urio	3,74	36.120,00	47.000,00	4.560.970,03
EEPP138	CO	Comune di Faggeto Lario (CO)	Faggeto Lario	3,68	36.120,00	48.500,00	4.609.470,03
EEPP135	VA	Comune di Sesto Calende	Sesto Calende	3,60	35.500,00	19.470,00	4.628.940,03
EEPP10	CO	Comune di Campione d'Italia	Campione d'Italia	3,57	39.720,00	21.950,00	4.650.890,03
EEPP11	CO	Comune di Campione d'Italia	Campione d'Italia	3,57	39.720,00	21.950,00	4.672.840,03
EEPP36	MN	Comune di San Benedetto Po (MN)	San Benedetto Po (MN)	3,53	170.838,00	95.500,00	4.768.340,03
EEPP142	VA	Comune di Veduggio	Veduggio	3,52	35.656,00	20.000,00	4.788.340,03
EEPP110	LC	Comune di Osnago	Osnago	3,35	59.449,00	35.000,00	4.823.340,03
EEPP29	BG	Comune di Levate	Levate	3,33	40.450,00	24.000,00	4.847.340,03
EEPP86	CO	Comune di Albavilla	Albavilla	3,32	38.486,00	22.890,00	4.870.230,03
EEPP95	CR	Comune di Soncino	Soncino	3,21	37.143,00	22.865,50	4.893.095,53
EEPP90	SO	Unione della Valmalenco	Chiesa in Valmalenco	3,18	56.370,00	35.000,00	4.928.095,53
EEPP116	MI	Comune di Bareggio	Bareggio	3,09	58.201,00	37.180,00	4.965.275,53
EEPP115	MI	Comune di Bareggio	Bareggio	3,09	38.801,00	24.797,50	4.990.073,03
EEPP114	MI	Comune di Bareggio	Bareggio	3,03	58.201,00	37.960,00	5.028.033,03
EEPP117	MI	Comune di Bareggio	Bareggio	3,02	38.801,00	25.317,50	5.053.350,53
EEPP111	LC	Comune di Osnago	Osnago	3,00	38.063,00	25.000,00	5.078.350,53
EEPP88	PV	Unione Campospinoso Albaredo	Campospinoso	2,98	35.050,00	23.250,00	5.101.600,53

Protocollo	Prov.	Ente	Comune – Imm.	Grad.	Producibilità-kWh	Finanziamento totale (€)	Totale progressivo (€)
EEPP79	BS	Azienda Ospedaliera «Mellino Mellini»	Iseo	2,87	101.616,00	70.000,00	5.171.600,53
EEPP9	CO	Comune di Campione d'Italia	Campione d'Italia	2,84	35.300,00	24.500,00	5.196.100,53
EEPP77	BS	Azienda Ospedaliera «Mellino Mellini» di Chiari	Chiari	2,71	101.616,00	74.000,00	5.270.100,53
EEPP78	BS	Azienda Ospedaliera «Mellino Mellini»	Orzinuovi	2,67	50.808,00	37.500,00	5.307.600,53
EEPP18	BG	Comune Pontirolo Nuovo	Pontirolo Nuovo	2,62	43.750,00	33.000,00	5.340.600,53
EEPP97	LC	Comune di Valmadrera	Valmadrera	2,48	40.890,00	32.500,00	5.373.100,53
EEPP80	BG	Comune Casirate d'Adda	Casirate d'Adda	2,39	39.860,00	32.910,42	5.406.010,95
EEPP38	BG	Comune di Telgate (BG)	Telgate	2,32	35.964,00	30.600,00	5.436.610,95
EEPP21	BG	Comune di Sant'Omobono Terme (BG)	Sant'Omobono Terme	2,25	39.860,00	35.000,00	5.471.610,95
EEPP23	PV	Comune di Broni (PV)	Broni	2,21	35.100,00	31.342,60	5.502.953,54
EEPP70	BG	Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII	Sotto il Monte	2,16	35.520,00	32.500,00	5.535.453,54
EEPP5	BS	Comune di Cologne	Cologne	1,89	38.251,00	40.000,00	5.575.453,54
EEPP122	LC	ASP IMMMeS e PAT	Merate	1,85	38.360,00	40.914,00	5.616.367,54
EEPP64	BG	Comune di Arcene	Arcene	1,45	36.000,00	49.100,00	5.665.467,54

ALLEGATO B

Bando per la realizzazione di impianti solari termici su immobili di proprietà pubblica
ELENCO DOMANDE NON AMMESSE

Ente	Provincia	Ente proprietario	Costo impianto	Producibilità-kWh	Potenza frig. kW	Area critica
COMUNE DI GRANDATE	COMO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9.275,00	9.700,00		SI
COMUNE DI GRANDATE	COMO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	10.315,50	6.900,00		SI
COMUNE DI CASTELLANZA	VARESE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	10.000,00	4.952,00		SI
COMUNE DI CASTELLANZA	VARESE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	10.000,00	4.952,00		SI
COMUNE DI BIANZONE	SONDRIO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	23.917,00	23.890,00	0	NO
COMUNE DI MURA	BRESCIA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	24.000,00	18.000,00	0	NO
COMUNE DI CORMANO	MILANO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	17.850,00	10.692,82	0	SI
COMUNE DI LODI VECCHIO	LODI	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	16.000,00	21.100,00		NO
COMUNE DI GALLARATE	VARESE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	35.000,00	17.000,00		SI
OGGIONO	LECCO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	20.473,00	22.250,00	0	NO

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20070135) (5.2.0)
D.d.u.o. 9 marzo 2007 - n. 2297
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Lodi – Declassificazione a strada comunale della S.P. 158 – Villavesco-Cassinio D’Alberi dal km 7 + 310 al km 9 + 030 e della S.P. 202 Montanaso/Quartiano dal km 6 + 084 al km 7 + 400

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;
Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
Visto il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;
Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000;
Vista la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3;
Vista la nota n. 37936 del 26 ottobre 2006 con la quale la Provincia di Lodi ha richiesto la declassificazione a strada comunale delle:

- S.P. 158 «Villanesco-Cassino D’Alberi» dal km 7 + 310 al km 9 + 030;
- S.P. 202 «Montanaso-Quartiano» dal km 6 + 084 al km 7 + 400 in Comune di Montanaso;

Viste inoltre:

- la deliberazione n. 157 dell’11 ottobre 2006 della Giunta Provinciale di Lodi;
- la deliberazione n. 56 del 7 settembre 2006 della Giunta comunale di Mulazzano;
- il protocollo d’intesa tra la Provincia di Lodi e il comune di Mulazzano;

Considerato che dall’istruttoria effettuata è emerso che:

- il tratto della S.P. 158 «Villanesco-Cassino D’Alberi» dal km 7 + 310 al km 9 + 030 non è di alcun interesse per la viabilità provinciale;
- il tratto della S.P. 202 «Montanaso-Quartiano» dal km 6 +

084 al km 7 + 400 in Comune di Montanaso non è di alcun interesse per la viabilità provinciale;

- la S.P. 158 e la S.P. 202 sono classificate funzionalmente con d.g.r. n. 7/19709 del 3 dicembre 2004 quali provinciali di secondo livello P2;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Il provvedimento organizzativo – VIII legislatura» e il Decreto del Segretario Generale n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta Regionale – VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 – 1° provvedimento»;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

Decreta

1. È approvata la declassificazione a strada comunale dei seguenti tratti individuati con la deliberazione n. 46 dell’11 ottobre 2006 della Giunta Provinciale di Lodi:

- S.P. 158 «Villanesco-Cassino D’Alberi» dal km 7 + 310 al km 9 + 030;
- S.P. 202 «Montanaso-Quartiano» dal km 6 + 084 al km 7 + 400 in Comune di Montanaso.

2. La Provincia di Lodi che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Lodi dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Aldo Colombo

(BUR20070136) (5.2.0)
D.d.u.o. 9 marzo 2007 - n. 2298
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Varese – Declassificazione a strada comunale della SP Lozza-Cairate «Del Seprio» dal km 6 + 350 al km 6 + 720 nel comune di Gornate

Olona – Classificazione delle strade comunali via S. Caterina e via Mastri Muratori nel comune di Gornate Olona per un'estesa complessiva di km 0 + 605

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE VIARIE

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000;

Vista la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3;

Vista la nota n. 101778/14146 del 26 settembre 2006 con la quale la Provincia di Varese ha richiesto:

– la declassificazione a strada comunale della S.P. 42 Lozza-Cairate «Del Seprio», dal km 6 + 350 al km 6 + 720 nel comune di Gornate Olona;

– la classificazione a strada provinciale delle strade comunali via S. Caterina e via Mastri Muratori nel comune di Gornate Olona per un'estesa complessiva di km 0 + 605;

Viste inoltre

• la deliberazione n. 177 del 7 giugno 2006 della Giunta Provinciale di Varese;

• la deliberazione n. 74 dell'1 giugno 2006 della Giunta comunale di Gornate Olona;

• il Protocollo d'Intesa sottoscritto fra la Provincia di Varese e il comune di Gornate Olona in merito alla declassificazione e classificazione in argomento;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni alla deliberazione della giunta Provinciale di Varese n. 177 del 07 giugno 2006;

Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che:

– la S.P. 42 Lozza-Cairate «Del Seprio», dal km 6 + 350 al km 6 + 720 nel comune di Gornate Olona, lungo la via Vittorio Veneto, non è di alcun interesse per la viabilità provinciale in quanto sostituita, nella sua funzione, dalle strade comunali via S. Caterina e via Mastri Muratori nel comune di Gornate Olona da classificare a strade provinciali;

– la S.P. 42 è classificata funzionalmente con d.g.r. n. 7/19709 del 3 dicembre 2004 quale provinciale di secondo livello P2;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Il provvedimento organizzativo – VIII legislatura» e il Decreto del Segretario Generale n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta Regionale – VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 – 1° provvedimento»;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. È approvata la declassificazione a strada comunale della S.P. 42 Lozza-Cairate «Del Seprio», dal km 6 + 350 al km 6 + 720 nel comune di Gornate Olona come individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Varese n. 177 del 07 giugno 2006.

2. È approvata la classificazione a strada provinciale delle strade comunali via S. Caterina e via Mastri Muratori nel comune di Gornate Olona per un'estesa complessiva di km 0 + 605 come individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Varese n. 177 del 07 giugno 2006.

3. Gli enti che consegnano i tronchi stradali ai nuovi gestori dovranno elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica gli Enti dovranno fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Aldo Colombo

(BUR20070137)

D.d.u.o. 16 marzo 2007 - n. 2606

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Pavia – Declassificazione a strada comunale del tratto di strada provinciale S.P. n. 48 «Bivio S.P. n. 186 del Brallo-Casanova Staffora-passo del Giovà» dalla progressiva km 3 + 540 alla progressiva km 5 + 030 e contestuale classificazione a strada provin-

ciale della strada comunale situata «a sinistra dell'abitato di Casanova Staffora»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE VIARIE

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000;

Vista la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3;

Vista la nota n. 7406 dell'11 aprile 2006 con la quale la Provincia di Pavia ha richiesto la declassificazione a strada comunale del tratto di strada provinciale S.P. n. 48 «Bivio S.P. n. 186 del Brallo-Casanova Staffora-passo del Giovà» nel tratto compreso tra le progressive km 3 + 540 e km 5 + 030 e contestuale classificazione a strada provinciale della strada comunale situata «a sinistra dell'abitato di Casanova Staffora».

Viste inoltre:

• la deliberazione n. 26 del 15 marzo 2006 della Giunta Provinciale di Pavia;

• la deliberazione n. 14 del 7 marzo 2006 della Giunta comunale di Santa Margherita di Staffora;

Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che:

– il tratto di strada provinciale S.P. n. 48 «Bivio S.P. n. 186 del Brallo-Casanova Staffora-passo del Giovà» nel tratto compreso tra le progressive km 3 + 540 e km 5 + 030 è di fatto inutilizzabile dalla viabilità, in quanto il traffico veicolare transita esclusivamente su strada comunale che si snoda a destra dell'abitato di Casanova Staffora per la quale si chiede la classificazione a strada Provinciale;

Considerato quindi motivato l'avvio di una reciproca cessione tra il tratto comunale, che ha una lunghezza di 720 ml, ed il tratto provinciale che ha una lunghezza di 1490 ml;

– la S.P. n. 48 è classificata funzionalmente con d.g.r. n. 7/19709 del 3 dicembre 2004 quale provinciale di secondo livello P2;

– la declassificazione e classificazione delle strade in argomento non comporta la frammentazione della rete provinciale esistente;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Il provvedimento organizzativo – VIII legislatura» e il Decreto del Segretario Generale n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta Regionale – VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 – 1° provvedimento»;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. È approvata la declassificazione a strada comunale della S.P. n. 48 «Bivio S.P. n. 186 del Brallo-Casanova Staffora-passo del Giovà» nel tratto compreso tra le progressive km 3 + 540 e km 5 + 030 e contestuale classificazione a strada provinciale della strada comunale situata «a sinistra dell'abitato di Casanova Staffora» come individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Pavia n. 26 del 15 marzo 2006.

2. La Provincia di Pavia che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Pavia dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Aldo Colombo

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20070138)

D.d.u.o. 21 marzo 2007 - n. 2769

Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore degli enti gestori delle aree protette per la realizzazione di progetti finanziati dalla l.r. 86/83

(5.0.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PARCHI E AREE PROTETTE

Vista la l.r. del 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle

aree protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 3, della sopra citata legge che prevedono, nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale incentivando le iniziative dei comuni compresi nei territori delle riserve e dei parchi di interesse regionale;

Considerato che la richiamata normativa regionale riconosce la priorità nella concessione dei contributi regionali per interventi di miglioramento ambientale, per interventi contro gli agenti inquinanti (aria, acqua, suolo), per la tutela della biodiversità, per la conservazione del patrimonio storico, artistico e turistico organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 7, l.r. 31 marzo 1978, n. 34;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25, e il DPEFR 2007/2009 approvato con d.c.r. 26 luglio 2006, n. VIII/188, con particolare riferimento all'obiettivo specifico 6.4.1 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale»;

Vista la l.r. 28 dicembre 2006, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.c.r. n. 1394 del 17 novembre 1999 di definizione dei criteri di assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 86/83 e la d.c.r. n. VII/750 del 04 marzo 2003 «Modifica ed integrazione dei criteri per l'assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» PRS obiettivo operativo 6.4.1.2 – Promozione e valorizzazione delle aree protette»;

Ritenuto di prevedere l'entità del contributo massimo concedibile ai soggetti beneficiari nella misura stabilita nel punto 6 del bando allegato al presente provvedimento, per le richieste rientranti nelle priorità stabilite dal comma 1, art. 3 della l.r. 86/83, nonché dai criteri definiti dalle deliberazioni consiliari di cui al punto precedente;

Considerato che per la concessione dei contributi è stato predisposto un bando di cui all'allegato a) e una modulistica bando allegato b) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicate le categorie di spese ammissibili, le modalità di valutazione delle domande e le procedure di assegnazione dei contributi;

Atteso che il bando viene redatto sulla base delle competenze assegnate al dirigente preposto alla valutazione delle domande di contributo, così come stabilito dalla citata d.c.r. n. 1394 del 17 novembre 1999;

Dato atto che per la valutazione delle domande di contributo verrà altresì costituito con decreto dirigenziale un apposito nucleo di valutazione intersettoriale così come espressamente previsto al punto 3 – Criteri specifici – dell'allegato «A», alla deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1394 del 17 novembre 1999 così come modificata e integrata dalla d.c.r. n. VII/750 del 4 marzo 2003;

Preso atto che le risorse finanziarie, per l'attuazione del suddetto bando, ammontano a € 6.000.000,00 di cui € 3.000.000,00, trovano copertura sull'UPB 6.4.3.3.162 capitolo 5789 (risorse statali) e € 3.000.000,00 sull'UPB 6.4.1.3.158 capitolo 4513 (risorse regionali), del Bilancio per l'esercizio 2007, incrementate da ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili entro l'approvazione della graduatoria finale per i progetti ammissibili e fino all'esaurimento dei fondi disponibili;

Vista la l.r. 16/96 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Decreta

1. di adottare, per una migliore efficacia e trasparenza dell'azione regionale, modalità operative, contenute nell'allegato ban-

do, per la concessione di contributi in conto capitale a favore degli enti gestori delle aree protette per la realizzazione di progetti finalizzati dalla l.r. 86/83, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende i modelli per la presentazione della domanda di contributo e per l'accettazione del contributo concesso;

2. di dare atto che le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del presente bando quantificate in € 6.000.000,00 trovano copertura sull'UPB 6.4.3.3.162 capitolo 5789 (risorse statali) e € 3.000.000,00 sull'UPB 6.4.1.3.158 capitolo 4513 (risorse regionali), del Bilancio per l'esercizio 2007, incrementate da ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili entro l'approvazione della graduatoria finale per i progetti ammissibili e fino all'esaurimento dei fondi disponibili;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Gianni Ferrario

ALLEGATO A

SOGGETTO PROPONENTE

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente

Titolo

**Bando per la concessione di contributi
a favore degli Enti gestori delle Aree Protette (1)**

INDICE

- 1) Finalità
- 2) Chi può presentare domanda
- 3) Finalità dei progetti ammissibili
- 4) Progetti ammissibili
- 5) Spese ammissibili
- 6) A quanto ammonta il contributo
- 7) Come presentare la domanda
- 8) Quando presentare la domanda
- 9) Dove presentare la domanda
- 10) Valutazione delle domande
- 11) Procedure di valutazione
- 12) Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione
- 13) Rendicontazione delle spese sostenute
- 14) Obblighi dei soggetti beneficiari
- 15) Revoche
- 16) Trattamento dei dati personali
- 17) Controversie
- 18) Informazioni

1. Finalità

Con il presente bando Regione Lombardia concede contributi in conto capitale agli Enti gestori delle aree protette per iniziative di riqualificazione e infrastrutturazione nell'ambito dei territori delle stesse aree, in attuazione della legge regionale n. 86 del 1983 «Piano generale delle aree regionali protette – Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», che promuove la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico (2)

2. Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di contributo:

1. gli Enti gestori delle aree protette (3), in forma singola o associata, che intendono definire un progetto volto alla predisposizione o attuazione di un piano territoriale di interventi. Nel caso di progetti presentati dagli enti in forma associata, la domanda deve essere presentata da un ente capofila, **appositamen-**

(1) Ai sensi della legge regionale n. 86 del 1983.

(2) Con particolare riferimento agli elementi tutelati dalla direttiva 92/43/CEE.

(3) Previsti dall'allegato A alla l.r. n. 86 del 1983 e sue successive integrazioni e modificazioni.

te designato dagli altri associati con atto ufficiale (protocollo d'intesa, lettera di intenti o altro documento ufficiale);

2. le Comunità montane, i Comuni, le Province, gli Enti dipendenti, convenzionati o partecipati da Regione Lombardia ed operanti nel settore della tutela dell'ambiente e del territorio.

3. Finalità dei progetti ammissibili

Si concedono contributi per progetti che perseguono le finalità del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) 2007-2009 (4):

A) *Progetti finalizzati all'attuazione di un Piano pluriennale di interventi* con l'obiettivo di definire e sperimentare politiche e interventi di tutela e riqualificazione ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione, per l'acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali.

Oltre le tradizionali funzioni di tutela e riqualificazione delle risorse naturali, le aree protette devono svolgere un nuovo ruolo nell'attivare sul territorio dinamiche economiche e sociali, che consentano agli enti gestori di trovare nuove forme operative maggiormente integrate con le esigenze del territorio (5).

A conclusione della fase procedurale, l'Organo competente approva, con specifico provvedimento, gli interventi che comprenderà la programmazione delle azioni e il cronoprogramma, considerando la massima cantierabilità nell'arco di un triennio dalla avvenuta concessione dei contributi.

B) *Progetti finalizzati alla attuazione di un Piano preesistente degli interventi*

I progetti devono avere l'obiettivo di attuare politiche, interventi e servizi già previsti ed approvati dall'Organo amministrativo negli anni precedenti e meritevoli di implementazione o riprogrammazione delle fasi attuative.

In entrambi i casi, gli interventi devono essere conclusi nell'arco del triennio successivo all'avvenuta concessione dei contributi.

4. Progetti ammissibili

Sono finanziabili progetti per investimenti nella tutela e riqualificazione naturalistica e ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione, e per l'acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali (6) nonché, progetti che contribuiscano alla riduzione degli agenti inquinanti, secondo le seguenti tipologie:

- interventi di miglioramento ambientale, nonché di tutela e salvaguardia di specie floristiche e faunistiche;
- interventi infrastrutturali e/o conservativi e di recupero del patrimonio storico e culturale nell'ambito delle aree protette;
- interventi sulla sentieristica anche attraverso azioni sperimentali di un sistema di collegamento tra le aree protette;
- realizzazione di corridoi ecologici, per la conservazione e tutela degli ambienti naturali e della biodiversità;
- azioni sperimentali sulla mobilità nei territori compresi nelle aree protette per disincentivare l'uso del mezzo privato ai fini di una riduzione dell'emissione di gas inquinanti, prevedendo anche forme di utilizzo collettivo dei mezzi privati o di mezzi di trasporto sotto utilizzati;
- azioni per l'applicazione e lo sviluppo di tecnologie innovative per il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale nel settore edilizio e infrastrutturale;
- azioni sperimentali coerenti con gli obiettivi e le linee di intervento di un programma di sviluppo turistico approvato ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 8 del 2004 «Norme per il turismo in Lombardia»;
- azioni ed interventi per investimenti compresi nel Progetto Speciale Agricoltura.

Ciascun soggetto può essere assegnatario di un unico contributo e in relazione ad un massimo di tre tipologie d'intervento, per Parchi regionali e Riserve naturali gestite da consorzi di enti ed una tipologia di intervento per gli altri soggetti beneficiari.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili, oltre alle spese di investimento, anche le seguenti voci di spesa **finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto**:

- Spese per appalto progetti: spese tecniche (massimo 10% compresa IVA, sul totale dei lavori da appaltare) – spese do-

vute ad imprevisti (massimo 5% compresa IVA, sul totale dei lavori da appaltare).

- Azioni di indagine e ricerca finalizzate alla rilevazione e individuazione di bisogni ed esigenze, nelle aree interessate dal progetto.
- Prestazioni professionali per personale in staff presso gli uffici impegnati nelle azioni organizzative e di coordinamento (compresi oneri a carico dell'Ente).
- Prestazioni consulenziali e professionali per il coordinamento delle azioni previste dallo stesso.
- Progettazione e gestione di servizi informatici e acquisizione di software specifici per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione dei dati.
- Progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione connessi all'attuazione del progetto e/o alla diffusione dei risultati raggiunti.

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Nel computo della spesa ammissibile può essere inclusa l'IVA relativa agli oneri del personale con incarico professionale in staff, qualora la stessa non possa essere recuperata o compensata dal personale medesimo.

6. A quanto ammonta il contributo

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 6.000.000,00 del Bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 2007, incrementata da ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili in corso d'anno e fino all'esaurimento dei fondi.

Le spese per le quali si presenta domanda di contributo non possono essere oggetto di ulteriori agevolazioni di natura comunitaria, statale o regionale per la quota parte riconosciuta con il presente bando.

6.1 Parchi regionali e naturali, riserve naturali gestite da Consorzi di enti: il contributo massimo erogabile è pari a € 100.000,00 per tipologia d'intervento (massimo tre tipologie).

6.2 Riserve Naturali e Monumenti naturali: il contributo massimo erogabile è pari a € 30.000,00 per tipologia d'intervento (una sola ammissibile).

6.3 Altri Enti: il contributo massimo erogabile è pari a € 50.000,00 per tipologia d'intervento (una sola ammissibile).

7. Come presentare la domanda

Per la presentazione della domanda di contributo è necessario utilizzare l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte e sottoscritta in originale (Modello 1).

Ciascun Ente non può presentare più di una domanda di contributo con un massimo di tre tipologie di intervento.

Alla domanda di contributo è necessario allegare i seguenti documenti:

1. copia dell'atto amministrativo di approvazione della proposta di progetto;
2. solo per progetti che coinvolgono più soggetti: copia dell'atto amministrativo dell'Ente capofila di approvazione del progetto. Alla domanda dovranno essere allegati gli atti amministrativi con cui ogni Ente che partecipa all'intervento, approva la proposta di progetto, si associa e designa l'ente capofila al fine della presentazione della domanda di contributo;
3. copia di specifici accordi già sottoscritti o copia di pre-acordi con gli attori pubblici e privati del territorio già individuati e coinvolti nelle azioni progettuali.

La domanda ed i relativi allegati devono essere trasmessi anche in formato elettronico (o su supporto informatico).

In caso di domanda presentata nei termini, ma carente di uno degli elementi necessari ai fini della corretta istruttoria, la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – Unità Organizzativa Parchi e Aree Protette, inviterà il richiedente ad integrare la domanda entro il termine perentorio di 20 giorni. Dopo tale termine non sarà più possibile presentare integrazioni e le domande incomplete verranno considerate non ammissibili.

(4) Finalità del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) 2007-2009.

(5) Obiettivo operativo 2007 cod. 6.4.1.2.

(6) Prevista dall'allegato A della deliberazione del consiglio regionale n. VI/1394 del 17 novembre 1999, modificata e integrata dalla d.c.r. n. VII/750 del 4 marzo 2003.

I modelli per la richiesta dei contributi possono essere scaricati dal sito Internet: www.ambiente.regione.lombardia.it e possono essere richiesti presso le sedi di SpazioRegione (7) (ved. art. 18).

8. Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. In fase di prima applicazione della procedura, il bando resterà aperto fino al giorno 15 maggio 2007.

9. Dove presentare la domanda

Le domande di contributo potranno essere:

- consegnate a mano presso uno degli Uffici del Protocollo federato della Giunta Regionale, presenti in ogni capoluogo di Provincia (8),
- inviate per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La domanda, in ogni caso, deve essere indirizzata a:

Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
U.O. Parchi e Aree Protette
via Taramelli, 12 - 20124 Milano

Sulla busta deve essere apposta la dicitura: «Domanda di contributo ai sensi della legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 - Contributi in conto capitale per investimenti di tutela e riqualificazione ambientale».

10. Valutazione delle domande

Verrà costituito un apposito nucleo di valutazione interdisciplinare (9) che valuterà le domande di contributo sulla base dei criteri indicati dal Consiglio regionale (10).

La valutazione delle domande viene effettuata entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando e, al termine di questa, verrà redatta una graduatoria dei progetti ammessi al contributo con la relativa votazione.

L'esito della valutazione verrà comunicato all'Ente proponente entro 15 giorni indicando il progetto ammesso a contributo e l'elenco delle spese ammesse ed escluse.

11. Procedure di valutazione

Le domande sono esaminate sotto il profilo dell'ammissibilità formale.

Al progetto tecnico saranno attribuiti complessivamente **1000 punti** così suddivisi:

A) Contenuti del progetto (massimo 400 punti)

- Chiarezza dell'analisi socio-economica e adeguatezza della strategia riguardo problemi e criticità descritte.
- Chiarezza e coerenza nell'individuazione delle azioni progettuali e dei relativi prodotti.
- Qualità dell'approccio nella costruzione del progetto e nella definizione delle azioni proposte in relazione ai contenuti specifici del progetto stesso.
- Congruità e qualità degli strumenti di informazione e comunicazione previsti a supporto del progetto.
- Congruità e qualità degli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti a supporto del progetto.

B) Trasversalità e sostenibilità del progetto (massimo 200 punti)

- Coerenza e fattibilità delle azioni proposte rispetto all'analisi socio economica del territorio di riferimento.
- Modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione territoriale.
- Qualità e coerenza del partenariato attivato e presenza di specifici accordi con soggetti territoriali coinvolti nelle diverse fasi del progetto (soggetti pubblici e privati, comitati, associazioni, parti sociali, organismi di parità, ecc.).
- Individuazione e presenza di provvedimenti, accordi e strumenti di programmazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi (Bilanci di previsione, Piano degli obiettivi, accordi tra parti sociali, ecc.).

C) Fattibilità economico-gestionale (massimo 300 punti)

- Presenza o previsione nell'ente di una articolazione organizzativa e di dotazione di risorse tecniche e umane ed economiche tali da garantire una efficace gestione ed implementazione delle azioni progettuali nel tempo.

- Verificabilità dei risultati attesi e definizione dei relativi indicatori.
- Congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione del progetto.

D) Coerenza con le politiche regionali (massimo 100 punti)

- Priorità regionali in attuazione di quanto previsto dalla l.r. n. 86 del 1983 e dagli indirizzi del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) 2007-2009.

12. Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione

L'Ente (l'Ente capofila nel caso di associazioni) deve confermare l'accettazione del contributo entro 20 giorni da quando riceve l'esito della valutazione.

L'atto di accettazione deve essere redatto utilizzando l'apposito modello (Modello 2) che si trova all'indirizzo Internet: www.ambiente.regione.lombardia.it

La Regione procederà all'esclusione dal contributo degli Enti che entro tale termine non avranno inviato l'atto di accettazione ed alla eventuale riassegnazione dei fondi.

Il contributo viene assegnato con decreto dirigenziale, sullo stesso verranno indicate le scadenze per il completamento del progetto e gli obblighi derivanti per il beneficiario.

L'importo del contributo viene erogato in due fasi successive:

1. il 50%, successivamente all'accettazione del contributo concesso;
2. il restante 50%, alla conclusione del progetto, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa rendicontazione delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario.

In caso di progetti che coinvolgano più Enti, le quote di contributo sono erogate all'ente capofila, il quale provvederà al versamento agli altri Enti associati delle quote loro spettanti che, ai fini della rendicontazione delle spese, si considerano beneficiari della rispettiva quota di contributo.

13. Rendicontazione delle spese sostenute

Sulla base degli interventi realizzati, l'Ente proponente (Ente capofila in caso associazioni) presenta una relazione finale che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate.

Alla relazione finale devono essere allegati:

- l'elenco delle spese sostenute;
- i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti, o convenzioni stipulati per l'attuazione del progetto;
- tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

La relazione finale, completa degli allegati, dovrà essere inviata entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto.

Scaduto tale termine, Regione Lombardia assegnerà all'Ente un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese devono essere predisposte secondo i modelli e le linee guida che saranno successivamente inviate a tutti gli Enti beneficiari dei contributi.

La documentazione allegata alla relazione finale deve essere presentata in originale o in copia conforme.

Nel caso di associazioni di Enti, la rendicontazione viene presentata dal comune capofila.

Possono essere riconosciute ammissibili unicamente le spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi.

Regione Lombardia provvede alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella domanda di contributo.

(7) Vedi elenco orari e indirizzi delle sedi di SpazioRegione.

(8) Vedi elenco orari e indirizzi delle sedi del Protocollo Federato.

(9) Come previsto al punto 3 - Criteri specifici - dell'allegato A della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1394 del 17 novembre 1999, modificata e integrata dalla d.c.r. n. VII/750 del 04 marzo 2003.

(10) D.c.r. n. VI/1394 del 17 novembre 1999, modificata e integrata dalla d.c.r. n. VII/750 del 4 marzo 2003.

Eventuali economie che dovessero essere riscontrate nella realizzazione degli interventi porteranno ad una riduzione proporzionale dell'entità del contributo concesso.

14. Obblighi dei soggetti beneficiari

Gli Enti beneficiari del contributo individuano al proprio interno un Responsabile di progetto che avrà il ruolo di referente nei confronti di Regione Lombardia.

Gli Enti beneficiari dei contributi si impegnano a:

- assicurare che la conclusione del progetto avvenga entro i termini stabiliti;
- assicurare la puntuale e completa attuazione delle attività previste nel progetto approvato;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di due anni a decorrere dalla data di erogazione della seconda quota del contributo;
- comunicare i dati e le informazioni eventualmente richiesti dalla Regione per il monitoraggio sullo stato d'avanzamento dei progetti.

Eventuali variazioni del progetto approvato non dovranno pregiudicare il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nella domanda e dovranno essere tempestivamente comunicate da Regione Lombardia e da essa convalidate.

15. Revoche

Il contributo può essere revocato qualora venga accertata:

- l'impossibilità a svolgere e completare il progetto approvato,
- irregolarità attuative,
- manca di requisiti e di presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il contributo sarà inoltre revocato a seguito di formale atto di rinuncia da parte dell'Ente beneficiario, trasmessa a Regione Lombardia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il progetto non venga ultimato, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi dichiarati nella domanda, la Regione potrà erogare un contributo proporzionale alla parte di progetto realizzata.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

16. Trattamento dei dati personali

Si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità e i procedimenti amministrativi relativi al presente bando e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 196 del 30 novembre 2003.

Il Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia nella persona del Presidente con sede in via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, via Taramelli, 12 - 20124 Milano.

17. Controversie

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al giudice amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

18. Informazioni

Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
Unità Organizzativa Parchi e Aree Protette
Antonella Garofalo
Responsabile Unità Operativa
«Coordinamento della gestione finanziaria e programmazione della spesa»

I modelli per la richiesta dei contributi possono essere scaricati dal sito Internet: www.ambiente.regione.lombardia.it e, possono essere richiesti presso le sedi di SpazioRegione.

Per richieste di chiarimento sul bando e sulla compilazione della modulistica è possibile telefonare ai numeri 02/6765.4824 - 2849 - 4907 - 2129 - 4630 o inviare un messaggio di posta elettronica a: legge86@regione.lombardia.it.

Sedi e orari del Protocollo Locale Federato

Orari:

- da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30;

- venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Sedi:

BERGAMO: via XX Settembre, 18/A
BRESCIA: via Dalmazia, 92/94 C
COMO: via Luigi Einaudi, 1
CREMONA: via Dante, 136
LECCO: corso Promessi Sposi, 132
LEGNANO: via Felice Cavallotti, 11/13
LODI: via Haussmann, 7
MANTOVA: corso Vittorio Emanuele, 57
MILANO: via Taramelli, 20
MONZA: piazza Cambiaghi, 3
PAVIA: via Cesare Battisti, 150
SONDRIO: via Del Gesù, 17
VARESE: viale Belforte, 22

Uffici Relazioni con il Pubblico della Regione Lombardia - SpazioRegione

Telefono 840.00.00.01 per chi chiama da telefono fisso della Lombardia (costo 1 scatto alla risposta) 02/6708.74.74 negli altri casi (il servizio è attivo con operatore, da lunedì a sabato, dalle 8.00 alle 20.00 e con risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24).

MILANO - via Fabio Filzi 22 - via Taramelli 20 - 20124 Milano
- orario continuato - da lunedì a giovedì ore 9.00-18.30
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00
- sabato solo via Filzi 22 ore 9.00-15.00
BERGAMO - via XX Settembre 18/A - 24122 BG
- da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30-12.30
BRESCIA - via Dalmazia, 92/94C - 25125 BS
- da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30-12.30
COMO - via Luigi Einaudi, 1 - 22100 CO
- da lun. mart. giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30-12.30 - merc. 8.30-16.30
CREMONA - via Dante, 136 - 26100 CR
- da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30 - 12.30
LECCO - corso Promessi Sposi, 132 - 23900 LC
- da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30-12.30
LEGNANO - via Felice Cavallotti 11/13 - 20025 Legnano
- da lun. a giov. 9.00-12.00 / 14.30-16.30 - ven. 9.00-12.00
LODI - via Haussmann, 7 - 26900 LO
- da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30-12.30
MANTOVA - corso V. Emanuele, 57 - 46100 MN
- da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30-12.30
MONZA - piazza Cambiaghi 3 - 20052 Monza
- da lun. a giov. 9.00-12.00 / 14.30-16.30 - ven. 9.00-12.00
PAVIA - via C. Battisti, 150 - 27100 PV
- da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30-12.30
SONDRIO - via Del Gesù, 17 - 23100 SO
- da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30-12.30
VARESE - viale Belforte 22 - 21100 VA
- da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 - ven. 9.30-12.30

Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».
- Legge regionale n. 30 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale».
- Articolo 1 della legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006 «Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Modifiche alla legge regionale 34 del 1978».
- Riferimento PRS: 6.4.1. «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale» Modello 1.

Allegati

Modello 1 - Fac-simile di domanda di contributo.
Modello 2A - Fac-simile atto di accettazione enti singoli.
Modello 2B - Fac-simile atto di accettazione associazioni di enti.

ALLEGATO B

MODELLO 1

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale
Qualità dell'Ambiente
U.O. Parchi ed Aree Protette
via Taramelli, 12 – 20124 Milano

OGGETTO: Domanda di contributo ai sensi della l.r. 86/1983 – Programma delle attività per interventi in conto capitale – Art. 40 – procedure di spesa.

Ente proponente

Titolo del progetto:

Importo del contributo richiesto:

Ai fini della concessione del contributo sopra indicato:

il/la sottoscritto/a

ruolo ricoperto nell'Ente

nato/a il residente a

via in qualità di legale rappresentante dell'Ente

..... con sede in

via CAP Prov.

p. IVA/c.f.

CHIEDE

l'assegnazione del contributo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'allegato **A) SCHEDA DI PROGETTO** dal titolo
« del/degli enti/

In relazione all'intervento di cui trattasi

DICHIARA CHE

1) La domanda si riferisce alle tipologie di cui al punto 4 del bando ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, che riguardano progetti per investimenti nella tutela e riqualificazione naturalistica e ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione, e per l'acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali (1) nonché, progetti che contribuiscano alla riduzione degli agenti inquinanti ed in particolare:

- Interventi di miglioramento ambientale, nonché di tutela e salvaguardia di specie floristiche e faunistiche;
- Interventi infrastrutturali e/o conservativi e di recupero del patrimonio storico e culturale nell'ambito delle aree protette;
- Interventi sulla sentieristica anche attraverso azioni sperimentali di un sistema di collegamento tra le aree protette;
- Realizzazione di corridoi ecologici, per la conservazione e tutela degli ambienti naturali e della biodiversità;
- Azioni sperimentali sulla mobilità nei territori compresi nelle aree protette per disincentivare l'uso del mezzo privato ai fini di una riduzione dell'emissione di gas inquinanti, prevedendo anche forme di utilizzo collettivo dei mezzi privati o di mezzi di trasporto sotto utilizzati;
- Azioni per l'applicazione e lo sviluppo di tecnologie innovative per il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale nel settore edilizio e infrastrutturale;
- Azioni sperimentali coerenti con gli obiettivi e le linee di intervento di un programma di sviluppo turistico approvato ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 8 del 2004 «Norme per il turismo in Lombardia»;
- Azioni ed interventi per investimenti compresi nel Progetto Speciale Agricoltura;

2) Che il progetto verrà attuato interamente dal solo Ente proponente: SI ☐ NO ☐

3) Che gli altri Enti coinvolti nel progetto **che usufruiranno di quota parte del contributo** richiesto sono (compilare solo se si è barrato «no» al punto 3):

- 1
2
3
4

5) Che l'accordo tra i sopra elencati Enti in merito alla presentazione e attuazione del presente progetto è stato ratificato con
..... (tipo di atto: protocollo d'intesa, lettera di intenti, ecc.) sottoscritto in data e che tale atto è allegata in copia alla presente domanda.

5) Che il responsabile (Dirigente/Funziionario) del progetto è:

incarico ricoperto nell'ente

Indirizzo tel. fax

posta elettronica

6) Che il progetto per il quale si richiede il contributo è così strutturato (breve descrizione max 10 righe):

A) SCHEDA DI PROGETTO

N.B. Allegare alla domanda una scheda e relative tabelle per ogni tipologia di intervento per massimo tre tipologie

Le analisi, i dati, le informazioni, gli obiettivi e le azioni devono essere coerenti con la tipologia progettuale indicata al punto 1 della domanda di contributo.

Le descrizioni sotto richieste dovranno essere in forma sintetica (*max 10 righe*)

A1) Individuazione e descrizione dei problemi e delle criticità alle quali si intende dare risposta

(le analisi devono essere supportate da dati e informazioni che permettano in fase di valutazione di verificare l'adeguatezza della strategia messa in atto rispetto ai problemi individuati);

A2) Descrizione degli obiettivi, delle azioni progettuali per le quali si chiede il contributo.

(Gli obiettivi devono anche indicare il target di riferimento e destinatari coinvolti);

A3) Descrizione delle modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali o con progetti già attivi o in fase di predisposizione.

(Piano paesistico L.r. 12/2005, Piano Urbano del Traffico, Piano di Governo del Territorio, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, Piano di Gestione delle Riserve, Agende 21 Locali, etc.);

A4) Descrivere processi decisionali e modalità di gestione delle azioni progettuali

(Passaggi istituzionali, articolazione organizzativa, risorse tecniche, umane, l'organismo di coordinamento e/o l'Ufficio);

A5) Descrizione delle azioni operative previste, delle fasi di attuazione delle azioni progettuali e relativi prodotti, e dei destinatari coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi

(da riportare in modo sintetico in tabella C):

A6) Descrizione del partenariato coinvolto nelle azioni progettuali e/o operative

(Motivazioni della scelta e modalità di coinvolgimento degli interlocutori e dei partner territoriali nelle azioni previste sostenute da accordi, protocolli di intesa o altro atto formale tra i partner);

A7) Descrizione delle azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza delle azioni e dei servizi sviluppati nell'ambito del progetto

(Descrivere le modalità e gli strumenti previsti nelle diverse fasi del progetto):

A8) Descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle azioni progettuali

(Descrivere le modalità e gli strumenti con i quali si intende verificare periodicamente l'attuazione delle azioni progettuali).

B) ELENCO DEI COSTI PREVISTI E DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO RICHIESTO

Relativamente a ciascuna categoria inserire il dettaglio delle voci di spesa.

La tabella deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte (indicare) dove assente).

VOCI DI SPESA	Costi previsti	Quota di contributo richiesta
1) spese d'investimento		
2) progettazione		
3) spese per appalto progetti (massimo 10% compresa IVA, sul totale dei lavori da appaltare); spese dovute ad imprevisti (massimo 5% compresa IVA, sul totale dei lavori da appaltare)		
4) indagini e ricerca		
5) prestazioni consulenziali e professionali		
6) prestazioni professionali personale in staff		
7) supporti informatici		
8) progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione		
Totale		

C) TABELLA DI SINTESI DELLE AZIONI DEL PROGETTO

In caso di associazioni di Enti, per ciascuna azione dovranno essere indicati l'ente o gli enti responsabili dell'attuazione e le rispettive quote di contributo richiesto.

1) Spese d'investimento							
Azione	Ente responsabile	Tempi previsti di realizzazione		Modalità di realizzazione e procedure previste (2)	Costo previsto (€)	Quota di contributo (€)	Prodotti previsti (3)
		avvio	conclusione				
Totale							

2) Stato della progettazione		
Da effettuare ☐	Progetto preliminare ☐	Progetto definitivo o esecutivo ☐

3) Spese per appalto progetti							
Azione	Ente responsabile	Tempi previsti di realizzazione		Modalità di realizzazione e procedure previste (4)	Costo previsto (€)	Quota di contributo (€)	Prodotti previsti (5)
		avvio	conclusione				
Totale							

4) Indagini e ricerca							
Azione	Ente responsabile	Tempi previsti di realizzazione		Modalità di realizzazione e procedure previste (6)	Costo previsto (€)	Quota di contributo (€)	Prodotti previsti (7)
		avvio	conclusione				
Totale							

5) Prestazioni consulenziali e professionali							
Azione	Ente responsabile	Tempi previsti di realizzazione		Modalità di realizzazione e procedure previste (8)	Costo previsto (€)	Quota di contributo (€)	Prodotti previsti (9)
		avvio	conclusione				
Totale							

6) Prestazioni professionali personale in staff							
Azione	Ente responsabile	Tempi previsti di realizzazione		Modalità di realizzazione e procedure previste (10)	Costo previsto (€)	Quota di contributo (€)	Prodotti previsti (11)
		avvio	conclusione				
Totale							

7) Supporti informatici							
Azione	Ente responsabile	Tempi previsti di realizzazione		Modalità di realizzazione e procedure previste (12)	Costo previsto (€)	Quota di contributo (€)	Prodotti previsti (13)
		avvio	conclusione				
Totale							

8) Progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione							
Azione	Ente responsabile	Tempi previsti di realizzazione		Modalità di realizzazione e procedure previste (14)	Costo previsto (€)	Quota di contributo (€)	Prodotti previsti (15)
		avvio	conclusione				
Totale							

D) ALTRI DATI

1) Autorizzazioni tecnico-amministrative			
Tipo di atto	ottenuta	da ottenere	non richiesta
Delibera approvazione Consiglio di Amministrazione			
Delibera approvazione Assemblea			
Autorizzazione ex legge 1497/39 (vincolo paesistico)			
Autorizzazione ex legge 3267/23 (vincolo idrogeologico)			
Concessione o licenza edilizia			
Assenso dei proprietari			
Altre (indicare)			

2) Strumenti di pianificazione (per parchi e riserve naturali)		
Piano Territoriale di Coordinamento	Data di adozione	Data di approvazione
Piano di settore (specificare)	Data di adozione	Data di approvazione
Piano di gestione	Data di adozione	Data di approvazione

DICHIARA INOLTRE:

1. che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche comunque denominate a valere su leggi statali, regionali e comunitarie, per le medesime spese oggetto della presente domanda;

2. di accettare, sia durante la realizzazione del progetto sia successivamente alla sua conclusione, indagini tecniche e verifiche che la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;

3. di rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità;

4. di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:

- copia dell'atto amministrativo di approvazione della proposta di progetto e di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo;
 - copia dell'atto associativo e di designazione dell'ente capofila (solo in caso di presentazione della domanda in forma associata).
- I documenti che accompagnano la presente richiesta di contributo sono consegnati in originale o copia conforme all'originale.

.....
(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

luogo e data

.....
(1) Prevista dall'allegato A della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1394 del 17 novembre 1999, modificata e integrata dalla d.c.r. n. VII/0750 del 4 marzo 2003.

(2) Descrivere le modalità con cui le singole azioni verranno realizzate: convenzioni, affidamento di incarichi, costituzione di tavoli di confronto tra i partecipanti al progetto o gruppi di lavoro...

(3) Esempio: se suddiviso in lotti, rapporto stato di avanzamento lavori, richiesta di autorizzazioni, accordo tra i partecipanti al progetto, pubblicazione bando, ecc.

(4) Descrivere le modalità con cui le singole azioni verranno realizzate: convenzioni, affidamento di incarichi, costituzione di tavoli di confronto tra i partecipanti al progetto o gruppi di lavoro...

(5) Esempio: se suddiviso in lotti, rapporto stato di avanzamento lavori, richiesta di autorizzazioni, accordo tra i partecipanti al progetto, pubblicazione bando, ecc.

(6) Descrivere le modalità con cui le singole azioni verranno realizzate: convenzioni, affidamento di incarichi, costituzione di tavoli di confronto tra i partecipanti al progetto o gruppi di lavoro...

(7) Esempio: rapporto di ricerca, accordo tra i partecipanti al progetto, pubblicazione, corsi di formazione ecc.

(8) Descrivere le modalità con cui le singole azioni verranno realizzate: convenzioni, affidamento di incarichi, costituzione di tavoli di confronto tra i partecipanti al progetto o gruppi di lavoro...

(9) Esempio: rapporto di ricerca, accordo tra i partecipanti al progetto, pubblicazione, corsi di formazione ecc.

(10) Descrivere le modalità con cui le singole azioni verranno realizzate: convenzioni, affidamento di incarichi, costituzione di tavoli di confronto tra i partecipanti al progetto o gruppi di lavoro...

(11) Esempio: rapporto di ricerca, accordo tra i partecipanti al progetto, pubblicazione, corsi di formazione ecc.

(12) Descrivere le modalità con cui le singole azioni verranno realizzate: convenzioni, affidamento di incarichi, costituzione di tavoli di confronto tra i partecipanti al progetto o gruppi di lavoro...

(13) Esempio: rapporto di ricerca, accordo tra i partecipanti al progetto, pubblicazione, corsi di formazione ecc.

(14) Descrivere le modalità con cui le singole azioni verranno realizzate: convenzioni, affidamento di incarichi, costituzione di tavoli di confronto tra i partecipanti al progetto o gruppi di lavoro...

(15) Esempio: rapporto di ricerca, accordo tra i partecipanti al progetto, pubblicazione, corsi di formazione ecc.

MODELLO 2A

(Enti singoli)

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale
Qualità dell'Ambiente
U.O. Parchi ed Aree Protette
via Taramelli, 12 – 20124 Milano

ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante
del

PREMESSO

- che la Regione Lombardia ha assegnato al un contributo per l'attuazione del progetto Titolo così come approvato con decreto n. del, a seguito del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. relativo alla concessione dei contributi a favore degli Enti gestori delle aree protette di cui alla l.r. 86/83;
- che l'ammissione al contributo comporta da parte dell'ente beneficiario il rispetto e l'applicazione della normativa prevista a livello nazionale e regionale e l'accettazione delle condizioni e delle procedure previste nei provvedimenti regionali;
- che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000 e s.m., ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e comunitari, per le spese relative al progetto approvato;
- che il/...../..... è la data di ultimazione del progetto;
- di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda affinché possano essere effettuate le valutazioni del caso.

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

- il decreto di approvazione del progetto da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità di affidamento di incarico indicate nella domanda presentata;
- l'affidamento degli incarichi è stato e/o sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti.

ACCETTA

- il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali comprese le clausole di revoca in essi previste;
- di portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza senza pregiudizio di ulteriori responsabilità a carico dell'ente beneficiario, può comportare il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita;
- di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
- di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per due anni dalla data del provvedimento di saldo;
- di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo *in itinere* o *ex post*, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

.....
(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

luogo e data

.....
L'atto di accettazione deve essere redatto e sottoscritto dal legale rappresentante del comune su carta intestata.

MODELLO 2B
(Associazione di enti)

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale
Qualità dell'Ambiente
U.O. Parchi ed Aree Protette
via Taramelli, 12 - 20124 Milano

ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante
del

PREMESSO

- che la Regione Lombardia ha assegnato all'ente capofila un contributo per l'attuazione del progetto
Titolo così come approvato con decreto n. del, a seguito del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. relativo alla concessione dei contributi a favore degli Enti gestori delle aree protette di cui alla l.r. 86/83;
- che l'ammissione al contributo comporta da parte dell'ente capofila e degli enti associati il rispetto e l'applicazione della normativa prevista a livello nazionale e regionale e l'accettazione delle condizioni e delle procedure previste nei provvedimenti regionali;
- che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

a nome del ente capofila e degli enti
(elencare i nomi degli enti associati)

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000, ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e comunitari, per le spese relative al progetto approvato;
- che il/...../..... è la data di ultimazione del progetto;
- di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda affinché possano essere effettuate le valutazioni del caso.

Dichiara inoltre che l'ente capofila e gli enti associati sono consapevoli che:

- il decreto di approvazione del progetto da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità di affidamento di incarico indicate nella domanda presentata;

- l'affidamento degli incarichi è stato e/o sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti.

ACCETTA

- il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali comprese le clausole di revoca in essi previste;
- di rispettare le procedure previste dai provvedimenti regionali di assegnazione del contributo per l'ente capofila e gli enti associati e le conseguenti responsabilità. Garantisce, quindi, il sistematico raccordo tra la Regione e gli enti associati, la raccolta e la trasmissione di atti e informazioni alle scadenze necessarie, il tempestivo trasferimento delle quote di contributo di spettanza degli enti associati, la predisposizione della documentazione complessiva del progetto;
- di portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza senza pregiudizio di ulteriori responsabilità a carico dell'ente beneficiario, può comportare il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita;
- di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
- di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per due anni dalla data del provvedimento di saldo;
- di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo *in itinere* o *ex post*, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

.....
(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

luogo e data

.....
L'atto di accettazione deve essere redatto e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente su carta intestata.

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

(BUR20070139)

Atto prom. 15 febbraio 2007 - n. 7

Ricorso n. 7 depositato il 15 febbraio 2007 – Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12

CONTRO

la REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*

per la declaratoria di illegittimità costituzionale

degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 della legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006 n. 24, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007.

Sul BUR Lombardia 13 dicembre 2006 n. 50 è stata pubblicata la l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 e pertanto propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

MOTIVI

L'art. 13 («Misure per la limitazione del traffico veicolare») così dispone nei primi tre commi:

1. La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;
- b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni

inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

3. Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.

L'art. 22 («Traffico veicolare») così dispone:

1. Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli:

a) dal 1° luglio 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di:

1) veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore) e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

2) veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

3) veicoli a due e tre ruote di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

b) dal 1° ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

c) dal 1° ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l'utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle direttive riportate nell'Allegato A (veicoli classificati «Euro 1»).

2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui al comma 1. La Giunta regionale può concedere deroghe ai veicoli regionali sottoposti al controllo periodico dei gas di scarico che abbiano ottenuto la documentazione attestante la regolarità delle emissioni, di cui all'art. 17, comma 2.

3. La Giunta regionale definisce modalità specifiche di regolamentazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli classificati come macchine operatrici, di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 285/1992, nonché modalità di regolamentazione dell'utilizzo di apparecchi a motore, quali tagliaerba e decespugliatori.

4. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 sono ridefinite a seguito all'avvenuto rispetto, per dodici mesi consecutivi, dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente.

5. Per i veicoli classificati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. n. 285/1992, i termini di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1 sono posticipati alla medesima data dell'anno solare successivo a quello ivi indicato per ciascuna tipologia di veicolo.

Le citate disposizioni prevedono la possibilità di disporre limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di veicoli, demandando alla Giunta regionale la emanazione di un apposito atto contenente le relative misure e modalità di attuazione.

Lo stesso atto dovrà individuare (art. 13 comma 3) gli assi stradali che saranno comunque esclusi dalle limitazioni, al pari delle autostrade.

Tali disposizioni si pongono in contrasto con la normativa che disciplina la competenza dei vari soggetti pubblici in materia.

In particolare l'art. 6 comma 1 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) richiamato dall'art. 98 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 112/98 (il quale prevede che sono mantenute allo Stato le funzioni relative «alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare»), dispone che:

«Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o sa tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe».

Per quel che riguarda i centri abitati l'art. 7 comma 1 lett. b) del Codice Stradale dispone «Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali».

Al Presidente della Regione l'art. 6 comma 5 lett. b) dello stesso codice attribuisce solo il potere di ordinanza per le strade regionali.

Le disposizioni in epigrafe si pongono quindi in contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. h) Cost. in quanto vengono direttamente ad incidere sulle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradale, ad esso riservate trattandosi di materia ricompresa nell'«ordine pubblico e sicurezza».

Ciò alla luce di quanto affermato da codesta Corte nella sentenza 29 dicembre 2004 n. 428:

«l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale". Del tutto correttamente, quindi l'art. 1 del d.lgs. n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, nell'individuare i "principi generali" della disciplina, esplicitamente dichiara che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"».

Le citate disposizioni si pongono in contrasto anche con il comma 3 del medesimo art. 117 (essendo innegabile che le stesse

sono state emanate anche a tutela della salute (1)) in quanto si attecchiano a principi fondamentali in materia di tutela della salute.

L'incostituzionalità dell'art. 13 commi 1, 2 e 3, si estende anche all'art. 22 (che si occupa sempre di limitazioni alla circolazione), nonché al successivo art. 27 che prevede (comma 11) le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle precedenti norme in tema di limitazioni.

Il medesimo art. 27 al comma 18 contrasta altresì con l'art. 117 comma 2 lett. g) Cost. che attribuisce la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In particolare il contrasto si ravvisa nella previsione secondo cui «Per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorità competente, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore».

In tal modo la Regione ha individuato (anche) nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato (nei casi di accertamento dallo stesso organo effettuato) il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso in via amministrativa (artt. 17 e 18 legge 689/81).

L'illegittimità costituzionale della norma deriva dall'aver posto obblighi a carico (anche) di organi statali, eccedendo la competenza regionale (si richiamano al riguardo i principi stabiliti nella sentenza di codesta Corte 7 maggio 2004 n. 134).

Conclusivamente, le norme fin qui individuate sono costituzionalmente illegittime, e tali dovranno essere dichiarate, con conseguente annullamento, in quanto invasive delle competenze statali per violazione dell'art. 117, comma 2 lett. g ed h) e dell'art. 117 comma 3, come più precisamente specificato nell'esposizione che precede.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 della legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006 n. 24, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2007;

2. copia della legge regionale impugnata.

Roma, 9 febbraio 2007

Avvocato dello Stato:
Gianni De Bellis

(1) Ciò si evince chiaramente dall'art. 1 della l.r. («Finalità e oggetto»), dove si prevede che «La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente».